

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

152° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	16
5 ^a - Bilancio.....	»	36
7 ^a - Istruzione.....	»	46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	56
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare.....	»	338
10 ^a - Industria.....	»	384
11 ^a - Lavoro.....	»	385
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	393

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	397
RAI-TV.....	»	398
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	409

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	410
2 ^a - Giustizia - Pareri.....	»	414
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	415
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	»	419

CONVOCAZIONI.....	<i>Pag.</i>	420
-------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
CARUSO

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(406) MAGNALBÒ. – *Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(621) PASTORE ed altri. – *Nuove norme in materia di usi civici*

(653) MANFREDI ed altri. – *Usi civici*

(1131) DI SIENA ed altri. – *Disposizioni in materia di riordino di usi civici*

(1183) VICINI e GIOVANELLI. – *Usi civici*

(1241) BONATESTA. – *Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 406, 621, 653 e 1131, congiunzione con i disegni di legge nn. 1183 e 1241. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1183 e 1241, congiunzione con i disegni di legge nn. 406, 621, 653 e 1131 e conclusione)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 406, 621, 653 e 1131, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, successivamente alla costituzione del Comitato ristretto, sono stati assegnati alle Commissioni 2^a e 13^a riunite i disegni di legge nn. 1183 e 1241, vertenti entrambi sulla stessa materia trattata dai disegni di legge nn. 406, 621, 653 e 1131. Il Comitato ristretto, peraltro, nel predisporre la proposta di testo unificato, ha senz'altro tenuto conto, nella sostanza, quanto meno del disegno di legge n. 1183, assegnato in data 12 marzo 2002.

Le Commissioni riunite convengono sulla congiunzione dei disegni di legge nn. 1183 e 1241 con i disegni di legge nn. 406, 621, 653 e 1131.

Prende la parola il senatore CONSOLO, relatore per la 2^a Commissione, e sottolinea come nel corso dell'attività d'esame svolta sia in sede formale che in sede informale, il Comitato ristretto abbia elaborato un testo – pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna – che ha tenuto conto anche dei disegni di legge n. 1183 e n. 1241, seppure non ancora congiunti sotto gli aspetti procedurali. Di tal che è senz'altro opportuno completare l'intestazione dei disegni di legge confluiti nel testo proposto dal Comitato ristretto con l'indicazione dei disegni di legge n. 1183 e 1241.

Il testo licenziato rappresenta un traguardo raggiunto con piena condivisione da tutte le forze politiche che hanno partecipato all'esame e si segnala sia per il particolare rilievo attribuito alla tutela ambientale, che per la scelta semplificatoria di concentrare la giurisdizione degli usi civici in capo al giudice amministrativo.

Il relatore per la 13^a Commissione, RIZZI, nel richiamarsi a quanto testé sottolineato dal senatore Consolo, ringrazia in particolare il relatore per la 2^a Commissione ed il senatore Manfredi, nonché i componenti dell'opposizione, per l'impegno profuso e per la collaborazione data alla predisposizione della proposta di testo unificato nel corso dei lavori del Comitato ristretto.

Le Commissioni riunite convengono quindi di adottare come testo base il testo proposto dal Comitato ristretto.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANFREDI fa presente innanzitutto che nella sua regione, il Piemonte, si avverte da tempo in modo particolare l'esigenza di rivedere la normativa sugli usi civici; in effetti, tale necessità, mentre è molto sentita in alcune aree del paese, non è invece avvertita in altre zone, trattandosi di un istituto che non è diffuso in modo uniforme. Resta il fatto che l'economia di alcune zone, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 766 del 1927, è stata fortemente condizionata e, in taluni casi, ostacolata.

Il testo normativo in esame persegue pertanto gli obiettivi di eliminare i gravami che non hanno più ragion d'essere, mantenendoli peraltro in vita laddove hanno ancora un significato ed un'utilità precisi. Si è scelta quindi la soluzione di considerare decaduti gli usi civici che non vengono direttamente rivendicati da chi dimostri di avervi titolo ed utilità, mentre, con l'articolo 18, si dispone opportunamente l'abrogazione integrale delle legge del 1927.

Il senatore SPECCHIA esprime l'apprezzamento dei senatori del Gruppo Alleanza nazionale per la proposta di testo unificato redatta dal

Comitato ristretto, che riassume tutti i punti qualificanti dei sei disegni di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori CONSOLO e RIZZI non hanno nulla da aggiungere alle relazioni già svolte.

Il presidente Antonino CARUSO prende atto che il testo proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo è il frutto di una articolata rilettura – cui tutti i Gruppi hanno contribuito – delle diverse proposte in materia.

Il senatore FASSONE chiede un breve termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore CONSOLO, relatore per la 2^a Commissione, osserva che il testo licenziato dal Comitato ristretto rispecchia una condivisione generalizzata che – a suo avviso – rende superflua in questa fase dell'*iter* procedurale apportare ulteriori modifiche.

Il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione delle Commissioni riunite sul fatto che se il testo varato dal Comitato ristretto proseguirà il proprio *iter* nella sede referente, l'esame in Assemblea potrà consentire di introdurre eventuali emendamenti, così come i medesimi effetti conseguirebbe un eventuale trasferimento alla sede deliberante. D'altra parte, ai lavori del Comitato ristretto ha partecipato anche un rappresentante del gruppo DS-l'Ulivo.

Il senatore FASSONE rinuncia, quindi, a chiedere un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire ai relatori mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

I senatori CHINCARINI e FASSONE annunciano, rispettivamente, l'astensione dei Gruppi Lega padana e DS.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato proposto dal Comitato ristretto, autorizzandoli a chiedere di poter riferire oralmente e dando mandato alla Presidenza delle Commissioni riunite di apportare eventualmente al testo in questione le modifiche di coordinamento formale che si rivelassero necessarie.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i due relatori hanno richiesto il trasferimento alla sede deliberante per il testo varato dal Comitato ristretto, il cui esame è stato testè concluso dalle Commissioni riunite. La Presidenza delle Commissioni riunite provvederà pertanto ad acquisire al riguardo l'assenso dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 17,30.

**TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 406, 621, 653, 1131, 1183 e 1241**

Beni collettivi e diritti d'uso civico

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1.

(Finalità e inquadramento normativo)

1. La presente legge disciplina, a fini di tutela dell'ambiente e del territorio dello Stato, la gestione dei beni civici suddivisi in beni collettivi e diritti d'uso civico, come rispettivamente definiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, in particolare per quanto riguarda censimento, conservazione, cancellazione e concessione a terzi degli stessi.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche a qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune.

3. Le modalità di gestione delle terre di proprietà collettiva adottate dai rispettivi enti di gestione devono garantire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio ambientale. In difetto possono essere sospesi o revocati i finanziamenti di cui al comma 2.

4. I piani regolatori e gli altri strumenti di pianificazione territoriale sono aggiornati con l'indicazione dei beni collettivi e degli usi civici accertati.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Sono beni di proprietà collettiva i beni dell'originario demanio civico, nonché quelli acquisiti al demanio civico a seguito di liquidazione di usi civici, comunque denominati, appartenenti a comunità, anche private, di varia natura ed organizzazione e destinati al godimento dei componenti della stessa comunità proprietaria, *sempre che non appartengano alle categorie disciplinate dal Capo II del titolo I del libro III del Codice civile.*

2. Sono gravati da diritto d'uso civico a favore di una comunità i terreni, comunque denominati, appartenenti a soggetti privati o pubblici, sui quali i componenti della stessa comunità, pur non essendone proprietari, abbiano il diritto di trarne particolari utilità e a condizione che tale diritto non sia stato liquidato nelle forme previste dalla legge.

Art. 3.

(Competenze)

1. Entro un anno dalla data d'entrata in vigore della presente legge, le Regioni disciplinano le attribuzioni di propria competenza.

2. Le Regioni possono destinare appositi finanziamenti, anche tramite gli enti di gestione, a nuove iniziative di utilizzo conservativo delle terre collettive, disciplinando altresì i necessari, periodici controlli.

CAPO II

GESTIONE E ALIENAZIONE DEI BENI COLLETTIVI

Art. 4.

(Regime di destinazione e d'utilizzo dei beni collettivi)

1. Le terre di proprietà collettiva non sono suscettibili d'usucapione, possono avere solo destinazione agro-silvo-pastorale e sono gestite da apposito ente rappresentante le popolazioni proprietarie, secondo criteri di economicità ma nel rispetto dell'ambiente naturale.

2. Le popolazioni proprietarie di beni collettivi possono esercitare individualmente sui beni stessi i diritti loro tradizionalmente riconosciuti dagli statuti e dai regolamenti.

3. Quando all'interno dei parchi nazionali o regionali di qualunque genere e denominazione vi siano beni collettivi riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti di gestione sono rappresentati negli organismi deliberanti dei parchi in proporzione dell'estensione dei loro possedimenti.

Art. 5.

(Godimento e concessione d'uso dei beni collettivi)

1. Gli enti di gestione di beni collettivi possono stabilire forme di conduzione organizzata dei beni collettivi, da esercitare per il tramite d'imprese concessionarie, fatta sempre salva la tutela dell'ambiente naturale.

2. Più enti di gestione di beni collettivi possono costituire una gestione consortile, con contabilità separate, dei rispettivi patrimoni o di parte di essi.

3. I consorzi, di cui al comma 2., possono a loro volta associarsi a consorzi di proprietari fondiari, per la gestione in comune dei terreni appartenenti ai rispettivi soggetti associati.

4. Le determinazioni di cui ai commi 1., 2. e 3., sono assunte nel rispetto del codice civile.

Art. 6.

(Alienazione di beni collettivi)

1. I beni collettivi possono essere alienati totalmente o parzialmente, per essere destinati a particolari utilizzi che non siano comunque in contrasto con la salvaguardia dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1. della presente legge.

2. La proposta d'alienazione, di cui al comma 1., deve essere approvata dal consiglio comunale competente, al fine di verificarne la compatibilità con la pianificazione del territorio.

3. I proventi dell'alienazione di beni collettivi possono essere destinati all'acquisto di nuove terre da sottoporre a regime collettivo oppure ripartiti tra gli aventi diritto.

4. Le determinazioni per l'alienazione di beni collettivi e per la destinazione dei relativi proventi, di cui rispettivamente ai commi 1. e 3., devono essere assunte a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 7.

(Contributi ed agevolazioni)

1. Gli enti di gestione di beni collettivi, singoli o consorziati, possono usufruire dei contributi e delle agevolazioni fiscali comunque previsti per coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

2. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge sono revocati a decorrere dall'anno nel quale sono state disposte le alienazioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Legittimazione d'occupazione abusiva di beni collettivi)

1. Le occupazioni abusive in atto di beni collettivi, di cui all'articolo 2., comma 1., possono essere legittimate su istanza degli occupanti, ai sensi e con le procedure di cui al presente articolo e all'articolo 9.

2. La legittimazione, di cui al comma 1., è consentita per le occupazioni di terre di uso agricolo o non agricolo che durino da almeno venti anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sommando la durata dell'occupazione dei richiedenti a quella dei loro danti causa.

3. Il canone enfiteutico conseguente alla legittimazione, determinato ai sensi del comma 2. dell'articolo 9., può essere affrancato in qualsiasi momento moltiplicandolo per quindici.

4. La legittimazione d'occupazione di beni collettivi, che risultino sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici oppure interessati da attività d'escavazione o dalla presenza di risorse minerarie, nonché di quelli che risultino inclusi in un comprensorio del demanio collettivo oppure ne interrompano la continuità, è esclusa.

Art. 9.

(Procedure di legittimazione d'occupazione abusiva di beni collettivi)

1. La domanda di legittimazione, corredata dai titoli comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste dal comma 2. dell'articolo 8., è presentata dall'occupante al Comune o all'Ente che rappresenta la collettività proprietaria, di seguito denominati ente titolare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ente titolare, con deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio di amministrazione, decide sulla domanda di legittimazione e determina il canone, sulla base della redditività effettiva dell'attività esercitata dal soggetto occupante sul terreno in questione. La deliberazione è notificata al richiedente ed è affissa nell'albo pretorio del Comune per sessanta giorni.

3. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che sia notificato al richiedente il diniego, la legittimazione si intende riconosciuta. Il richiedente provvede, di conseguenza, a far affiggere nell'albo pretorio del Comune, per sessanta giorni, una dichiarazione sull'avvenuta legittimazione per silenzio-assenso.

4. Il richiedente o gli interessati possono impugnare rispettivamente il diniego, la deliberazione di legittimazione od il silenzio-assenso avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, secondo i casi, entro sessanta giorni dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

5. L'atto di legittimazione è soggetto all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, e deve essere trascritto e volturato a carico dell'ente titolare, a spese del richiedente, entro sessanta giorni dalla data della legittimazione; la trascrizione ha effetto sanante delle invalidità, relative ai titoli precedenti, derivanti dalla natura civica dei terreni.

CAPO III

CENSIMENTO E CANCELLAZIONE DEI DIRITTI D'USO CIVICO E
GESTIONE DEI TERRENI DA ESSI GRAVATI

Art. 10.

(Riconoscimento di diritti d'uso civico)

1. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare, sia individualmente sia collettivamente, diritti d'uso civico su terreni di proprietà pubblica o privata o collettiva, comunque denominata, e intenda mantenere tale diritto, deve farne richiesta al comune ove è sito il terreno, entro un anno dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta, di cui al comma 1., che riguardi la generalità degli abitanti del comune oppure associazioni d'utenti, è presentata rispettivamente dal sindaco o dal legale rappresentante dell'associazione.

3. La richiesta di mantenimento dei diritti esistenti, di cui al comma 1, deve contenere natura, estensione, dati catastali idonei per identificare il terreno e il suo proprietario e, inoltre, le prove documentali dei diritti stessi.

4. La richiesta, di cui al comma 1., è accettata o respinta entro trenta giorni, con delibera motivata del Consiglio comunale. Qualora la richiesta sia accettata, la persistenza del diritto deve essere registrata e trasmessa, entro sessanta giorni dalla data della relativa deliberazione del consiglio comunale, a cura dell'usufruttuario del bene civico, in esenzione da qualsiasi imposta, all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, che provvede a caricare il terreno in apposita partita, nella quale sia riportato, oltre al nominativo del proprietario, il nominativo dell'avente diritto d'uso civico.

5. Ogni azione, diretta ad ottenere il riconoscimento di diritti non dichiarati entro il termine di cui al comma 1, è inammissibile

6. Gli accertamenti di diritti d'uso civico o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento non possono essere promossi d'ufficio a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

7. L'inclusione di terre gravate da diritti d'uso civico in piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per sé l'estinzione dei diritti incompatibili con la destinazione dei piani, salva diversa espressa previsione di legge.

Art. 11.

(Validità degli atti relativi a diritti d'uso civico)

1. I diritti d'uso civico, a qualsiasi titolo precedentemente registrati, non accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 8. sono considerati

decaduti e non possono essere vantati a nessun titolo per atto pubblico o privato.

2. L'atto di riconoscimento di diritti d'uso civico, di cui all'articolo 8:

a) ha validità per un periodo non superiore a cinque anni, trascorsi i quali si attiva nuovamente la procedura prevista agli articoli 8, 9, 10 e 11 e la richiesta di riconoscimento o di legittimazione deve essere avanzata entro il termine di un anno;

b) è soggetto all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale;

c) deve essere trascritto all'ufficio tecnico erariale e volturato a carico dell'ente legittimante a spese del richiedente;

d) ha effetto sanante di qualunque invalidità derivanti dalla natura di diritto civico dei terreni;

e) è nullo se la trascrizione all'ufficio tecnico erariale competente per territorio è avvenuta oltre il termine previsto nell'articolo 8.

3. I Comuni sono obbligati all'indicazione d'esistenza di diritti d'uso civico nel certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. L'omessa indicazione dell'esistenza del diritto d'uso civico nei predetti certificati rende inopponibile lo stesso diritto agli eredi o comunque agli aventi causa, che acquisiscano diritti sul terreno.

4. Il godimento di diritti d'uso civico su terreni interessati da attività d'escavazione, dalla presenza d'attività minerarie, compresa la coltivazione delle acque, o che siano parte di un comprensorio unitario di demanio collettivo, è escluso dal riconoscimento.

Art. 12.

(Titolarità dei diritti d'uso civico e scioglimento delle promiscuità)

1. La gestione dei beni gravati da diritti d'uso civico, per quanto riguarda il censimento, la cancellazione e la conservazione degli stessi, è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono compresi i predetti beni.

2. Le promiscuità di diritti d'uso civico tra Comuni e frazioni di Comune, comunque e a qualsiasi titolo costituite, sono sciolte e la titolarità della gestione, di cui al comma 1., è attribuita:

a) al Comune in cui essi sono localizzati, quando la comunione è tra Comuni;

b) all'ente nel cui Comune essi sono localizzati, quando la comunione è tra Comune e frazione di diverso Comune;

c) al Comune quando la comunione è tra Comune e frazione dello stesso Comune;

d) alla frazione appartenente al Comune in cui essi sono localizzati quando la comunione è tra frazioni di diversi Comuni;

e) alla frazione che ne ha la maggiore quota, in piena proprietà, quando le frazioni titolari sono nello stesso comune. Nel caso in cui la frazione che ne ha la maggior quota rinunci, la frazione con minori diritti acquisisce i predetti diritti.

3. Il Comune o la frazione che acquisisce la titolarità dei diritti d'uso civico, ai sensi del comma 2., sono tenuti a corrispondere al Comune o alla frazione che li cede una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, secondo il principio dell'affrancamento di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 13.

(Archivio nazionale usi civici)

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un appalto-concorso per la memorizzazione informatica dei provvedimenti amministrativi e giudiziari emessi nella materia degli usi civici e dei demani collettivi dopo la formazione del Regno d'Italia.

2. Per la copertura delle spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è iscritta annualmente nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di euro 250.000.

CAPO IV

CONTENZIOSO

Art. 14.

(Contenzioso pregresso)

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Commissariati agli usi civici.

2. Con proprio decreto il Ministero di giustizia dispone il trasferimento delle risorse umane e materiali dei disciolti Commissariati agli usi civici ad enti appartenenti all'Amministrazione centrale o periferica del Ministero stesso.

3. I procedimenti già pendenti, alla data d'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dei Commissari agli usi civici sono trasferiti, previa formale comunicazione alle parti interessate, al giudice amministrativo competente per territorio, che procede a norma dell'articolo 14.

Art. 15.

(Contenzioso su beni collettivi e diritti d'uso civico)

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge le controversie aventi per oggetto beni collettivi o diritti d'uso civico, di cui alla presente legge, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ad essi si applicano l'articolo 2652, numero 6), del codice civile e le altre norme generali sulla materia.

2. Gli atti, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, affissi in copia all'albo pretorio per la durata di sessanta giorni, possono essere impugnati avanti al giudice amministrativo competente per territorio entro i sessanta giorni successivi, con notifica ai soggetti controinteressati ed al Comune. La proposizione del ricorso non sospende l'istruttoria delle richieste.

3. La trascrizione degli atti di legittimazione *di godimento* di diritti d'uso civico, di cui agli articoli 8 e 11, ha effetto sanante di controversie ed inadempienze pregresse.

4. Contro le decisioni negative, di cui agli articoli 8 e 11 assunte dal Consiglio comunale il giudice amministrativo decide nel termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso.

5. Per le controversie non espressamente contemplate nella presente legge si applicano le norme sul processo amministrativo.

CAPO V

AFFRANCAZIONE DI CANONI ENFITEUTICI

Art. 16.

(Affrancazione di canoni enfiteutici)

1. I canoni enfiteutici già dovuti in seguito all'assegnazione per ripartizione fra coltivatori diretti di terre di proprietà collettiva possono essere affrancati in qualsiasi momento moltiplicandoli per quindici. In caso di mancata esecuzione o accertamento delle migliorie, il canone di affrancazione è triplicato; in caso di esecuzione parziale delle migliorie, la maggiorazione del canone è ridotta in proporzione.

2. I canoni disciplinati dagli articoli 957 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali in materia, comunque denominati ed a qualsiasi titolo dovuti per terreni aventi reddito catastale dominicale per ciascuna particella inferiore a 25 euro, non hanno natura di diritti reali ma assumono quella di diritto di credito. Il competente ufficio tecnico erariale esegue d'ufficio le vulture conseguenti alla trasformazione del diritto dell'enfiteuta in diritto di proprietà.

CAPO VI

COPERTURA FINANZIARIA, NORME ABROGATE
ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 18.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate le seguenti norme:
- a) legge 16 giugno 1927, n. 1766;
 - b) legge 10 luglio 1930, n. 1078;
 - c) decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141;
 - d) legge 17 aprile 1957, n. 278;
 - e) articolo 66, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - f) articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - g) articolo 12, commi 2 e 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

154^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher, per le politiche agricole e forestali Delfino e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato, il 5 giugno scorso, alcuni emendamenti ulteriori al disegno di legge n. 1271 (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*), concernenti l'articolo 27. In proposito, propone di consentire la proposizione di eventuali subemendamenti fino alle ore 19 di domani, mercoledì 12 giugno.

La Commissione conviene.

Il presidente PASTORE informa, quindi, la Commissione che l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1306 (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*), sarà compiuto in sede plenaria, secondo la richiesta avanzata in tal senso dal senatore Mancino.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra i presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Esso prevede, fra l'altro, misure relative all'adeguamento e al rinnovo della flotta peschereccia e alla pesca con reti derivanti, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte da norme comunitarie.

Ritenendo sussistenti i presupposti costituzionali, propone l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(795-B) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO riferisce alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, hanno migliorato il testo senza operare stravolgimenti all'impostazione della disciplina risultante dall'esame presso il Senato.

All'articolo 1 è stato aggiunto un comma 3, che prevede la facoltà di rivedere i programmi di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario, qualora i governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

All'articolo 2, comma 3, è stato aggiunto che la partecipazione alle riunioni del gruppo tecnico per il coordinamento e il monitoraggio è estesa anche alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative.

All'articolo 3, la Camera dei deputati ha stabilito la facoltatività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare in via transitoria in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale dei flussi.

All'articolo 4 si dispone che l'autorità diplomatica o consolare italiana, contestualmente al rilascio del visto di ingresso, consegni una comunicazione in lingua comprensibile allo straniero che illustri i suoi diritti e

doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia. Stabilisce poi che non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato oppure sia stato condannato per gravi reati.

Gli articoli 5 e 7 sono stati integrati con la previsione della sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

All'articolo 6, la Camera dei deputati ha eliminato l'esplicita previsione che l'onere della sistemazione alloggiativa ricada sul lavoratore e ha previsto che attraverso il regolamento attuativo si definiscano le condizioni in base alle quali i costi ricadano sullo straniero richiedente il permesso di soggiorno; una modifica che, a suo avviso, desta perplessità poiché dà luogo a incertezze applicative, così come la previsione della disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti per l'edilizia pubblica.

All'articolo 11, viene introdotta una diminuzione della pena per l'imputato che si adoperi affinché l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando nella raccolta di elementi di prova decisivi.

All'articolo 15, viene stabilito che l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi in cui verrebbe messa a repentaglio la vita o la salute dell'espulso.

All'articolo 17, si prevede l'istituzione di un elenco, presso le rappresentanze diplomatiche, in cui vengono inseriti i lavoratori di origine italiana. Si stabilisce inoltre che le regioni possano partecipare alla procedura di determinazione dei flussi di ingresso trasmettendo annualmente un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente indicazioni relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo, in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

All'articolo 18, la Camera dei deputati ha precisato che il godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale, pur al di fuori della vigenza di accordi di reciprocità, è condizionato alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito del contributo minimo.

All'articolo 22, fra le categorie di stranieri esclusi dalla disciplina, viene inserita quella degli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

All'articolo 23, il ricongiungimento familiare viene esteso ai genitori ultrasessantacinquenni, qualora i figli, nei paesi d'origine o di provenienza, siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

L'articolo 24 prevede il rilascio del permesso di soggiorno in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento. L'articolo 25 introduce una disciplina completa del permesso di soggiorno a minori stranieri, stabilendo che esso viene rilasciato al compimento della maggiore età quando il minore sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile.

L'articolo 30 reca misure di potenziamento del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, mentre al successivo articolo 32, in materia di procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, viene introdotta una procedura per il riesame delle decisioni adottate dalla Commissione territoriale. Si stabilisce inoltre la necessità di valutare le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti, in particolare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Sempre all'articolo 32 viene disciplinato il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati prevedendo forme di collaborazione fra enti locali e Ministero dell'interno.

Talune perplessità suscita la modifica introdotta dalla Camera relativamente alla dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, che si estende adesso al periodo di tre mesi antecedente la data di entrata in vigore della legge, anziché essere limitata ai periodi precedenti il 1° gennaio 2002.

L'articolo 34 prevede che le funzioni dello sportello unico per l'immigrazione continuano a essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. L'articolo 35 istituisce, presso il Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, mentre il successivo articolo 36 prevede l'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di funzionari esperti della Polizia di Stato.

Infine, l'articolo 38 adegua la copertura finanziaria del disegno di legge.

Il senatore GUERZONI osserva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, pur accogliendo parzialmente proposte avanzate dai Gruppi di opposizione in Senato, non consentono di rivedere il giudizio negativo espresso dalla sua parte politica sul disegno di legge che, a suo parere, scaturisce da un approccio culturale confuso.

Desti preoccupazione, in particolare, l'incapacità di contemperare la forte pressione migratoria con le esigenze che manifesta l'apparato produttivo del Paese ovvero di coniugare le esigenze di sicurezza e legalità con una politica di accoglienza, come è stato recentemente auspicato da alcune associazioni.

In definitiva, il disegno di legge non contribuirà a migliorare il governo dell'immigrazione, perché risponde esclusivamente a logiche elettorali e di propaganda politica, peraltro non confortate dalla risposta dei cittadini, come si può rilevare dagli esiti delle elezioni amministrative. Nei fatti, le misure che vengono introdotte finiranno per ostacolare l'immigrazione regolare di cui vi è bisogno da parte delle imprese, favorendo, al contrario, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che dà luogo all'insicurezza e alla criminalità. Emblematica, in questo senso, è la riproposizione di norme soppresse nel 1986, proprio perché si erano rivelate inefficaci e presupposto di continue sanatorie.

Il provvedimento corrisponde a una impostazione che concepisce l'immigrazione come limitata, di breve durata e non stabile, quindi una immigrazione non orientata all'integrazione. Vanno in questo senso le misure che riducono i diritti di libertà e le garanzie. Un esempio per tutti è l'impossibilità per lo straniero di presentare ricorso prima dell'emanazione del provvedimento di espulsione, che postula l'immediato accompagnamento alla frontiera: oltre a suscitare fondati dubbi di costituzionalità, ciò indurrà molti questori a soprassedere all'espulsione e a preferire la concentrazione degli stranieri nei centri di accoglienza per non rischiare di essere delegittimati da un successivo accoglimento del ricorso.

È evidente, prosegue l'oratore, che l'irrigidimento della disciplina sull'immigrazione determinerà una diversa composizione del flusso migratorio, nel senso che nel nostro Paese giungeranno le fasce meno giovani e meno professionalizzate dell'immigrazione, mentre l'immigrazione «migliore» si orienterà verso paesi in cui le condizioni di accoglienza sono più favorevoli.

Si sofferma quindi su alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in ordine alle quali la sua parte politica si riserva di proporre alcuni emendamenti. Anzitutto, giudica non opportuna la previsione di una ritorsione nei confronti degli Stati che non cooperino nella prevenzione e nella vigilanza volte ad ostacolare il rientro illegale di cittadini espulsi. Quanto alla prevista facoltatività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce in via transitoria i flussi migratori, sottolinea come essa si muova in direzione contraria alla proclamata volontà di favorire l'immigrazione regolare e ricorda che a tutt'oggi il Governo non ha ancora emanato il decreto annuale che determina le quote migratorie.

Quanto alla previsione dei rilievi fotodattiloscopici, a cui gli stranieri dovrebbero essere sottoposti, a suo avviso, solo quando vi siano fondati motivi, invita il Governo e la maggioranza a rinviare la misura a quando, come si dice, essa verrà adottata da tutto il mondo occidentale, ovvero a prevedere che a quei rilievi siano sottoposti tutti i cittadini italiani.

Domanda quindi al relatore e al rappresentante del Governo quali siano i parametri per il regolamento attuativo che dovrebbe definire le condizioni di riferimento per imputare i costi degli alloggi ai lavoratori.

Per quanto concerne il diritto del lavoratore extracomunitario a godere solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, sottolinea come al lavoratore italiano sia consentito di ricongiungere i periodi contributivi relativi a diversi rapporti di lavoro. Rileva quindi la difficoltà, per il lavoratore sessantacinquenne di cui si siano perse le tracce, di percepire benefici maturati anche in epoche molto lontane nel nostro Paese e l'assenza di regole concernenti l'ereditarietà dei diritti maturati.

Quanto all'articolo 25, concernente il permesso di soggiorno riconosciuto a minori affidati al compimento della maggiore età, egli ritiene che le disposizioni introdotte dalla Camera non chiariscono la condizione del minore prima che compia la maggiore età.

Il senatore EUFEMI si sofferma, in particolare, sulla questione del permesso di soggiorno rilasciato al compimento della maggiore età a minori affidati e sulla regolarizzazione della manodopera.

Pur apprezzando il notevole sforzo compiuto in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati in direzione di una maggiore tutela dei minori stranieri, esprime preoccupazione per gli effetti che potrebbe produrre la disposizione introdotta, che prevede la possibilità di concedere il permesso di soggiorno solo quando il minore sia stato ammesso in un progetto di integrazione per un periodo non inferiore a due anni. In particolare, vi è il rischio di incentivare l'immigrazione in età ancora più precoce, visto che l'unica possibilità di rimanere regolarmente dopo la maggiore età sarà connessa all'essere entrati in Italia prima dei quattordici anni. Ciò avrebbe gravi conseguenze sia rispetto alla tutela dei minori, essendo più pregiudizievole l'assenza dei genitori per un bambino di età inferiore ai quattordici anni che per un ragazzo di 16-17 anni, sia rispetto ai maggiori costi per la società italiana. A suo parere, per il futuro non è possibile ipotizzare un progetto di durata superiore ad un anno, mentre è necessaria una norma transitoria che riconosca il permesso di soggiorno a tutti i minori entrati in Italia prima del 31 dicembre 2001, che abbiano seguito un progetto di inserimento serio e continuativo.

Il testo in discussione, peraltro, nei fatti favorisce alcune etnie, punendone altre ugualmente meritevoli di attenzione, rischiando anche eccezioni di costituzionalità.

Per quanto concerne la regolarizzazione della manodopera, un tema sul quale si sono soffermate numerose dichiarazioni pubbliche, osserva che, particolarmente per le imprese agricole, sarebbe troppo oneroso attendere tre mesi per la regolarizzazione di un cittadino extracomunitario. Le quote di extracomunitari da indirizzare al lavoro dovrebbero essere commisurate alle necessità reali, anche per evitare incongruenze come quella che si è registrata nell'ultima occasione, quando alla provincia di Bolzano sono state assegnate tredicimila unità, mentre a quella di Torino ne sono andate soltanto trecento.

La sua parte politica ritiene opportuno accelerare l'esame del disegno di legge e auspica che, come dichiarato dal Presidente del Consiglio, esso possa essere perfezionato, così da realizzare un prodotto legislativo funzionale agli interessi della Nazione.

Il senatore VALDITARA osserva che, dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, il disegno di legge rafforza la sua impostazione conforme a quella cui sono improntate le direttive europee e le legislazioni di altri paesi. Le contestazioni a proposito di alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, come quella concernente l'introduzione dei rilievi dattiloscopici, appaiono del tutto strumentali se si tiene conto che lo stesso senatore Cambursano, appartenente a uno dei Gruppi dell'opposizione, aveva avanzato analoga proposta in occasione della precedente lettura in Senato.

Né sono condivisibili le considerazioni svolte dal senatore Guerzoni, il quale ritiene che con la nuova disciplina sarà favorita l'immigrazione clandestina ovvero una immigrazione dequalificata.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale chiede che si proceda rapidamente all'approvazione definitiva del disegno di legge e annuncia la sua opposizione a qualsivoglia emendamento.

Il relatore BOSCETTO esprime apprezzamento per gli interventi svolti in discussione generale e invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MANTOVANO ringrazia il relatore Boschetto per l'ampia e puntuale relazione, che ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi in ordine alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Dissente da chi ritiene che la nuova disciplina induca una immigrazione di minore qualità ed esprime stupore per chi ha manifestato riserve su modifiche che recepiscono proposte avanzate dalle stesse opposizioni, come quella sui rilievi dattiloscopici.

Quanto alle disposizioni in materia di permesso di soggiorno a minori affidati, ricorda che la Camera dei deputati ha accolto la proposta della stessa parte politica cui appartiene il senatore Eufemi, di ridurre da tre a due anni il periodo di partecipazione a progetti di integrazione sociale e civile, presupposto per la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Contrariamente a quanto paventato dal senatore Eufemi, l'innalzamento dell'età del minore cui verrebbe rilasciato il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età darebbe luogo ad un effetto richiamo di pseudominori. La soluzione cui è giunta la Camera dei deputati rappresenta, ad avviso del Governo, una soluzione equilibrata che è inopportuno rimettere in discussione, visto l'approfondimento che vi è stato sia in Commissione che in Assemblea.

In conclusione auspica una tempestiva approvazione del disegno di legge da parte del Senato.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di giovedì 13 giugno.

Il senatore GUERZONI chiede che sia fissato un termine più ampio, in considerazione dell'intenso lavoro parlamentare della settimana.

Il PRESIDENTE propone, allora, che il termine sia fissato alle ore 13 di venerdì 14 giugno.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1094) *Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*

– e voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 maggio scorso.

Il relatore FALCIER illustra un nuovo testo dell'emendamento 1.1 che, con il parere favorevole del rappresentante del Governo e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e risulta accolto.

Ritira l'emendamento 2.5, nonché, su invito del sottosegretario BRANCHER, l'emendamento 2.6, e illustra gli emendamenti 2.7, 2.8 (nuovo testo), 2.9 e 2.10. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 e parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 2.11.

Il sottosegretario BRANCHER esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, che invita a ritirare. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.8 (nuovo testo) ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.11 (nuovo testo), 2.7, 2.9 e 2.10.

L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 2.11 (nuovo testo), posto in votazione, è accolto. L'emendamento 2.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. L'emendamento 2.7, messo in votazione, è accolto, mentre viene respinto l'emendamento 2.3, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza del proponente.

L'emendamento 2.8 (nuovo testo) viene quindi posto in votazione ed è accolto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, è accolto anche l'emendamento 2.9, mentre l'emendamento 2.4 è respinto.

Il senatore VILLONE dichiara il suo consenso sulla proposta del relatore di stabilire una limitazione per i consiglieri regionali che siano nominati o eletti alla carica di componenti della Giunta, ma esprime perplessità sulla introduzione della nuova categoria della inidoneità, proposta con l'emendamento 2.10. Ritiene preferibile fare riferimento a un caso particolare di incompatibilità.

Il relatore FALCIER sottolinea che si tratterebbe di un caso particolare di incompatibilità, che verrebbe valutato *ex post* dal Consiglio regionale. Dal momento che, tuttavia, l'ipotesi sembra già disciplinata al comma 1, lettera *a*), del successivo articolo 3, ritira l'emendamento 2.10. Egli illustra, quindi, gli emendamenti 3.100, 3.4 e 3.5, che recepisce un'osservazione della Commissione giustizia.

Il sottosegretario BRANCHER invita il relatore a ritirare l'emendamento 3.5, ritenendo opportuno rimettere alle regioni la facoltà di adeguare alle singole realtà la fissazione di un ragionevole termine entro il quale deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità.

Il senatore VILLONE osserva che la mancanza di un termine certo inficerebbe l'efficacia della norma dal momento che il Consiglio potrebbe non far valere l'incompatibilità sulla base di accordi politici contingenti. Propone quindi di riformulare l'emendamento 3.5 prevedendo l'automatica decadenza dalla carica in caso di mancata opzione o mancata cessazione della causa di incompatibilità alla scadenza del termine massimo.

Il relatore FALCIER osserva che nella ipotesi di incompatibilità la fissazione di un termine massimo assume un rilievo più significativo rispetto al caso della ineleggibilità. Accogliendo la proposta del senatore Villone, presenta quindi un nuovo testo dell'emendamento 3.5 sul quale anche il sottosegretario BRANCHER esprime parere favorevole.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 3.7, evidenziando che in alcune regioni le leggi elettorali escludono l'incompatibilità della carica di sindaco di comuni minori con quella di consigliere regionale.

Il senatore VILLONE esprime dubbi circa la possibilità che la legge dello Stato possa demandare alla legge regionale la disciplina di una materia rientrante fra quelle di competenza esclusiva.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'esame dei restanti emendamenti all'articolo 3 in vista di un ulteriore approfondimento.

Il relatore FALCIER illustra l'emendamento 4.100 che recepisce tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4 ad eccezione degli emendamenti 4.9, 4.16A e 4.8.

Per quanto concerne l'emendamento 4.9, ritiene che la disposizione potrebbe essere accolta se si facesse riferimento alla legge regionale e non allo statuto.

Il senatore VILLONE esprime soddisfazione per la proposta del relatore, che recepisce alcuni emendamenti avanzati dalla sua parte politica. Si associa il senatore VITALI.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 4.16A, volto a prevedere la limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente.

Il sottosegretario BRANCHER invita a ritirare l'emendamento 4.8, che tratta materia non riconducibile al sistema elettorale.

Il presidente PASTORE, infine, rileva che l'emendamento 5.0.1 risulta ultroneo dal momento che l'articolo 122 della Costituzione si riferisce esclusivamente alle regioni a statuto ordinario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore VITALI, si conviene di prorogare fino alle ore 19 di venerdì 21 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 1187 (devoluzione di competenze legislative esclusive alle regioni). Si conviene, inoltre, di convocare il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, possibilmente per una delle sedute programmate per la settimana prossima, perché renda le proprie comunicazioni circa gli indirizzi programmatici del Governo in tema di riforme istituzionali.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1094**Art. 1.****1.1**

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con legge dello Stato sono disciplinati i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali.».

1.1 (nuovo testo)

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato.».

Art. 2.**2.5**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «in materia», inserire le seguenti: «di incapacità elettorale e».

2.1

STIFFONI

2.11

PASTORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in materia di incandidabilità» inserire le seguenti: «per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.».

2.11 (nuovo testo)

PASTORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in materia di incandidabilità» inserire le seguenti: «per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione.».

2.2

MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) non operatività delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità medesima entro un termine che le leggi regionali fissano in un intervallo compreso tra due e sei mesi anteriori alla data di scadenza ordinaria del Consiglio regionale o, qualora eletti, del Presidente della Giunta o della Giunta regionale, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato del candidato.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio o, qualora eletti, di cessazione anticipata dalla carica di Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale, la causa di ineleggibilità deve essere rimossa entro i sette giorni successivi al decreto di scioglimento od al verificarsi della cessazione dalla carica.».

2.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b, sopprimere le parole: «o altro termine anteriore altrimenti stabilito».

2.7

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».

2.3

TURRONI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione a soggetto terzo della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;».

2.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «propri componenti» inserire le seguenti: «e del Presidente della Giunta».

2.8 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «propri componenti» inserire le seguenti: «e del Presidente della Giunta eletto direttamente, garantendo comunque l'esercizio delle rispettive funzioni fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi».

2.9

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, degli altri componenti della stessa Giunta».

2.4

TURRONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo i principi stabiliti nel proprio statuto».

2.10

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) previsione delle cause di inidoneità alla nomina o all'elezione, da parte dei consiglieri regionali, alla carica di componenti della Giunta diversi dal Presidente.».*

Art. 3.**3.100**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «idoneo» con l'altra «susceptibile», conseguentemente sostituire le parole: «a compromettere» con le parole «di compromettere».

3.2

TURRONI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) attribuzione a soggetto terzo della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi».*

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «propri componenti,» inserire le seguenti: «del Presidente della Giunta e degli altri componenti della stessa,».

3.6

PASTORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «propri componenti,» inserire le seguenti: «e del Presidente».

3.4 (nuovo testo)

IL RELATORE

3.6 (nuovo testo)

PASTORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «propri componenti,» inserire le seguenti: «del Presidente della Giunta eletto direttamente, garantendo comunque l'esercizio delle rispettive funzioni fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi».

3.3

TURRONI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo i principi stabiliti nel proprio statuto».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di un termine», inserire le seguenti: «, comunque non superiore a sessanta giorni,».

3.5 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di un termine», inserire le seguenti: «, comunque non superiore a sessanta giorni,». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «decorso il termine, la mancata opzione o la mancata cessazione della causa di incompatibilità, determina comunque la decadenza dalla carica».

3.1

STIFFONI

3.7

PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 65 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole: «Il presidente» sono sostituite con le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali, il presidente».

Art. 4.**4.100**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione dei consiglieri regionali e del presidente della giunta regionale nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto;

c) divieto di mandato imperativo».

4.2

MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione dei consiglieri regionali e, eventualmente, del Presidente e di altri componenti della Giunta regionale, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) divieto di mandato imperativo».

4.11

IL RELATORE

4.14

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché» a: «Giunta regionale» con le seguenti: «e dei consiglieri regionali,».

4.5

TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: «nonché dei Consiglieri regionali» inserire le seguenti: «ed il loro numero».

4.16

VILLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e, eventualmente, di altri componenti della Giunta regionale».

4.6

TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: «seguenti principi fondamentali» aggiungere le seguenti: «e della forma di governo prescelta».

4.17

VILLONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e».

4.1

MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, DENTAMARO, PETRINI

4.7

TURRONI

4.18

VILLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.13

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «contestualità dell'elezione» con le seguenti: «contemporaneità dell'elezione diretta, ove ricorra,».

4.12

IL RELATORE

4.15

PASTORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'elezione» inserire le seguenti: «diretta, ove ricorra».

4.3

BASSANINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto».

4.4

BASSANINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « se la Regione non si avvale delle facoltà di derogare al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione».

4.9

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto regionale, nel caso in cui adotti l'ipotesi, prevista in via derogatoria dall'articolo 122 della Costituzione, di una elezione del presidente della regione secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, deve comunque prevedere termini temporali brevi per l'elezione del Presidente e per la nomina della Giunta».

4.16A

PASTORE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la lettera:

«*b-bis*) previsione della limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;».

4.8

TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*d*) esclusione dall'obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati per i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare.»

Art. 5.**5.0.1**

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, ANDREOTTI, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni a statuto speciale.»

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 4-bis.100 che sembra comportare maggiori oneri senza indicare la corrispondente copertura finanziaria. Segnala, altresì, gli emendamenti 9.203 (che dispone la soppressione del limite massimo di spesa previsto nel testo) e 9.0.100 per i quali occorre valutare la sussistenza di effetti compensativi tra gli oneri recati e le maggiori entrate derivanti dal provvedimento. Ritiene, infine, necessario valutare gli effetti degli emendamenti 4-bis.103, 7.105, 7.293 e 9.9 (per il quale occorre acquisire conferma della sussistenza di adeguate risorse disponibili),

nonché valutare se l'emendamento 8.0.100 sia configurabile come limite massimo di spesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il senatore IZZO esprime una valutazione favorevole sull'emendamento 9.0.100.

Il relatore VIZZINI illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4-bis.100 e 9.0.100, nonché parere contrario sull'emendamento 4-bis.103.

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 7.105 e 7.293 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo le parole: «i proventi» sia inserita la seguente: «netti», nonché sull'emendamento 8.0.100 a condizione che le parole: «pari a» siano sostituite dalle seguenti: «stabilito nella misura massima di».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, nonché sull'emendamento 9.203 nel presupposto che l'onere ad esso connesso sia comunque inferiore alle maggiori entrate derivanti dal provvedimento».

Posta, quindi, ai voti, tale proposta di parere è accolta dalla Commissione.

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 e ad articoli aggiuntivi all'articolo 6. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame e rinvio dell'emendamento 2.267)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fornisce preliminarmente chiarimenti in merito ad alcune questioni sulle quali precedentemente non era stata fornita risposta. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, osserva che la norma di trasferimento delle funzioni previste non comporta oneri a carico delle regioni, in quanto si tratta di opere il cui finanziamento già è previsto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per quanto riguarda l'articolo 7, lettera

s), punto 1, ritiene che la norma non determina minori introiti, rimanendo ferma comunque, in caso di condotta colpevole delle imprese, la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni. La modifica si inserisce peraltro in una complessiva ridefinizione delle garanzie fideiussorie che prevedono, ad esempio, un aumento delle stesse nei casi di ribassi d'asta di elevata percentuale. Per quanto riguarda il punto 3, ritiene che i costi derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali debbano essere ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere. In merito all'articolo 14, fa presente che l'installazione nelle autostrade di reti di protezione sui viadotti e cavalcavia non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto detti oneri sono a carico delle società concessionarie. Tale interpretazione si evince, anche, dal secondo capoverso che esclude l'applicazione della norma in questione ai lavori per i quali il soggetto affidatario è già stato individuato alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 15, fa presente che lo stesso è stato inserito con un emendamento del Governo e concerne la riprogrammazione dei residui dell'ANAS. Segnala, a tale proposito, che la norma non comporta oneri aggiuntivi per l'Erario in considerazione del fatto che le disposizioni vigenti già assicurano all'ANAS l'impegnabilità anche per gli esercizi futuri. Precisa, inoltre, che le disposizioni riguardano risorse già acquisite al bilancio dell'Ente nazionale per le strade, volte a consentire lo smobilizzo e l'immediata utilizzazione per altre finalità istituzionali di somme originariamente destinate a progetti non realizzati per cause sopravvenute e non più realizzabili, che rimarrebbero altrimenti vincolate ai progetti medesimi. Le norme in argomento andrebbero pertanto ad integrare le disponibilità dell'ANAS, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 22, il Sottosegretario, segnala che, per il recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, gli oneri vengono quantificati in ragione di 250.000 euro per la traduzione del testo dei diciassette annessi alla Convenzione stessa. Propone, pertanto, di introdurre una clausola di copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione all'articolo 27, conferma che lo stesso, introdotto durante l'esame del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, nel prevedere condizioni di maggior favore nel prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per talune categorie di assegnatari rispetto a quelle previste dalla legge n. 560 del 1993, determina effetti negativi sulla finanza pubblica. Dichiarata pertanto, l'avviso contrario del Governo. Con riferimento all'articolo 28, segnala che, al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato, andrebbe esplicitato che ai componenti dei previsti organi collegiali non è dovuto alcun compenso, né alcun rimborso spese. In merito all'articolo 29, introdotto durante l'esame del provvedimento alla Camera, fa presente che la norma è volta, in sostanza, a rifinanziare per l'anno 2002 l'articolo 8, comma 3, della legge n. 140 del 1999. Osserva, al riguardo che tale disposizione ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 10 miliardi di lire a decorrere dall'anno 1999 quale dotazione del

fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune. Dette risorse sono state ripartite tra le regioni interessate con decreto 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dei trasporti, e vengono trasferite alle regioni stesse in quote annuali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. A tale proposito, il comma 2 prevede che il trasferimento alle regioni delle risorse in argomento avvenga in unica soluzione, per complessivi 180 milioni di euro. A tale riguardo, posto che le risorse stanziare dall'articolo 8 della legge n. 140 del 1999 ammontano a complessivi 200 miliardi di lire, pari a 103,291 milioni di euro, e che sono state in parte già trasferite, si fa rilevare che la disposizione, nel fissare in 180 milioni di euro l'importo delle risorse da trasferire, si traduce di fatto in un rifinanziamento della citata norma. Relativamente alla copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 2, fa presente che l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per la copertura degli oneri eccedenti la predetta autorizzazione di spesa, pari a 177,418 milioni di euro per l'anno 2002, sottrae risorse destinate ad altri interventi, che sarebbero di conseguenza necessariamente sacrificati. In relazione al comma 5, dell'articolo 29, che risulta non correttamente formulato, sarebbe opportuno sostituire le parole: «Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge n. 488 del 1999 e quelle previste dalla presente legge» con le seguenti: «Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e quelle previste dal presente articolo». Per quanto riguarda l'articolo 34, rileva che il tenore della disposizione non consente di individuare gli effetti a carico del bilancio dello Stato (in ragione del depauperamento del patrimonio pubblico), nonché dei bilanci dei Comuni. Certamente, ne deriva un notevole impoverimento del patrimonio pubblico, anche in relazione alla diversa tendenza normativa, volta a valorizzare tale patrimonio, di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 e al decreto-legge n. 63 del 2001. Con riferimento all'articolo 36, comma 3, fa presente che fino alla definitiva individuazione e disciplina dei servizi di trasporto ferroviario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, sono definiti con contratto di servizio con la società Trenitalia Spa i relativi obblighi di servizio pubblico ed i conseguenti oneri a carico dello Stato. Al riguardo, afferma che gli oneri di servizio pubblico derivanti alla società in questione dall'applicazione della legislazione vigente trovano attualmente compensazione mediante i trasferimenti di parte corrente da parte dello Stato, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1539, 1540, 1541, 1542 e 1543 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È da ritenere che il mantenimento degli obblighi relativi a carico dello Stato, mediante la stipula di un'apposita convenzione per la regolamentazione dei servizi previsti dal predetto articolo 36, non determini, di per sé, maggiore onerosità per il bilancio dello Stato, atteso che gli importi iscritti in bilancio sui predetti capitoli sono stati commisurati all'ammontare degli obblighi di servizio sulla base delle risultanze del

piano d'impresa della società Trenitalia Spa. Per quanto riguarda il comma 7 del medesimo articolo 36, il Sottosegretario segnala che il comma in esame dispone l'abrogazione della disposizione della legge finanziaria per il 2001 che trasferiva direttamente in proprietà alle Ferrovie dello Stato Spa le infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, limitatamente alle regioni che avessero stipulato gli accordi di programma, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997; tali infrastrutture sono trasferite alle regioni territorialmente competenti. Detta disposizione non comporta oneri per i bilanci regionali. Per quel che concerne le risorse da destinare al potenziamento delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, la norma non prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma demanda ad una successiva intesa generale quadro la quantificazione delle risorse necessarie, che saranno reperite o con fondi già disponibili, ovvero con successivo provvedimento legislativo. In relazione all'articolo 36, comma 8, si esprime in senso conforme all'osservazione formulata dal relatore. In relazione all'articolo 37, comma 1, dichiara che le relative risorse sono finalizzate all'acquisto di strutture informatiche e sistemi informativi rappresentanti spese di investimento; pertanto, la relativa copertura finanziaria, che è assicurata a valere sulle risorse di conto capitale (tabella B della vigente legge finanziaria), deve ritenersi idonea. Per quanto riguarda l'articolo 38, fa presente che il previsto obbligo di installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni sulle strade e autostrade non determina maggiori oneri a carico della pubblica amministrazione, tenuto conto che tale obbligo si applica soltanto ai lavori affidati successivamente all'entrata in vigore della legge e non anche a quelli già appaltati, nel qual caso la norma avrebbe potuto comportare un incremento dei corrispettivi inerenti ai contratti vigenti. Per quanto concerne, infine, il comma 1 dell'articolo 39, come già rappresentato in sede di esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il Sottosegretario ritiene opportuno esplicitare, al fine di escludere possibili effetti negativi per la finanza pubblica, che la proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili, preordinata alla realizzazione degli interventi di riparazione, non dà diritto ad alcun indennizzo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge n. 61 del 1998, per il periodo iniziale di occupazione.

Il presidente AZZOLLINI sospende la seduta al fine di consentire al relatore di predisporre una proposta di parere.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,15.

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare le osservazioni e le proposte formulate, nella precedente seduta, dal senatore Morando con riferimento all'articolo 10 del disegno di legge, preannuncia che, al termine del dibattito, sottoporrà al voto della Commissione la proposta di chiedere, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento, elementi informativi alla Corte dei conti.

Il senatore CADDEO, in merito all'articolo 10, fa presente che, non solo vengono meno i risparmi previsti dalla finanziaria, ma si avviano lavori pubblici di grande rilievo, coprendone solo la spesa per interessi. Si crea, pertanto, per la quota capitale, un debito fuori bilancio e quindi fuori controllo, attraverso un sistema di finanziamento che costituisce un precedente pericoloso e che potrà essere invocato anche per altre fattispecie. Ribadisce, pertanto, la necessità che su tale ipotesi di copertura finanziaria venga richiesto un referto alla Corte dei Conti. Preannuncia il proprio voto contrario su una eventuale proposta di parere favorevole sull'articolo 10 non accompagnata dal richiesto supporto tecnico-contabile.

Il presidente AZZOLLINI, pur riconoscendo che le questioni sollevate in merito all'articolo 10 sono di grande rilievo, osserva, tuttavia, che il Governo non ha mancato di fornire delle risposte e, quindi, non ha eluso i rilievi sollevati. Ad avviso del Governo, infatti, si tratta di intervenire su disposizioni che nella legge finanziaria non incidevano né sui saldi né sull'indebitamento della pubblica amministrazione, ma solo sul fabbisogno, rendendo quindi corretta una copertura finanziaria relativamente al solo onere per interessi.

Il senatore CADDEO ritiene che non siano corrette le risposte fornite dal Governo e ritiene a suo avviso, che, le disposizioni dell'articolo 10, essendo, tra l'altro, contenute in un disegno di legge collegato alla legge finanziaria, modifichino i saldi fissati nell'articolo 1 della stessa legge finanziaria.

Il senatore PIZZINATO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Caddeo e rileva che, con norme come l'articolo 10, si sta procedendo in senso contrario agli impegni assunti in sede comunitaria con riferimento al debito pubblico.

Il senatore MICHELINI ritiene che non sia corretto il comportamento assunto dal Governo, che affronta il problema dell'articolo 10 come una mera questione di cassa e copre solo l'onere per gli interessi dell'emissione dei titoli del debito pubblico. Non solo sarebbe opportuno domandarsi quale norma abbia autorizzato tale emissione, ma occorrerebbe, semmai, procedere alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10.

Il senatore RIPAMONTI si associa alle considerazioni svolte dai senatori dell'opposizione che lo hanno preceduto e, rileva, inoltre, che la possibilità prevista per i concessionari di affidamento di appalti con il sistema della trattativa privata, incide sull'economicità e sulla trasparenza dei conti pubblici.

Il senatore VIZZINI osserva che il Governo ha il diritto di dare alle sue risposte il contenuto che giudica più opportuno e di chiedere alla sua

maggioranza di esprimersi favorevolmente. Ritiene, tuttavia, che un approfondimento sul meccanismo di copertura dell'articolo 10 dovrà comunque essere svolto, in quanto la linea del Governo può essere accettabile con riferimento al provvedimento in esame, ma potrebbe non essere condivisa ove riproposta in modo sistematico. Nel preannunciare quindi un voto favorevole su una eventuale proposta di parere favorevole sull'articolo 10, invita i colleghi dell'opposizione a valutare positivamente tale disponibilità ad un approfondimento per il futuro.

Il senatore CADDEO, nel ricordare che una modalità di copertura analoga è già stata utilizzata recentemente in una disposizione in materia di rateizzazione dei crediti dell'INPS, segnala che questo meccanismo svuota di contenuto il ruolo di controllo della Commissione bilancio con inevitabili conseguenze sui conti pubblici, e, in particolare sul fabbisogno, sul cui andamento – non a caso – sono stati recentemente mossi rilievi da parte del Governatore della Banca d'Italia.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la proposta di chiedere, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento, elementi informativi alla Corte dei conti sull'articolo 10 del disegno di legge, posta ai voti, non è approvata.

Il relatore GRILLOTTI illustra, quindi, la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 7, lettera p), numeri 1 e 2, sull'articolo 27, nonché sul comma 5 dell'articolo 34.

Esprime, altresì, parere di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che:

a) nell'articolo 2, comma 4 e nell'articolo 28 venga introdotta una disposizione volta a escludere compensi o rimborsi spese per i componenti dei previsti organi collegiali;

b) nell'articolo 2, comma 9, venga previsto che gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari siano posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi;

c) nell'articolo 6, il comma 3 venga sostituito dal seguente: «Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi e diritti di cui al comma 2 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento;

d) nell'articolo 7, lettera i), numero 3, venga introdotta una disposizione volta ad escludere gli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi della legge n. 410 del 2001;

e) nell'articolo 7, lettera p), numero 3, venga introdotta una clausola di invarianza degli oneri;

f) nell'articolo 7, lettera s), numero 3, gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali vengano ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere;

g) nell'articolo 22 venga introdotto il seguente comma: «3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

h) nell'articolo 36, comma 8, sostituire le parole: "presente articolo" con le altre: "comma 5";

i) nell'articolo 39, comma 1, venga introdotta una disposizione volta ad escludere il diritto ad alcun indennizzo per la proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni;

j) nel comma 4 dell'articolo 17, nel comma 3 dell'articolo 18 e nel comma 2 dell'articolo 20, sostituire le parole: "valutato in" con le seguenti: "pari a"».

Il senatore CADDEO dichiara il proprio voto contrario su tale proposta, in quanto la Commissione non ha accolto la richiesta di acquisire un referto della Corte dei conti, con una decisione grave, che introduce forti elementi di criticità nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere.

La proposta di parere formulata dal relatore GRILLOTTI posta ai voti viene quindi approvata a maggioranza.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver espresso parole di elogio per l'impegno profuso dalla Commissione nell'esame delle questioni emerse in merito ai profili di copertura connessi con l'articolo 10, propone di dedicare una prossima seduta a questioni relative alle modalità di copertura delle leggi di spesa, in un'ottica di più ampio respiro. Ritene, peraltro, che in quella sede la Commissione potrà anche decidere di avvalersi dell'ausilio di organismi istituzionalmente competenti nelle materie tecnico-contabili, non delegando le decisioni di propria competenza, o sottraendosi alle proprie responsabilità, ma affrontando nel merito le questioni, al fine di assumere decisioni con la massima consapevolezza.

Dopo interventi dei senatori CURTO e CADDEO, volti ad esprimere soddisfazione per l'iniziativa proposta dal Presidente, prende la parola il senatore VIZZINI per ribadire la necessità che la Commissione svolga un approfondimento su tali questioni, senza con ciò abdicare alle competenze costituzionalmente attribuitele come qualcuno paventa. Auspica che

vengano raggiunte le opportune intese, anche in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppi parlamentari, affinché i lavori della Commissione possano svolgersi in modo meno frenetico e si possano trovare quindi gli opportuni spazi per soddisfare tali esigenze di approfondimento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 2002 recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 2.89, 2.90, 2.91, 2.110, 2.195, 2.196, 2.197, 2.216, 5.2 (limitatamente alle lettere f e m) e 6.0.1 che sembrano comportare maggiori oneri senza prevedere la relativa copertura finanziaria. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.25, 1.43, 2.7, 2.10, 2.11, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.47, 2.49, 2.94, 2.133, 2.138, 2.148, 2.165, 2.267, 2.273, 3.15, 3.23, 3.24, 3.25, 3.33, 3.35, 3.42, 3.43, 5.2 (ad eccezione delle lettere f e m), 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10/1, 5.12 (lettere b e c), 6.1, 6.18 e 6.24. In merito agli emendamenti 2.75, 2.201, 2.202, 2.203, occorre acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse ivi indicate, verificando altresì se le relative somme non siano state già impegnate. In merito all'emendamento 5.11 (nuovo testo) occorre, inoltre, valutare gli effetti finali del comma 1-bis, nonché l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri nel comma 1-ter. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare, infine, gli emendamenti 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.85, 2.86, 2.87, 2.93, 2.98, 2.102, 2.106, 2.108, 2.109, 2.111, 2.114, 2.116, 2.117, 2.171, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.89, 2.90, 2.91, 2.195, 2.196, 2.197, 2.216 e 5.2. In merito all'emendamento 6.0.1, ritiene che esso non comporti oneri aggiuntivi, sebbene la formulazione andrebbe integrata con le seguenti parole: «in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908».

Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 2.7, 2.10, 2.49, 2.133, 2.138, 2.148, 3.25, 3.33, 3.43, 5.12, 6.18, 6.24, 2.76, 2.77, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.86, 2.87, 2.93, 2.98, 2.106, 2.171, 6.29, 6.30, 6.31 e 6.32. Sull'emendamento 2.75, fa presente che le risorse del fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 96 del 1993 vengono annualmente ripartite dal CIPE secondo gli importi indicati nella tabella F. Si rimette alla Commissione in merito agli emendamenti 1.25, 2.165, 2.85 e 6.34. Propone di accantonare l'esame dell'emendamento 2.267 per effettuare ulteriori approfondimenti dei connessi profili finanziari.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sugli emendamenti sui quali il rappresentante del Governo, rimettendosi alla Commissione, non ha evidenziato profili critici di copertura. Sugli emendamenti 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 2.86 e 2.87, propone di esprimere avviso favorevole in coerenza con il parere reso sul testo. Sull'emendamento 5.11 (nuovo testo) ritiene condivisibile l'osservazione del relatore in merito all'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri, mentre giudica necessario condizionare il parere sull'emendamento 6.0.1 con l'integrazione indicata dal rappresentante del Governo.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.89, 2.90, 2.91, 2.195, 2.196, 2.197, 2.216, 5.2, 2.7, 2.10, 2.49, 2.133, 2.138, 2.148, 3.25, 3.33, 3.43, 5.12, 6.18, 6.24, 2.76, 2.77, 2.93, 2.98, 2.106 e 2.171.

Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 5.11 (nuovo testo) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che nel comma 1-ter venga introdotta una clausola di invarianza degli oneri e sull'emendamento 6.0.1 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano infine aggiunte le seguenti parole: «in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame dell'emendamento 2.267 è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

88^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i direttori generali del Ministero per i beni e le attività culturali, dottoressa Rummo e dottor De Simone.

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1167) GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore ASCIUTTI ricorda che il disegno di legge in titolo nasce da un impegno assunto dalla Commissione lo scorso autunno, allorchè una delegazione dello stesso si recò in Campania nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. In quell'occasione, la delegazione della Commissione ebbe infatti fra l'altro modo di visitare i suggestivi scavi archeologici di Pompei ed Ercolano e verificare nel contempo il funzionamento della Sovrintendenza autonoma di Pompei, la prima ad essere dotata in via sperimentale di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, traendone utili spunti per una successiva iniziativa legislativa.

A partire dal 1998, la Sovrintendenza di Pompei ha infatti la diretta disponibilità non solo delle somme assegnate dal Ministero (che ormai si fa carico essenzialmente delle spese per il personale), ma anche e soprattutto dei propri proventi esterni inclusi gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi, dai biglietti di ingresso, dalle *royalties*, dalle concessioni. Ciò ha fatto sì che essa passasse dal contributo annuo ordinario del Ministero di

lire 4.800.000.000 (di cui la metà finalizzata al pagamento al personale delle indennità accessorie) ad un'entrata che nel 2000 è stata pari a lire 34.000.000.000 ed è destinata ad aumentare.

L'attribuzione dei fondi alla contabilità diretta della Sovrintendenza ha altresì consentito un netto abbattimento dei tempi medi di pagamento delle fatture ed una maggiore snellezza nella programmazione della spesa: ovviamente, nell'ambito del bilancio preventivo approvato, essa può infatti assumere o modificare impegni nel corso di tutto l'anno solare con una semplice deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, mentre precedentemente doveva attendere la formale comunicazione dell'assegnazione del finanziamento annuale da parte del Ministero, che generalmente non arrivava prima del mese di luglio.

La concessione dei servizi di biglietteria ha poi permesso di eliminare le tradizionali «code» agli ingressi, controllare il rapporto effettivo fra numero e tipi di biglietti emessi e numero e tipo di visitatori, nonché aumentare – anche in virtù dell'introduzione di biglietti cumulativi – il numero dei visitatori degli scavi meno noti e conseguentemente gli incassi.

Nonostante il nuovo impianto legislativo abbia senz'altro contribuito ad una più efficace gestione dei siti archeologici in questione, nel corso del sopralluogo la delegazione della Commissione ha tuttavia registrato alcuni profili critici.

L'elemento di maggiore debolezza appare essere quello relativo alla gestione del personale, atteso che esso dipende ancora completamente (per remunerazione, incentivi, qualifiche e trasferimenti) dal Ministero e si caratterizza peraltro per un alto tasso di conflittualità sindacale.

La delegazione della Commissione ha pertanto raccolto l'auspicio che, in futuro, si possa agire sul recupero di professionalità dell'attuale organico consentendo l'attribuzione di mansioni superiori ai dipendenti che ne hanno caratteristiche e capacità, premi ed incentivi per i più meritevoli, aggiornamento e formazione per l'attribuzione di mansioni superiori.

Inoltre, sono emerse difficoltà nella progettazione: il repentino passaggio da un *budget* di circa lire 2.500.000.000 (al netto delle spese per il personale) ad un *budget* 8-10 volte superiore impone infatti un significativo lavoro di sostegno alle figure del progettista e del responsabile unico del procedimento.

Inadeguata è apparsa altresì la composizione del consiglio di amministrazione, attualmente costituito da tre membri potenzialmente in relazione gerarchica fra loro: il sovrintendente, il direttore amministrativo e il funzionario più elevato in grado in servizio presso la sovrintendenza.

La delegazione ha infine raccolto l'auspicio che siano consentite consulenze specialistiche, non solo di tipo «scientifico-tecnico», ma anche e soprattutto di tipo «tecnico organizzativo e gestionale», nonché di ordine giuridico legale soprattutto sul versante del diritto internazionale.

Per quanto riguarda poi in particolare la situazione specifica di Ercolano, nel corso del sopralluogo la delegazione della Commissione ha raccolto utili elementi per favorire un incremento dell'affluenza turistica (attualmente attestata intorno ai 250.000 visitatori l'anno, che potrebbero tut-

tavia salire ad 1.000.000, con opportuni interventi). Nel corso dell'incontro con il sindaco, professoressa Luisa Bossa, registrava altresì la condizione disastrosa dell'amministrazione comunale sciolta per infiltrazioni camorristiche nel 1995. Il sindaco illustrava poi la situazione delle ville vesuviane ed in particolare di Villa Favorita, attualmente di proprietà del Ministero della giustizia-ramo guerra, che tuttavia non la utilizza se non marginalmente, né provvede adeguatamente alla sua manutenzione: auspicava pertanto un significativo impegno di tutte le amministrazioni dello Stato affinché il Ministero della giustizia ne ceda la proprietà e la Villa possa essere sfruttata per finalità proprie della comunità locale. Al riguardo, il Presidente relatore informa di essersi attivamente impegnato per ottenere la cessione di Villa Favorita da parte del Ministero della giustizia e di aver ottenuto assicurazioni in tal senso da parte governativa. Tuttavia, poiché nonostante i solleciti effettuati, non si è ancora giunti alla formalizzazione della consegna da parte della Direzione generale del Demanio, egli comunica di aver personalmente investito della questione il ministro Tremonti, affinché la Villa sia al più presto restituita alla sua originaria bellezza e al pubblico godimento della collettività.

Il Presidente relatore si dichiara conclusivamente lieto che, all'esito del sopralluogo, sia stato presentato dai senatori Girfatti ed altri un disegno di legge *ad hoc* per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei.

In tale contesto, dichiara di condividere l'obiettivo di riorganizzare il personale, potenziare i meccanismi di aggiornamento e formazione degli addetti, nonché espletare i concorsi ed affidare ai privati un numero crescente di servizi. Analogamente, appaiono urgenti ed indifferibili interventi di recupero del patrimonio edilizio dei comuni dell'area vesuviana, nonché alcuni specifici interventi infrastrutturali nella città di Ercolano.

Tali iniziative, senz'altro condivisibili nel merito, devono peraltro coordinarsi con l'imminente riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali ed in tal senso egli auspica uno stretto coordinamento con il Ministero al fine di individuare gli strumenti normativi più idonei allo scopo.

Raccomanda quindi una sollecita approvazione del disegno di legge in esame, sia pure con gli aggiustamenti che si renderanno indispensabili.

Ha quindi brevemente la parola il sottosegretario SGARBI, il quale conviene con il presidente-relatore che il disegno di legge in titolo debba essere armonizzato con l'imminente delega per la riorganizzazione del Ministero, nell'ambito della quale egli assicura, peraltro, che sarà senz'altro tenuto conto della specificità dell'area vesuviana e della necessità di rivedere alcuni profili della sovrintendenza autonoma di Pompei. In tal senso, dà atto alla Commissione di aver evidenziato – all'esito del sopralluogo svolto in Campania – profili critici di indubbia rilevanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1289) Calogero SODANO ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio scorso, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, nessuno aveva chiesto di intervenire in discussione generale.

Ha quindi la parola il sottosegretario SGARBI, il quale dichiara di condividere le finalità sottese al provvedimento, del quale occorre tuttavia considerare la compatibilità con l'autonomia della regione siciliana in materia di beni culturali. Considerato peraltro che nell'area in questione il vincolo paesistico ha dato risultati positivi, nonostante le ricorrenti polemiche strumentali, si esprime in senso decisamente favorevole al progetto di valorizzazione cui è volto il disegno di legge.

Su proposta del presidente ASCIUTTI, la Commissione delibera quindi di fissare a giovedì prossimo, 13 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio scorso, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, si era svolta la discussione generale ed agli intervenuti aveva replicato il relatore Compagna.

Ha quindi la parola il sottosegretario SGARBI, il quale manifesta il proprio convinto assenso all'iniziativa in oggetto.

Su proposta del presidente ASCIUTTI, la Commissione delibera quindi di fissare a giovedì prossimo, 13 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di Direttori generali del Ministero per i beni e le attività culturali

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione in titolo, dando il benvenuto alla dottoressa Rummo e al dottor De Simone, rispettivamente di-

rettore generale per il cinema e direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ha anzitutto la parola la dottoressa RUMMO, la quale ricorda che la direzione generale per il cinema è operativa dal maggio 2001, allorchè è stata data definitiva configurazione all'amministrazione dello spettacolo con l'istituzione di due distinte direzioni generali del Ministero competenti su due settori (cinema e spettacolo dal vivo) precedentemente accorpati dapprima nel Ministero per il turismo e lo spettacolo, indi presso il dipartimento dello spettacolo della Presidenza del consiglio dei ministri e più recentemente nell'analogo dipartimento presso lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali.

La direzione generale, che si articola in cinque servizi, si occupa prevalentemente di sostegno e promozione della cultura cinematografica italiana, di sostegno alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografico, nonché di apertura di nuove sale e di revisione delle opere cinematografiche. Non opera invece presso la direzione generale l'Osservatorio per lo spettacolo, trasferito al Segretariato generale.

Dopo essersi soffermata sui criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata alle attività cinematografiche, la dottoressa Rummo riferisce in particolare delle attività di promozione dell'attività cinematografica che riguardano, oltre a festive, rassegne, convegni e corsi di formazione, anche enti tradizionalmente afferenti al Ministero e la cui nuova struttura societaria non pregiudica il protrarsi del finanziamento statale (Cinecittà Holding, Scuola nazionale di cinema, Biennale di Venezia-Sezione cinema).

Quanto alla produzione, ella riferisce che il Ministero opera da una parte un sostegno selettivo indirizzato ai film giudicati di interesse culturale nazionale dalla Commissione consultiva per il cinema e, dall'altra, un sostegno generalizzato a tutti i film, attraverso un finanziamento a tasso agevolato. Specifiche agevolazioni sono poi concesse alle opere prime e seconde, in misura non inferiore a 15 l'anno. Inoltre, sono previsti contributi sugli incassi, in misura inversamente proporzionale agli incassi stessi, al fine di favorire la produzione di film di qualità che restino fuori dei maggiori circuiti commerciali.

Anche per quanto riguarda la distribuzione, sono previsti finanziamenti a tasso agevolato, nella misura del 25 per cento del costo preventivato del film.

Quanto infine al sostegno all'esercizio, sono previsti contributi in conto interessi e in conto capitale.

La dottoressa Rummo osserva, conclusivamente, che si tratta di un'attività assai centralizzata che, con particolare riferimento alla produzione e alla distribuzione, così come al riconoscimento, difficilmente può essere decentrata. Le attività relative all'esercizio cinematografico possono invece conoscere, a suo giudizio, un coinvolgimento maggiore degli enti locali e delle strutture decentrate dello Stato. Né va dimenticato che il 75 per cento della distribuzione cinematografica europea riguarda

attualmente prodotti americani, la cui industria è concentrata in una decina di grandi gruppi, mentre l'industria cinematografica europea si articola in imprese piccole e medie, il cui impatto sul mercato è inevitabilmente più debole.

Ha indi la parola il dottor DE SIMONE, il quale si richiama alle considerazioni introduttive della dottoressa Rummo sulla genesi della direzione generale cui è preposto e che ha competenza su una pluralità di settori (enti lirico-sinfonici, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante).

Egli ricorda quindi la normativa di settore, richiamando il recente regolamento sulle attività musicali e preannunciando la prossima emanazione di quello relativo alla danza. Per quanto riguarda invece la prosa, il regolamento è stato emanato due anni fa e quello in corso è pertanto il suo ultimo anno di validità. Al riguardo, egli osserva peraltro che l'imposizione di una programmazione a carattere triennale ha conosciuto qualche difficoltà operativa e pertanto potrebbero essere introdotte a breve alcune modifiche, volte ad assicurare agli operatori la possibilità di scelta fra programmazione annuale o triennale.

Dopo aver riferito del grosso impegno finanziario assorbito dalle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul FUS, egli si sofferma in particolare sui compiti di vigilanza svolti dal Ministero con riferimento ai bilanci consuntivi delle predette fondazioni e al monitoraggio della partecipazione di soggetti privati, cui si aggiungono i compiti di vigilanza su specifici enti (ETI, INDA).

Per quanto riguarda invece i meccanismi di finanziamento, egli riferisce dell'elevato numero di istanze presentate e della relativa selezione operata dalle commissioni consultive di settore.

Quanto infine ai circhi e allo spettacolo viaggiante, egli informa che la maggior parte della quota del FUS ad essi destinata è assorbita dall'attività circense, mentre allo spettacolo viaggiante sono prevalentemente assegnati contributi per l'ammodernamento delle strutture e la riparazione di danni conseguenti ad eventi fortuiti. Osserva tuttavia che la normativa di riferimento appare piuttosto datata, ad esempio per quanto riguarda la promozione all'estero, con riferimento alla quale sono ammessi solo rimborsi per spese di viaggio o di trasporto.

Conclude, osservando che la contrazione dei fondi destinati al FUS dall'ultima legge finanziaria ha riguardato, per i settori di sua competenza, solo gli enti lirico-sinfonici. La conferma degli stanziamenti destinati agli altri settori lo scorso anno risulta peraltro insufficiente, a fronte del crescente numero di istanze presentate.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore MONTICONE chiede in particolare alla dottoressa Rummo se e quali interventi di promozione della cultura cinematografica ponga in essere il Ministero al di fuori del sistema industriale ed in parti-

colare in raccordo con la scuola, l'università, il sistema della formazione e quello museale, con particolare riferimento al museo del cinema di Torino.

Egli chiede inoltre delucidazioni sulla formazione delle commissioni, con specifico riguardo alla partecipazione di esperti critici di cinema, rappresentanti della produzione ovvero osservatori culturali esterni.

Al dottor De Simone chiede invece chiarimenti sul rapporto fra aspetti commerciali e culturali nel finanziamento dei settori di sua competenza.

La senatrice SOLIANI chiede alla dottoressa Rummo se il ruolo del Ministero si limiti ad una mera gestione dell'esistente, ovvero incida sull'andamento del mercato e della produzione cinematografica, attraverso una selezione di qualità degli investimenti. Chiede inoltre una valutazione sul futuro della cinematografia italiana, anche con riferimento al cinema per ragazzi, e sollecita iniziative concrete in raccordo con la Pubblica istruzione per l'educazione dei giovani al cinema, affinché tale forma espressiva riesca a sopravvivere anche in tempi caratterizzati da una forte invadenza del mezzo televisivo.

La senatrice ACCIARINI chiede alla dottoressa Rummo a quali specifiche professionalità la produzione cinematografica offra maggiori possibilità di occupazione. Chiede inoltre chiarimenti in ordine alla sovvenzione di produzioni cinematografiche in controtendenza rispetto al mercato.

Al dottor De Simone, chiede invece chiarimenti in ordine alle nuove professionalità nel settore della danza ed al rapporto di quest'ultimo con la Pubblica istruzione anche nella prospettiva dei licei coreutici.

Il senatore TOGNI chiede in quali settori si registrino particolari sofferenze o crisi di trasparenza e quali proposte di snellimento burocratico possano avanzare i direttori generali.

Il senatore BETTA si associa alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice Acciarini alla dottoressa Rummo con riferimento ai contributi sugli incassi. Al dottor De Simone, chiede invece come si coordinino gli interventi ministeriali nei settori di sua competenza con le leggi regionali di settore, anche e soprattutto alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione.

Il senatore D'ANDREA richiama a sua volta gli obiettivi dell'indagine conoscitiva in corso, relativa ai nuovi modelli gestionali dei beni e delle attività culturali a seguito delle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale. Rinviando pertanto ad altra sede ogni considerazione relativa alla strumentazione del sostegno diretto, sollecita una riflessione sulle prospettive di riorganizzazione delle direzioni generali per il cinema e lo spettacolo dal vivo che, allo stato, sono le uniche a non avere dira-

mazioni periferiche, pur essendo direttamente investite dalle modifiche introdotte dal Titolo V della Costituzione.

A tal fine, egli chiede chiarimenti in ordine all'impegno profuso per attività di rappresentanza europea ed internazionale, a prescindere dalle politiche di sostegno nazionale, ed a quello invece profuso per politiche di sostegno e strutturali. Ciò, anche al fine di non ripetere l'errore commesso in passato con riguardo al settore del turismo che, privato di un motore centrale, ha registrato un impoverimento del potenziale nazionale.

Il senatore FAVARO chiede chiarimenti in ordine ai margini di discrezionalità dell'amministrazione sull'assegnazione dei contributi e sui criteri seguiti nella selezione delle istanze. Chiede inoltre dati puntuali sulla ripartizione dei fondi fra i vari settori, in assoluto e in percentuale. Sollecita altresì una riflessione sulle prospettive di decentramento e di riequilibrio, anche territoriale, delle assegnazioni.

Il senatore DELOGU pone un quesito al dottor De Simone relativo all'effettiva partecipazione dei privati alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Interviene infine il senatore SUDANO, il quale sollecita a sua volta un approfondimento nella prospettiva dello Stato federale, auspicando per il futuro interventi dello Stato più selettivi, su base decentrata, in armonia con il nuovo assetto dello Stato.

Il presidente ASCIUTTI, prima di dare la parola ai direttori generali per la replica, registra con soddisfazione il proficuo rapporto instaurato con l'amministrazione dei beni culturali. Auspica poi che, anche con riferimento ai beni e alle attività culturali, si riscontri quella spinta alla concentrazione, degli sforzi indispensabile per fronteggiare un'agguerrita concorrenza internazionale, che già si registra in altri settori, al di là dei diversi schieramenti politici ed ideologici.

Agli intervenuti nel dibattito replica quindi la dottoressa RUMMO, la quale conferma anzitutto al senatore Monticone l'impegno del Ministero in attività di sostegno di base alla cultura cinematografica. Al riguardo, informa che nel 2001 il Ministero ha impegnato ben 94 miliardi in attività di promozione, di cui 20 per attività di formazione anche in raccordo con la scuola. Altri 21 miliardi sono poi stati destinati alla Scuola nazionale di cinema, che rappresenta indubbiamente un'istituzione di formazione superiore, benchè atipica. Al riguardo, riferisce fra l'altro di una convezione da quest'ultima stipulata con la seconda Università di Roma (Tor Vergata) al fine di un reciproco riconoscimento di crediti formativi.

Quanto alle commissioni consultive, esse sono state riformate nella scorsa legislatura dal decreto legislativo n. 492, che ne ha ridotto la composizione prima pletorica e spesso fonte di consociativismi. È tuttavia possibile, prosegue, rispondere in modo ancora migliore alle legittime esi-

genze di trasparenza, ad esempio promuovendo una maggiore rotazione degli incarichi e una retribuzione più adeguata dei suoi membri.

Alla senatrice Soliani risponde che lo Stato interviene a livello di politica generale e quindi di strumentazione normativa la quale peraltro, per quanto attiene il settore del cinema, risale al 1965. Appare pertanto giunto il momento di una riforma incisiva, in termini di semplificazione delle procedure e di riequilibrio tra intervento pubblico e privato. Né va dimenticato il contesto europeo, con cui occorre fare i conti.

Quanto alla formazione, ella conviene con l'esigenza di un sistema di formazione professionale più accurato in cui le regioni facciano correttamente la loro parte.

Ella fornisce quindi i chiarimenti richiesti sui contributi sugli incassi, assegnati a scalare rispetto alle entrate del botteghino: 25 per cento per incassi da 100 milioni a 5 miliardi, 20 per cento per incassi da 5 a 10 miliardi, 10 per cento per incassi da 10 a 40 miliardi. Nessun contributo è invece assegnato a produzioni che non abbiano incassato almeno 100 milioni, ovvero più di 40 miliardi.

Per quel che riguarda le prospettive conseguenti alle riforme introdotte dall'ordinamento costituzionale, ella ritiene che nulla possa cambiare con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica. Con riferimento all'esercizio cinematografico, possono invece utilmente essere esperiti margini di manovra, in raccordo con la politica territoriale e urbanistica. Analogamente, una distinzione può essere fatta fra promozione di livello nazionale e promozione a carattere locale. Al riguardo, ella dà conto delle apprezzabili iniziative assunte dalla regione Piemonte nell'offerta di servizi per il cinema, che si augura possano essere estese ad altre realtà regionali.

Replica quindi il dottor DE SIMONE, il quale si associa alle considerazioni della dottoressa Rummo per quanto riguarda alcuni aspetti comuni alle due direzioni generali, come ad esempio la composizione delle commissioni consultive.

Conviene poi con la senatrice Acciarini sullo scarso coordinamento fra Pubblica istruzione e settore della danza, soffermandosi in particolare sulle problematiche relative all'Accademia nazionale di danza e su quelle, similari, dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

Quanto ai settori di maggiore sofferenza, egli ritiene che si tratti prevalentemente degli enti lirici e dei circhi, per i quali gli stanziamenti non sono sufficienti a coprire le domande degli operatori. Auspica, pertanto, un incremento del FUS nonché modifiche alla normativa vigente, ormai datata.

Nel riferire poi dell'indispensabile integrazione fra interventi statali e interventi regionali e locali nei settori di sua competenza, egli auspica maggiore incisività per gli interventi di promozione e sostegno della cultura italiana all'estero, che avrebbe senz'altro bisogno di maggiori risorse e linee di indirizzo più definite.

Al senatore Favaro, chiarisce poi che i margini di discrezionalità dell'amministrazione nella selezione delle istanze presentate sono inesistenti, atteso che essa si limita alla valutazione amministrativa. La valutazione di merito è invece operata dalle commissioni consultive, sulla base di propri parametri.

Risponde infine al senatore Delogu, dando conto della situazione dell'intervento privato alle fondazioni lirico-sinfoniche che, a suo giudizio, dovrebbe senz'altro essere incentivato e reso continuativo da più significative agevolazioni di carattere fiscale.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia la dottoressa Rummo e il dottor De Simone per la proficua collaborazione e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

78^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 195 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.

Il presidente GRILLO avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore FABRIS, prima di procedere alla illustrazione degli emendamenti, ritiene opportuno che siano chiarite le ragioni di recenti dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio secondo le quali il Governo si vedrebbe costretto a porre la questione di fiducia sul disegno di legge in esame sul quale l'opposizione avrebbe condotto un duro ostruzionismo. L'accusa di ostruzionismo rivolta alle opposizioni è tuttavia infondata visto il senso di responsabilità con il quale i senatori delle minoranze stanno permettendo di proseguire i lavori della Commissione.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva che bisognerebbe avere garanzie sul fatto che il programma dei lavori della Commissione sul disegno di legge in titolo non venga in nessun modo influenzato dalla possibilità che venga posta dal Governo la questione di fiducia.

Il presidente GRILLO fa presente di aver avuto un chiarimento con il ministro Lunardi che ha ribadito la strategicità e l'urgenza del disegno di legge in esame. Al di là di questo aspetto, comunque, tiene a precisare che la Commissione è ormai da qualche settimana che sta procedendo all'esame di tale provvedimento e che eventuali ritardi non sono di certo addebitabili all'atteggiamento delle minoranze a cui bisogna dare atto di essersi comportate in modo responsabile.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE interviene sul complesso degli emendamenti da lui presentati, evidenziando in particolare l'emendamento 7.16 che, nel quadro di una vasta riforma della legge quadro sugli appalti pubblici, interviene sull'ambito soggettivo ed oggettivo della normativa. Inoltre, sottolinea l'importanza di talune proposte emendative volte a precisare alcune questioni attinenti al funzionamento delle società organismi di attestazione (SOA): in primo luogo andrebbe eliminata la discrezionalità concessa alle Regioni di elevare la soglia per la quale si prevede la attestazione; in secondo luogo, si tratta di potenziare gli strumenti sanzionatori di cui può disporre l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; in terzo luogo, occorrerebbe riportare la durata della certificazione rilasciata dalle SOA a cinque anni, prevedendo comunque una verifica dopo il terzo anno.

Il senatore PELLEGRINO, in ordine alle proposte avanzate con riguardo alle SOA, chiede taluni chiarimenti sulla concreta operatività delle verifiche che dovrebbero essere compiute dopo il terzo anno.

Ad avviso del senatore MENARDI, al di là delle questioni concernenti la certificazione e la verifica, bisognerebbe interrogarsi sulla necessità di un drastico ridimensionamento del numero delle SOA.

Il senatore CICOLANI fa presente che una durata eccessivamente breve della attestazione potrebbe produrre effetti controproducenti poiché le società, per mantenere i requisiti di fatturato necessari ad acquisire la qualificazione, sono spinte ad assumere lavori, anche sottocosto e ciò crea sul mercato una competizione anomala. Per scongiurare tale pericolo gli operatori sostengono che riportando a cinque anni la durata delle certificazioni si eviterebbe tale alterazione negli equilibri di mercato.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che la verifica che andrà compiuta dalle SOA dopo il terzo anno va comunque coordinata con i più vasti poteri sanzionatori che dovranno essere riconosciuti all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il presidente GRILLO, sempre con riferimento agli emendamenti che riguardano le SOA, evidenzia che il punto cruciale è quello di permettere

a tali organismi di proseguire nel loro lavoro, ferma restando l'esigenza avvertita dalle società di costruzione secondo le quali sarebbe eccessivamente oneroso richiedere l'attestazione ogni tre anni. Per quanto attiene poi alle caratteristiche con cui le SOA dovranno procedere alla verifica dopo il terzo anno, si renderà necessario un intervento anche sul piano delle norme regolamentari.

Il senatore PELLEGRINO ritiene ragionevole che si ponga mano anche alla normativa regolamentare.

Il presidente GRILLO, proseguendo nella disanima degli emendamenti da lui presentati, si sofferma sugli emendamenti 7.276 – in materia di contratti misti –, 7.344 – in ordine ai consorzi stabili di società di ingegneria, 7.354 – volto a prevedere delle puntualizzazioni per il funzionamento della Cassa di previdenza degli ingegneri, 7.409 – con riguardo all'appalto integrato –, 7.438 – che raccoglie alcune sollecitazioni provenienti dall'Ordine degli architetti e dai rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Dopo aver espresso l'esigenza di un maggior approfondimento in ordine all'emendamento 7.517bis in materia di appalti a misura, chiarisce che l'emendamento 7.527 interviene sulla disciplina delle offerte anomale, recependo le direttive comunitarie emanate sul punto. Dopo aver ritirato gli emendamenti 7.540 e 7.616, dà conto dell'emendamento 7.584 in materia di affidamento di appalti a trattativa privata. Infine, illustra gli emendamenti 7.787, 7.860, 7.883, 7.890 e 7.926, tutti volti a prevedere una riforma dei meccanismi della finanza di progetto, nel senso di reintrodurre i termini di scadenza per la presentazione delle proposte, soppressi nel corso dell'*iter* del disegno di legge presso la Camera dei deputati, oltre che di introdurre delle precisazioni per quanto attiene all'invio dell'avviso all'Osservatorio dei lavori pubblici. Inoltre, tali ipotesi emendative si propongono di intervenire sui meccanismi operativi della finanza di progetto in modo tale che essa possa finalmente funzionare nel nostro paese: in tal senso, si dovrebbe permettere alle banche che partecipano ai consorzi di impresa nella fase di realizzazione dell'opera di potersi ritirare nella successiva fase di gestione dell'opera stessa, dando modo ad altri investitori di subentrare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GRILLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi già convocata per le ore 14,30 avrà inizio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

79^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1246) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 195 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO, su richiesta della senatrice Donati e del senatore Paolo Brutti, dà chiarimenti sull'emendamento 7.16 riguardo ai concessionari e la loro facoltà di appaltare una percentuale dei lavori a terzi.

Il senatore PELLEGRINO, nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 7, si sofferma sull'emendamento 7.17 volto a chiarire le questioni relative agli appalti di manutenzione. Illustra quindi l'emendamento 7.36 sottolineando la necessità di un richiamo, nella legge, della figura del responsabile del procedimento. Illustra quindi gli emendamenti 7.384 e 7.385 e l'emendamento 6.670 relativo alla necessità di mantenere le cauzioni. Si sofferma quindi sull'emendamento 7.762 volto a rendere più fluide le procedure della legge n. 109 del 1994 ed illustra, infine, l'emendamento 7.1060.

Il senatore FORTE illustra l'emendamento 6.672 necessario al mantenimento a garanzia dell'anticipazione che l'amministrazione concede per i piccoli lavori appaltati.

Il presidente GRILLO invita il senatore Pellegrino a ritirare l'emendamento 7.1060 perché modifica una norma regolamentare e pone in essere una discutibile tecnica legislativa.

Il senatore KOFLER dà per illustrato l'emendamento 7.86.

Il senatore MONTALBANO, dando per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, si sofferma in particolare su quelli riferiti al comma 1, lettere b), e) ed f) per la parte concernente le comunicazioni all'Autorità di vigilanza negli appalti, alla qualificazione delle imprese, alla programmazione dei lavori pubblici (rispetto alla quale giudica buona la vecchia impostazione normativa) e ai subappalti, il cui aumento incentiva l'ingresso nel mercato delle organizzazioni mafiose. Dichiarando quindi di apprezzare il convergente orientamento di molti gruppi nel senso di mantenere le comunicazioni all'Autorità e giudica imprescindibile il monitoraggio nelle attività che possono attrarre le organizzazioni mafiose, che da sempre manifestano un interesse specifico della legge sui lavori pubblici. Esprime quindi apprezzamento per il dibattito svoltosi sul disegno di legge in titolo nella Commissione di inchiesta sui fenomeni mafiosi e giudica positivi gli emendamenti che tolgono alle regioni la facoltà di innalzare la soglia di qualificazione delle imprese. Occorre infatti garantire la trasparenza anche nella gestione della qualificazione per la quale giudica positiva la normativa vigente. Non concorda infine sull'abolizione della programmazione dei lavori pubblici da parte degli enti locali.

Il senatore CHIRILLI, intervenendo sul complesso degli emendamenti da lui presentati, sottolinea in particolare gli emendamenti 7.302, 7.323 e 7.324 che intervengono in materia di piano triennale delle opere. Evidenzia altresì gli emendamenti 7.122, volto a sopprimere la previsione in base alla quale le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche, 7.166, che mira a rivedere la facoltà concessa alle regioni di poter elevare il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, 7.200, relativo ai requisiti di adeguata attrezzatura tecnica per le imprese, nonché l'emendamento 7.425, che interviene sulla disposizione che prevede che l'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato debba avvalersi di un progettista qualificato.

Il senatore PASINATO, nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati, si sofferma in particolare sugli emendamenti 7.239, volto a rendere più veloci le procedure di appalto presso i comuni e 7.249, tendente a sostenere i consorzi stabili di impresa attraverso una politica di sgravi fiscali che non comportano alcuna diminuzione del gettito. Dà conto inoltre delle proposte emendative volte a ripristinare la cauzione provvisoria al fine di evitare sovraffollamenti delle offerte, nonché di quelle tendenti a rivedere il meccanismo delle validazioni e a stabilire per le amministrazioni appaltanti la facoltà di bloccare il pagamento in caso di mancate certificazioni.

Il senatore Paolo BRUTTI, dopo aver osservato in via preliminare che la propria parte politica si riserva di valutare la possibilità di ritirare quegli emendamenti che risulterebbero preclusi o assorbiti in seguito all'eventuale approvazione dell'emendamento 7.16, illustra la restante parte di emendamenti, evidenziando l'emendamento 7.54, che stabilisce che il la-

voro affidato dal concessionario non è a sua volta subappaltabile ad altri soggetti. Dà quindi conto degli emendamenti 7.58, 7.136, 7.215, 7.226, 7.335, 7.343, 7.445, 7.630 e 7.647 che, sotto diverse forme, prevedono interventi relativi al restauro di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.

Illustra quindi gli emendamenti 7.105, 7.106 e 7.107 – in materia di comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici dei dati concernenti i lavori – e l'emendamento 7.117, volto a sopprimere l'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche. Illustra quindi gli emendamenti 7.157, volto a sopprimere la facoltà lasciata alle regioni di elevare il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, 7.186, tendente a precisare che lo svolgimento delle attività di attestazione ha carattere esclusivo per le SOA, 7.207, che sopprime la possibilità di stabilire la durata dell'efficacia della qualificazione per cinque anni. Si sofferma altresì sugli emendamenti 7.297, 7.352, 7.372, 7.378, 7.394 – in ordine ai lavori con presenza di componenti impiantistiche e tecnologiche – 7.688, volto a adeguare la garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nonché 7.754 – volto a far sì che i soggetti che effettuano la verifica del progetto siano muniti di polizza di responsabilità civile e professionale. Infine, evidenzia gli emendamenti 7.975 e 7.982, tendenti a eliminare le disposizioni che innalzano la quota di lavori che può essere concessa in subappalto, nonché gli emendamenti 7.1024 e 7.1042.

La senatrice DONATI, illustrando il complesso degli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dei Verdi, richiama l'attenzione sugli emendamenti 7.15, 7.27 e 7.43, tutti volti a sottoporre i concessionari alla disciplina dettata dalla legge quadro sugli appalti pubblici. Meritevoli di considerazione sono gli emendamenti 7.65 e 7.69 – che impongono al concedente di fissare la quota dei lavori che i concessionari possono subappaltare – 7.97 – in ordine alla estensione delle comunicazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici – 7.115, 7.155 – volto ad eliminare la facoltà discrezionale lasciata alla regione di innalzare la quota dei lavori per i quali si renda necessaria l'attestazione SOA – 7.295 e 7.231. Illustra altresì gli emendamenti 7.338 e 7.405 – entrambi volti ad intervenire in modo da sopprimere l'estensione dell'appalto integrato – 7.448 – in ordine al limite del 50 per cento relativo alle tariffe amministrative – 7.478, volto ad eliminare la possibilità di una durata ultratrentennale delle concessioni che può essere accettabile soltanto nel caso di poche opere, veramente strategiche. Riferisce poi sugli emendamenti 7.502 – che mira a consentire alle associazioni ambientaliste e ai cittadini di partecipare, senza diritto di voto, alla conferenza di servizi –, 7.516, tendente a non consentire l'ampliamento dell'appalto a misura, 7.575 e 7.593, volto ad escludere l'anticipazione del 10 per cento. Dopo aver ritirato gli emendamenti 7.615 e 7.993, illustra, infine, gli emendamenti 7.633, 7.660, 7.666 – questi ultimi due volti a ripristinare la cauzione provvisoria –, 7.945, volto a soppri-

mere al comma 1 la lettera bb), nonché 7.974, volto alla soppressione del comma 3 in materia di subappalto, recependo in tale maniera le osservazioni critiche fatte pervenire dalla Commissione Giustizia e dalla Commissione Antimafia. Dà conto inoltre dell'emendamento 7.0.2, volto a stabilire che il concedente verifica annualmente il rispetto dei piani finanziari delle società concessionarie autostradali e che in caso di scostamento il concedente rivede i piani mediante una riduzione della durata delle concessioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1246

Art. 7.

7.1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Stralciare l'articolo.

7.2

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, GIOVANELLI

Sopprimere l'articolo.

7.3

FABRIS, CREMA

Sopprimere l'articolo.

7.4

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

7.6

FABRIS, CREMA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o su proposta delle regioni attraverso il loro Presidente, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'economia, stipula con le regioni proponenti e quelle interessate, intese di programma che prevedano la realizzazione di opere strategiche.

2. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espletata una specifica fase concertativa con le parti sociali per le ricadute occupazionali dirette e indirette, il Governo presenta appositi disegni di legge, riferiti alla singola opera strategica, che, anche in deroga alle norme esistenti, assicuri l'accelerazione dell'*iter* amministrativo, definisce le risorse necessarie all'investimento prevedendo la relativa copertura finanziaria.

3. Al CIPE sono demandati compiti di approvazione e di controllo per la realizzazione dell'opera».

7.7

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. Al fine di procedere a una revisione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, legge-quadro sui lavori pubblici, il Governo è delegato ad approvare un decreto legislativo entro un anno dalla pubblicazione della presente legge allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

7.8

FABRIS, CREMA

Sopprimere il comma 1.

7.9

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, GIOVANELLI, FALOMI

Sopprimere il comma 1.

7.10DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nelle more» fino alle parole:
«lavori pubblici».*

7.11TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, sostituire le parole da: «nelle more» fino alle parole:
«la stessa» con le seguenti: «Allo scopo di adoperare la legge-quadro
sui lavori pubblici».*

7.12

CICOLANI

*Al comma 1, dopo le parole: «lavori pubblici» introdurre la se-
guente: «anche».*

7.13

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «allo scopo di adeguare» sino
alle parole: «Costituzione».*

7.14

FABRIS, CREMA

Al comma 1, dopo le parole: «parte seconda della Costituzione,» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle opere pubbliche funzionali alla materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.15

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.16/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 1 ultimo periodo sostituire la parola «50» con la seguente «30».

7.16/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) dopo le parole «concessionari di lavori» sostituire la parola «e» con le seguenti: «pubblici, ai concessionari di servizi pubblici».

7.16/3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) sopprimere all'ultimo periodo le parole da: «ai predetti soggetti» fino alla fine della lettera.

7.16/4

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere la parola: «7».

7.16/5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere la parola: «14».

7.16/6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere la parola: «18».

7.16/7

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere le parole: «19, commi 2 e 2-bis».

7.16/8

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere le parole: «27».

7.16/9

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera b) ultimo periodo sopprimere le parole: «33».

7.16/10

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) sostituire le parole: «1 milione di ECU» con le seguenti: «500.000 euro».

7.16/11

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) sopprimere all'ultimo periodo le parole da: «ai predetti soggetti» fino alla fine della lettera.

7.16/12

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «7».

7.16/13

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «14».

7.16/14

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere le parole: «19, commi 2 e 2-bis».

7.16/15

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «27».

7.16/16

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «32».

7.16/17

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 2 lettera c) ultimo periodo sopprimere la parola: «33».

7.16/18

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» sopprimere il comma 3.

7.16/19

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3, sopprimere il primo periodo.

7.16/20

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 sostituire le parole da: «si applicano le sole disposizioni» a «14 giugno 1993» con le seguenti: «si applica la procedura di cui al comma 17, articolo 4 e le disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993».

7.16/21

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «, oltre all'art. 32 'definizione delle controversie',» .

7.16/22

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «collaudi e vigilanza e».

7.16/23

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «I concessionari di lavori pubblici devono inoltre essere qualificati in base all'articolo 8 della presente legge».

Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere la parola: «sole».

7.16/24

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» comma 3 sostituire le parole: «possono imporre» con la seguente: «impongono».

7.16/25

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «possono imporre» con la seguente: «impongono».

7.16/26

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 dopo le parole: «di affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «, previo nulla osta dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici sui singoli subappaltatori.».

7.16/27

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al comma 3, secondo periodo dopo le parole «affidare a terzi» inserire le seguenti: «attraverso pubblico incanto o licitazione privata».

7.16/28

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 sostituire la parola: «invitare i candidati concessionari a» con le seguenti: «chiedere ai candidati concessionari di».

7.16/29

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, ove sussista,».

7.16/30

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 dopo le parole: «che essi intendono affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «prevedendo l'obbligo in capo al concessionario di segnalare all'Osservatorio dei Lavori Pubblici secondo la procedura di cui all'articolo 4 comma 17 i subappalti superiori a 150.000 euro».

7.16/31

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 3 dopo le parole: «di appaltare a terzi» aggiungere le seguenti: «, qualificati in base all'articolo 8 da non più di un anno, se richiesto dall'importo del lavoro subappaltato,».

7.16/32

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

7.16/33

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Abrogare il comma 4.

7.16/34

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 4 sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «100.000».

7.16/35

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

7.16/36

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 4 sopprimere il penultimo periodo.

7.16/37

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 5 sopprimere le parole: «abilitanti all'attività edilizia o».

7.16/38

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 5 sopprimere le parole da: «o conseguenti agli obblighi» fino alle parole: «n.1150,».

7.16/39

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 5 sopprimere le parole : «o di quanto ad essi assimilabili».

7.16/40

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «Art. 2.» al comma 5 sopprimere le parole da: «per le singole opere» fino alla fine del periodo.

7.16/41

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al comma 6, primo periodo, eliminare la parola: «specificatamente».

7.16/42

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al comma 6, primo periodo, eliminare le parole: «non aventi carattere industriale o commerciale».

7.16

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 2 è sostituito come segue:

«Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

– 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33;

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,

superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33;

3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva CEE 93/37 del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della direttiva CEE 93/37, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando la norma della presente legge ad esclusione degli articoli 7,14,19 commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), anche ai fini di quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443, di procedere ad estensioni dei lavori oggetto delle convenzioni di concessione di lavori pubblici ovvero di infrastrutture adibite al servizio pubblico qualora queste non siano state assentite a mezzo di procedure di gara e tale possibilità di estensione non sia stata prevista nella medesima gara.

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, e successive modificazioni, applicano le norme della presente legge limitatamente ai lavori superiori a 200.000 EURO e per quanto non espressamente previsto e regolato dal medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, e successive modificazioni; le norme del predetto decreto legislativo possono essere altresì applicate anche per gli affidamenti inferiori alla soglia di applicazione dello stesso. È abrogato l'art. 8 comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158. Agli stessi soggetti non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. Le disposizioni della presente legge, non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scapito di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono

tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.

6. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c);».

7.17

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, sostituire e la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b)», sono aggiunte le parole: «e per il concessionario della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale»; al secondo periodo, le parole: « ai concessionari di lavori pubblici ed» sono soppresse; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «ai concessionari di lavori pubblici ed al concessionario della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993».

7.18

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera a) prima del numero 1 premettere il seguente punto:

«01. Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "per manutenzione di opere ed impianti si intende la combinazione di tutte le

azioni tecniche, specialistiche ed organizzative, incluse le azioni di supervisione e tutte le attività preliminari e strumentali di monitoraggio, programmazione, controllo tecnico e contabile, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto". Al medesimo comma, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "in tali casi il bando di gara deve indicare in modo distinto l'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture"».

7.19

GUASTI

Al comma 1, lettera a), numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo la parola: "naturalistico", inserire le seguenti: "nonché per i lavori di restauro e manutenzione sui Beni Culturali sottoposti alla normativa di Tutela"».

7.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) premettere il seguente numero:

«01) al comma 1, sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "30 per cento"».

7.21

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera a), premettere al numero 1) il seguente:

«1.0) Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) ai soggetti privati per appalti di importo superiore a 150.000 Euro, limitatamente alle disposizioni in materia di qualificazione di cui all'art. 8 della presente legge"».

7.22

BRUTTI PAOLO,, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1 sopprimere il numero 1) della lettera a).

7.23

FABRIS, CREMA

All'articolo 7, comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

7.24

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

7.25

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

7.26

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

7.27

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera a).

7.28

PEDRINI

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici di cui al medesimo comma 2, lettera b)", sono aggiunte le parole: "e per il concessionario della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale"; al secondo periodo, le parole: "Ai concessionari di lavori pubblici ed" sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai concessionari di lavori pubblici ed al concessionario della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993"».

7.29

MONTINO, BRUTTI Paolo, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 3 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le disposizioni della presente legge a esclusione degli articoli 7, 14, 16, 17, 18, 19 commi 2 e 2-bis, 23, 25, 26, 27, 32, 33"».

7.30

PEDRINI

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» inserire le seguenti: «primo periodo, dopo le parole: "fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b)" sono inserite le seguenti: "e per il concessionario della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale"; al».

7.31

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 1) sostituire le parole da: «si applicano le sole disposizioni» a: «14 giugno 1993» con le seguenti: «si applicano la procedura di cui al comma 17, articolo 4 e le disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993».

7.32

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «oltre all'articolo 32 "Definizione delle controversie",».

7.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 1) sopprimere la parola: «sole».

Conseguentemente, dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «nonchè le altre disposizioni della presente legge in materia di lavori pubblici, ad eccezione degli articoli 7, 14, 19 commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33».

7.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 1) sostituire le parole: «le sole disposizioni della presente legge» con le seguenti: «le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 2 e le norme».

7.35

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «le sole disposizioni della presente legge» inserire le seguenti: «in materia di qualificazione delle imprese, nonché».

7.36

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «collaudi e vigilanza e».

7.37

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e termini per concorrere,».

7.38

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 1) sopprimere le parole da: «secondo quanto previsto» fino alla fine del periodo.

7.39

MONTALBANO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «e dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n. 554».

7.40

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo

Al comma 1 lettera a) numero 1), dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999».

7.41

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 1) dopo le parole: «14 giugno 1993» aggiungere le seguenti: «I concessionari di lavori pubblici devono inoltre essere qualificati in base all'articolo 8 della presente legge».

Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere la parola: «sole».

7.42

FABRIS, CREMA

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

7.44

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 2) sopprimere le parole da: «Le disposizioni della presente legge» fino alle seguenti: «ad essi assimilabile».

7.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, dopo la parola:
«eseguiti» inserire le seguenti: «a seguito di apposita convenzione».*

7.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, dopo la parola:
«privati» inserire le seguenti: «titolati di concessione».*

7.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, sopprimere le pa-
role: «abilitanti all'attività edilizia o».*

7.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, sopprimere le pa-
role da: «o conseguenti agli obblighi» fino alle parole: «n. 1150,».*

7.49

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, sopprimere le pa-
role: «o di quanto ad essi assimilabile».*

7.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, sopprimere le parole da: «per le singole opere» fino alla fine del periodo.

7.51

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso 3-bis, dopo le parole da: «ad essi assimilabile; per» sopprimere le seguenti: «le singole».

7.52

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 2) dopo la parola da: «superiore» aggiungere la seguente: «o uguale».

7.53

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 2) sostituire le parole: «alla soglia comunitaria» con le seguenti: «a 100.000 euro».

7.54

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, alla lettera a), numero 2, capoverso 3-bis, aggiungere in fine: «; il lavoro affidato dal concessionario non è a sua volta subappaltabile o cedibile ad altri soggetti con contratti simili. Il concessionario affida a terzi gli appalti attraverso la procedura del pubblico incanto o licitazione privata».

7.55/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo la parola «sponsorizzazione» aggiungere le seguenti: «di importo inferiore a 100.000 euro».

7.55/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo le parole «ovvero ai contratti» aggiungere le seguenti: «sempre di importo inferiore a 100.000 euro».

7.55

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo I».

7.56

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli in-

terventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo I».

7.57

GUASTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Titolo I».

7.58

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed all'articolo 43 della legge 127 dicembre 1997, n. 449 ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

7.59

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Al comma 4, sostituire le parole: «sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazioni privata» con le seguenti: «possono appaltare a terzi con l'applicazione delle sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità, di bandi di gara e termini per concorrere secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993»;

e di conseguenza, al numero 1), sopprimere le parole da: «Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni» fino alla fine.

7.60

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

7.62

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

7.63

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, MONTINO, IOVENE, ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI

Al comma 1, sopprimere il numero 3), della lettera a).

7.64

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

7.65

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 3), della lettera a).

7.66

CICOLANI

*Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «Al comma 4»
inserire le seguenti: «attraverso pubblico incanto o licitazione privata
sono soppresse».*

7.67

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «amministrazioni
aggiudicatrici» aggiungere la seguente: «non».*

7.68

FABRIS, CREMA

*Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «Le amministra-
zioni aggiudicatrici» aggiungere le seguenti parole: «di opere pubbliche
funzionali alle materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'arti-
colo 117, secondo comma, della Costituzione».*

7.69

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «possono im-
porre» con le seguenti: «impongono».*

7.70

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole: «con espressa previsione del contratto di concessione.».

7.71

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «di affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «, qualificati in base all'articolo 8 da non più di un anno, se richiesto dall'importo del lavoro subappaltato.».

7.72

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

7.73

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «30» con la seguente: «35».

7.74

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole da: «pur prevedendo la facoltà» fino alla fine del periodo.

7.75

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole da: «pur prevedendo» fino a: «tale percentuale».

7.76

CICOLANI, CENTARO, BOBBIO, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «oggetto della concessione» sopprimere le parole: «pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale».

7.77

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «pur prevedendo» con le seguenti: «prevedendo l'obbligo in capo al concessionario di segnalare all'Osservatorio dei lavori pubblici secondo la procedura di cui all'articolo 4 comma 17 i subappalti superiori a 150.000 euro e prevedendo».

7.78

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), dopo le parole: «aumentare tale percentuale» aggiungere le seguenti: «che deve essere comunque espressa nel contratto di concessione».

7.79

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole da: «oppure invitare» fino alla fine del periodo.

7.80

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3) sostituire le parole «inviare i candidati concessionari a» con le seguenti: «chiedere ai candidati concessionari di».

7.81

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3) sopprimere le seguenti parole: «, ove sussista,».

7.82

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3) dopo le parole: «di affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «, previo nulla osta dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici sui singoli subappaltatori,».

7.83

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il lavoro affidato dal concessionario non è a sua volta subappaltabile o cedibile ad altri soggetti con contratti similari».

7.84

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO

Al comma 1, lettera a) numero 3), aggiungere il seguente periodo: «in ogni caso il concessionario affida a terzi gli appalti attraverso la procedura del pubblico incanto e licitazione privata».

7.85

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine, il seguente periodo: «I concessionari di lavori pubblici sono tenuti ad affidare i lavori sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge».

7.86

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a), numero 1 e numero 3 non si applicano ai concessionari dei lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio per la realizzazione di lavori nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. In tali casi, i concessionari hanno l'obbligo di appalare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori in oggetto della concessione. Tutti i lavori che il concessionario non esegue direttamente ovvero tramite imprese controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, devono essere appaltati con le procedure di cui agli articoli 19 e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, è abrogato».

7.87

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4-bis) primo periodo della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche, dopo le parole: «ai sensi della normativa vigente» si

aggiunge: «purchè le convenzioni stesse già assentite, rinnovate e prorogate siano state affidate a seguito di procedura di gara»; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2 lettera a), anche ai fini di quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, di procedere ad estensione dei lavori oggetto delle convenzioni di concessione di lavori pubblici ovvero di infrastrutture adibite al servizio pubblico qualora queste non siano state assentite a mezzo di procedure di gara e tale possibilità di estensione non sia stata prevista nella medesima gara».

7.88

CICOLANI

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 4-bis, primo periodo, aggiungere in fine: "fermo restando l'obbligo di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione"».

7.89

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3:

1) al comma 6, lettera l), le parole: "ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

2) al comma 6, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici"».

7.90

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3:

1) al comma 6, lettera *l*), le parole: "ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

2) al comma 6, lettera *l*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici"».

7.91

GUASTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 3:

1) al comma 6, lettera *l*), le parole: "ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

2) al comma 6, lettera *l*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici"».

7.92

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 3:

1) al comma 6, lettera *l*), le parole "ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi del titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 400";

2) al comma 6, lettera *l*) sono aggiunge, in fine, le presenti parole "fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici";

a-ter) all'articolo 4, comma 16-*bis*, le parole "soprintendente per i beni ambientali ed architettonici avente sede nel capoluogo di regione" sono sostituite dalle seguenti "soprintendente regionale"».

7.93

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera c) aggiungere, in fine le seguenti parole: «garantendo l'accesso ai cittadini e alle associazioni».

7.94

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 5, lettera c) aggiungere, in fine le seguenti parole: "garantendo la partecipazione dei cittadini e delle associazioni"».

7.95

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole "previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici"».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: "sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici».

7.96

CREMA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.97

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.98

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera b).

7.99

FABRIS, CREMA

All'articolo 7, comma 1 sopprimere la lettera b).

7.100

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.101

COMPAGNA, FORTE

All'articolo 7, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. - (Provveditorati alle opere di architettura moderna e contemporanea) – 1. Presso tutte le regioni viene istituito il Provveditorato alle opere di architettura moderna e contemporanea con il compito di salvaguardare il patrimonio d'arte, di storia e di cultura costituito dalle opere già realizzate nonché quelle in corso di realizzazione e quelle che le pubbliche amministrazioni intendono realizzare in futuro, che il presente articolo dichiara esulanti dalle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e, per esso, delle soprintendenze ai beni ambientali e architettonici provinciali e regionali facendole rientrare nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Il Provveditorato regionale avrà il duplice compito:

a) di definire l'Albo delle opere già esistenti e in corso di realizzazione meritevoli di "tutela attiva";

b) di dichiarare la particolare rilevanza architettonica, ambientale, sociale e tecnologica delle opere pubbliche e delle trasformazioni urbane che, nell'interesse della comunità regionale, devono essere realizzate con la procedura dei pubblici concorsi di idee e/o di progettazione nazionali o internazionali.

2. Il provveditorato esplica la sua attività attraverso un Comitato scientifico, formato da nove personalità del mondo culturale, artistico, accademico, professionale e imprenditoriale di fama nazionale scelti dalla giunta regionale. La costituzione del provveditorato e del comitato scientifico e del suo Presidente viene formalizzata con delibera della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione. I componenti il Comitato scientifico durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati.

3. La delibera della Giunta regionale indicherà la sede del Provveditorato nonché il personale tecnico e amministrativo necessario all'espletamento dei compiti istituzionali. Con la stessa delibera di Giunta regionale saranno stabiliti i criteri di assunzione del personale di supporto nonché l'entità della dotazione finanziaria annuale per la copertura delle spese relative alla gestione della sede e relativi arredi e attrezzature, agli stipendi del personale di supporto, alle competenze dei componenti il Comitato scientifico e alle spese generali quali: trasferte, acquisto libri e riviste, pubblicazioni, pagamento consulenze, organizzazione di convegni, conferenze, mostre, eccetera.

4. Il Comitato scientifico, che potrà articolarsi in gruppi speciali di studio coordinati dal Presidente, acquisirà, con le metodologie che riterrà più idonee, per ciascuna delle opere meritevoli di tutela attiva e quindi di inserimento nell'Albo di cui al punto a) del comma 1, la documentazione iconografica, iconografica, fotografica e bibliografica che concorrerà alla formazione dell'Archivio dell'architettura moderna e contemporanea della regione, aperto alla pubblica consultazione secondo criteri che saranno stabiliti dal Comitato scientifico.

5. Le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale (comuni, provincie, ASL, Soprintendenze, IACP, comunità montane, eccetera) sono tenute a comunicare preventivamente al Presidente del Comitato scientifico, il programma annuale o pluriennale delle opere pubbliche e delle trasformazioni urbane che intendono realizzare. Il Comitato scientifico verificherà la sussistenza delle condizioni per l'adozione della procedura concorsuale propedeutica alla loro realizzazione e, in tal caso, ne darà comunicazione motivata al Presidente della Giunta regionale che, con proprio decreto, notificherà alla pubblica amministrazione interessata l'obbligo di adottare il concorso nazionale o internazionale di idee e/o di progettazione, secondo le norme di cui al Regolamento di attuazione del presente articolo. Il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'emis-

sione del decreto di cui al comma precedente, potrà chiedere ulteriori elementi di giudizio al comitato scientifico e all'amministrazione interessata e, in caso di contrasti, rimetterà la decisione finale al Consiglio regionale. Le spese connesse con la procedura concorsuale (bandi, pubblicizzazione, commissioni giudicatrici, premi, mostre, eccetera) saranno a carico della Regione che le preleverà dal fondo speciale di cui al comma 9. Le opere per le quali, a giudizio del Comitato scientifico, non sussistono le condizioni per la procedura concorsuale, saranno progettate con i criteri di cui al comma 4 modificato dell'articolo 17 della legge n. 415 del 1998.

6. Entro 90 giorni dalla sua costituzione il Comitato scientifico sottoporrà all'approvazione del consiglio regionale il regolamento di attuazione del presente articolo con particolare riferimento alla Normativa sulla procedura concorsuale che, sulla base della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, dovrà precisare il bando tipo, i criteri di formazione delle Commissioni giudicatrici e il codice di comportamento delle stesse finalizzato a garantire il massimo della obiettività e della trasparenza dei giudizi attraverso meccanismi di rendicontazione, di controllo e di pubblicizzazione.

7. Le opere di architettura moderna e contemporanea comprese nell'Albo sono dichiarate «beni artistici e culturali della regione», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge n. 633 del 22 aprile 1941. Tali beni sono sottoposti a vincolo e a tutela attiva a carico della regione. La pubblicazione dell'Albo di cui al punto a) del comma 1 nel BUR esaurisce tutte le procedure di cui alla legge n. 1039 del 29 giugno 1939, recepita nel testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

8. Le risorse economiche necessarie per il restauro e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei "beni artistici e culturali", siano essi pubblici che privati, saranno a carico del fondo di cui al comma 9 e saranno erogate previa proposta motivata del Comitato scientifico. Il regolamento di cui al comma 6 stabilirà le procedure connesse con gli interventi di restauro. È fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di intervento, anche di sola manutenzione ordinaria, sulle opere comprese nell'Albo in assenza dell'approvazione del Comitato scientifico e del successivo decreto del Presidente della giunta regionale, pena il deferimento del trasgressore alla Magistratura per i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di abusi edilizi. Per l'attività di sorveglianza il Comitato scientifico si avvarrà, con modalità da concordare, delle attuali strutture anti-abusivismo operanti nei vari comuni ovvero, in assenza di queste, dei Carabinieri e della Polizia giudiziaria.

9. Il fondo speciale per l'espletamento delle attività del Provveditorato sarà costituito dalle quote delle giocate del super Enalotto che, per ogni regione, saranno con cordate tra Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle regioni».

7.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comma 17» con le seguenti: «4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) possono rivolgersi all'autorità cittadini e associazioni che intendono denunciare violazioni della normativa sui lavori pubblici; al comma 17».

7.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 4», inserire le seguenti: «comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «particolarmente gravi; al medesimo articolo».

7.104

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 17», sopprimere le seguenti parole: «150.000 ecu», sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro».

7.105

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettere b), sopprimere le parole da: «150.000» a: «euro».

7.106

MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI PAOLO, GIOVANELLI, IOVENE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «150.000 ecu» con le seguenti: «300.000 euro»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori pubblici di importo compreso fra 150.000 e 300.000 euro, le ammi-

nistrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con scadenza semestrale».

7.107

FABRIS, CREMA

All'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «150.000 ecu» con le seguenti: «150.000 euro».

7.108

VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «5.000.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».

7.109

MONTALBANO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: «500.000 euro» con la seguente: «200.000 euro».

7.110

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo la la parola: «seguenti», «sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «200.000».

7.111

CICOLANI, CENTARO, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera b), al primo comma, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «150.000 euro».

7.112

MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera b), dopo la cifra: «500.000 euro», abrogare da: «le parole», fino a: «sessanta giorni».

7.113

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trenta giorni», sopprimere le seguenti: «le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

7.114

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5000.000 euro», sopprimere le seguenti: «le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

7.115

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sessanta giorni», sopprimere le seguenti: «e sono aggiunte, in fine, le parole: «non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti».

7.116

CICOLANI, CENTARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il periodo da: «e sono aggiunte», fino a: «cadenza annuale».

7.117

BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e sono aggiunte, in fine», sino a: «annuale».

7.118

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «e sono aggiunte» fino ad: «annuale».

7.119

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «errori o».

7.120

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o errata interpretazione dei dati richiesti».

7.121

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

7.122

CICOLANI, CHIRILLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

7.123

MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

7.124

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

7.125DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di importo compreso fra»
sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «150.000».*

7.126DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «realizzatori» aggiungere le
seguenti: «, inclusi i concessionari di lavori pubblici».*

7.127DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «esclusivamente note in-
formative sintetiche» con le seguenti: «note informative contenenti almeno*

dati concernenti gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro».

7.128

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

7.129

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «sintetiche».

7.130

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

7.131

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «annuale» aggiungere le seguenti: «compilate sulla base di un formulario predisposto dall'Osservatorio stesso».

7.132

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera b), inserire, alla fine, le seguenti parole: «, tale informativa trova applicazione anche per gli affidamenti che traggono origine da accordi quadro».

7.133

GUASTI

Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, il seguente periodo: «per i lavori sui beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri Enti aggiudicanti sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei LL.PP. note informative sintetiche con cadenza annuale per LL.PP. compresi fra 0 e 500.000 euro».

7.134

MENARDI, MEDURI, RAGNO, SERVELLO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente periodo: "È assicurata la contemporanea trasmissione dei dati alle sedi regionali e a quella centrale";

b-ter) all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) dà pareri e formula, anche su richiesta delle Amministrazioni interessate, proposte di modifica alla normativa vigente in materia di appalti";

b-quater) all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente: "18-bis. Su ricorso delle Amministrazioni giudicatrici e dei contraenti privati, l'Autorità risolve le questioni controverse sottoposte al suo esame e relative all'osservanza della disciplina amministrativa e regolamentare in materia, con provvedimenti intesi ad assicurarne il rispetto, ivi inclusa la possibilità di cancellare l'aggiudicazione di un contratto e di imporre la riapertura o l'avvio di un procedimento di aggiudicazione. Le Autorità amministrative si conformano alle pronunce dell'Autorità. Scaduti i termini dell'impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa ovvero su concorde richiesta dei soggetti interessati resa anche preventivamente in sede di ammissione alla gara, alla determinazione dell'Autorità può essere assegnata efficacia vincolante. Rimane ferma, in ogni altro caso la tutela innanzi al giudice competente dei diritti e degli interessati delle parti. Nel rispetto del principio del contrad-

dittorio, i procedimenti relativi ai controlli ed ai ricorsi di cui ai commi precedenti, sono disciplinati dall'Autorità con proprio regolamento».

7.135

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 4, il comma 14, è sostituito dal seguente:

"14. L'Osservatorio dei lavori pubblici, di cui al comma 10, lettera c) del presente articolo, per la propria attività si avvale esclusivamente degli Osservatori istituiti presso il Ministero delle infrastrutture per le opere rimaste di competenza statale e presso ogni amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con specifici protocolli le modalità operative per le attività in capo agli Osservatori e il concorso per il sostegno agli oneri finanziari. Detti protocolli definiscono anche le modalità con cui l'Autorità si avvale delle unità specializzate di cui al comma 5 del presente articolo, nel rispetto della loro dipendenza esclusiva dalle Amministrazioni regionali a cui appartengono"».

7.136

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Dopo l'articolo 4, comma 17, è aggiunto il seguente comma:

"17-bis. Per gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di importo superiore a 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori e realizzatori, entro 30 giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, la specificazione di cui ai capitolati speciali adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati ovvero che

fornisca dati non veritieri è sottoposto alle sanzioni previste dal comma 17"».

7.137

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 4, il comma 18, è sostituito dal seguente:

"18. I dati di cui al comma 17 del presente articolo, nonché tutti i dati previsti dalla presente legge e dai regolamenti di attuazione relativi ai lavori di interesse statale, regionale, provinciale, comunale, sono comunicati agli Osservatori istituiti ai sensi del comma 16, dell'articolo 7 della presente legge, che li trasmettono all'Osservatorio di cui al comma 10, lettera c) del presente articolo"».

7.138

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non può essere nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, chi abbia ricoperto incarichi politici"».

7.139

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "50 per cento", con le seguenti: "40 per cento"; al comma *5bis*, dopo le parole: "dei lavori pubblici", inserire le seguenti: "sono aperte al pubblico e"».

7.140

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*). Il comma 7-*bis* dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 104 è abrogato».

7.141

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI PAOLO, IOVENE, ROTONDO, GIOVANELLI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*). All'articolo 7, al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il responsabile del procedimento deve essere, di norma, un tecnico. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuare ulteriori figure professionali che possano svolgere la funzione di responsabile del procedimento"; al secondo periodo le parole: "i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157" sono sostituite dalle seguenti: "i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità di cui al successivo articolo 17 commi 10, 11, 12 e 13"; dopo le parole: "a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *e*) e *f*)" sono inserite le seguenti: "o a società di servizi appositamente costituite"»

7.142

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*). All'articolo 7, al comma 5, sostituire le parole: "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157" con le seguenti: "dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12 della presente legge"».

7.143

GUAISTI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*). All'articolo 7, al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: "per i lavori su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, i predetti compiti di supporto del responsabile del procedimento possono essere affidati con procedure e modalità previste dal decreto legislativo n. 157 del 1995 a soggetti in possesso dei medesimi requisiti necessari per la Direzione Tecnica delle imprese di cat. OS2"».

7.144

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 7, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dandone notizia ai cittadini con gli opportuni mezzi"».

7.145

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*15-bis*. Allo scopo di semplificare l'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge obbligati alla trasmissione di informazioni inerenti l'intero processo per la realizzazione delle opere di loro competenza ad altri Organismi e Amministrazioni locali e centrali, sono istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rimaste di competenza statale e presso ogni Amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, appositi Osservatori. Agli Osservatori è demandato, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il compito di raccogliere e rendere disponibili, tramite sistemi informatici, tutte le informazioni sui lavori pubblici previste dalla presente legge e dalle altre leggi nazionali e regionali. L'Osservatorio istituito presso il Ministero delle Infrastrutture ha altresì il compito di coordinare le attività di interesse nazionale al fine dell'interscambio delle informazioni su tutto il territorio. Tutti gli Organismi e le Amministrazioni locali e centrali tenute a qualsiasi titolo alla raccolta di informazioni riguardanti lavori pubblici devono esclusivamente acquisirle presso i singoli

Osservatori previa la definizione delle modalità operative e del concorso nel sosteno degli oneri finanziari"».

7.146

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) È soppresso il Consiglio superiore dei lavori pubblici».

7.147

FABRIS, CREMA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.148

CREMA, DE PAOLIS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.149

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.150

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1) i seguenti commi:

«0.1) Al comma 1, dopo le parole: "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici" inserire le seguenti: "e di lavori privati".

«0.2) Al comma 2, dopo le parole: "gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1", aggiungere le seguenti: "e di lavori privati"».

7.151

MONTALBANO, VISERTA, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera c), prima del punto 1, inserire il seguenti:

«0.1) al comma 1, dopo le parole: "i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e di lavori privati"».

7.152

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7.153

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7.154

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA, FALOMI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

7.155

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, della lettera c), sopprimere il numero 1).

7.156

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, della lettera c), numero 1), sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «100.000 euro».

7.157

VISERTA COSTANTINI, MONTINO, MONTALBANO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, IOVENE, ROTONDO, GIOVANELLI

Al comma 1, della lettera c), al numero 1), sopprimere le parole da: «ed è aggiunto», fino a: «258.228 euro».

7.158

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole:

«ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, siano a 258.228 euro"».

7.159

BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: «ed è aggiunto» fino al termine del periodo.

7.160

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: «ed è aggiunto, in fine,» fino al termine del periodo.

7.161

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: «ed è aggiunto» fino a: «sino a 258.228 euro».

7.162

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, sopprimere il periodo dalle parole: «ed è aggiunto» fino a: «sino a 258.228 euro».

7.163

CICOLANI, CENTARO, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro».

7.164

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro».

7.165

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire il periodo: «Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro» con il seguente: «Le regioni possono modificare i requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al presente comma per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, nonché i requisiti del sistema di quali-

ficazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo sino a 258.228 euro».

7.166

CHIRILLI

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire il periodo: «Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro» con il seguente: «Le regioni possono modificare i requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al presente comma per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè i requisiti del sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo sino a 258.228 euro».

7.167

GUASTI

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «Attestazione SOA».

7.168

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) dopo la parola: «regioni» inserire le seguenti: «statuto ordinario».

7.169

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) dopo la parola: «regioni» inserire le seguenti: «sentito l'Osservatorio per i lavori pubblici».

7.170

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) anteporre alla parola: «competenza» le seguenti: «loro esclusiva».

7.171

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire la parola: «258.228» con la seguente: «151.000».

7.172

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire la parola: «258.228» con la seguente: «175.000».

7.173

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali».

7.174

BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis). All'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungere dopo le parole: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» il seguente periodo: «e le associazioni maggiormente rappresentative del settore a cui aderiscono le società organismo di attestazione».

7.175

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con il seguente:

«2) al comma 4, lettera b), le parole da: "i soggetti accreditati nel settore della costruzioni" fino alla fine della lettera sono soppresse».

7.176

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI

Al comma 1, lettera c), il numero 2) è soppresso.

7.177

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera c).

7.178

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), richiamata, sopprimere le parole: «le modalità e».

7.179

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), richiamata, sopprimere le parole: «e i criteri».

7.180

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), richiamata, sopprimere le parole: «e di eventuale revoca».

7.181

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, alla parola: «nonché» anteporre le seguenti: «le modalità di controllo da parte dell'Autorità».

7.182

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere la parola: «soggettivi».

7.183

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere la parola: «finanziari».

7.184

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole: «e tecnici».

7.185

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b), richiamata sostituire le parole da: «Lo svolgimento dell'attività di attestazione» fino a: «che in ogni caso con essi» con le seguenti: «Gli organismi di attestazione».

7.186

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole: «Lo svolgimento dell'attività» fino alla fine della lettera.

7.187

CICOLANI, CENTARO, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole da: «Lo svolgimento dell'attività di attestazione» fino alle parole: «relativamente alla medesima impresa».

7.188

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole da: «lo svolgimento» fino a: «per gli organismi di attestazione».

7.189

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sostituire le parole: «può avere carattere non esclusivo» con le seguenti: «ha carattere esclusivo».

7.190

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sostituire le parole: «può avere» con la seguente: «ha».

7.191

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, dopo le parole: «organismi di attestazione» aggiungere le seguenti: «estesa anche ai soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, previa autorizzazione dell'Autorità».

7.192

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole da: «che in ogni caso» fino a: «qualificazione e».

7.193

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), al numero 2, lettera b) richiamata, dopo le parole: «esecutori di lavori pubblici» aggiungere le seguenti: «e di lavori pubblici».

7.194

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole: «e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità».

7.195

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sopprimere le parole: «sia i compiti di attestazione, sia».

7.196

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, sostituire le parole da: «sia i compiti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «i compiti di attestazione».

7.197

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, dopo le parole: «alla medesima impresa» aggiungere le seguenti: «fino a due anni dalla cessazione dell'attività di attestazione».

7.198

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 2), lettera b) richiamata, dopo le parole: «alla medesima impresa» aggiungere le seguenti: «e alle eventuali imprese collegate o da questa controllate».

7.199

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 4, al termine della lettera d) è aggiunto il seguente periodo: ", per le imprese abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, i requisiti di adeguata attrezzatura tecnica sono rapportati

alla cifra di affari in lavori eseguiti, per un valore percentuale ridotto alla metà rispetto a quello determinato per le altre categorie di imprese;"».

7.200

CHIRILLI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 4, al termine della lettera d) è aggiunto il seguente periodo: ", per le imprese abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, i requisiti di adeguata attrezzatura tecnica sono rapportati alla cifra di affari in lavori eseguiti, per un valore percentuale ridotto alla metà rispetto a quello determinato per le altre categorie di imprese;"».

7.201

CICOLANI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 4, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) il sistema di qualificazione dei soggetti che intendano rendersi affidatari di contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), ed all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, comma 2 lettera f), basato su connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa riferita ad una pluralità di contesti operativi;"».

7.202

PASINATO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i meccanismi premiali correlati al possesso, da parte dei soggetti esecutori di lavori pubblici, della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). Tali meccanismi premiali non possono, in ogni caso, tradursi in requisiti necessari per la qualificazione ai sensi del comma 3, né per l'ammissione alle singole procedure per l'affidamento di lavori pubblici. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e l'allegato B del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;"».

7.203

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

7.204

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

7.205

CICOLANI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

7.206

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

7.207

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

7.208

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

7.209

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

7.61

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

7.210

MONTINO, BRUTTI Paolo, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI

Al comma 1, lettera c), al numero 3), sostituire la lettera g) ivi richiamata con la seguente:

«g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di 3 anni, rinnovabile di ulteriori tre anni a semplice domanda dell'impresa previa verifica del mantenimento dei requisiti speciali già posseduti in fase di prima attestazione».

7.211

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, sopprimere le parole: «le modalità di verifica della qualificazione».

7.212/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo le parole «la durata dell'efficacia della qualificazione relativa» aggiungere le seguenti: «ai lavori per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 e».

7.212

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, prima delle parole: «la durata dell'efficacia della qualificazione» inserire le seguenti: «Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more di efficacia dello stesso»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenuta antecedentemente l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more di efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento».

7.213

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, prima delle parole: «la durata dell'efficacia della qualificazione» inserire le seguenti: «Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more di efficacia dello stesso»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenuta antecedentemente l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more di efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei

requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento».

7.214

GUASTI

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, prima delle parole: «la durata dell'efficacia della qualificazione SOA» *inserire le seguenti:* «Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l'entrata in vigore ovvero nelle more di efficacia del regolamento di cui al comma 11-*sexies*»; *inserire, in fine, il seguente periodo:* «La durata delle attestazioni relative alla qualificazione alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l'entrata in vigore ovvero nelle more di efficacia del regolamento di cui al comma 11-*sexies*, è di tre anni, fatta salva la possibilità di verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento».

7.215

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, prima delle parole: «la durata dell'efficacia della qualificazione» *sono inserite le parole:* «Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-*sexies*, ovvero nelle more di efficacia dello stesso;».

7.216

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, le parole: «è di cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «è di due anni».

7.217

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «diciotto mesi».

7.218

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, 2° periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni».

7.219

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, sostituire le parole: «entro il terzo anno» con la seguente: «annualmente».

7.220

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, secondo periodo, sostituire le parole: «con verifica entro il terzo anno» con le seguenti: «con due verifiche ogni venti mesi».

7.221

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g), richiamata sopprimere le parole: «dei requisiti di ordine generale e».

7.222

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata, sopprimere le parole: «e dei requisiti di capacità».

7.223

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera c), numero 3), lettera g) richiamata dopo le parole: «requisiti di capacità» aggiungere le seguenti: «tecnica e organizzativa».

7.224

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), numero 3), alla lettera g) richiamata sopprimere le parole: «da indicare nel regolamento».

7.225

ICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1 lettera c), numero 3 dopo le parole: «nel regolamento» aggiungere il seguente periodo: «la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non inferiore ai due quinti della stessa».

7.226

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, alla lettera c), alla fine della lettera g) richiamata aggiungere il seguente periodo: «La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento».

7.227

BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), numero 3), nel testo della lettera g), aggiungere, al termine, il seguente periodo: «la disposizione che precede avrà efficacia per le sole qualificazioni rilasciate successivamente all'emanazione del Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34».

7.228/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «facoltà» con la seguente: «obbligo».

7.228/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere le seguenti parole: «anche per effetto di cottimi e subaffittamenti».

7.228/3

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Sopprimere in fine le seguenti parole: «, anche per effetto di cottimi e subaffittamenti».

7.228

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) Al comma 11-*sexies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 di individuare quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzioni di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti"».

7.229

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3) inserire il seguente punto:

«3-bis) Al comma 11-*sexies* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 di individuare quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti"».

7.230

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma, alla lettera c), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 11-*sexies* è aggiunto in fine e di seguito il seguente periodo:

"È facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, di individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, di individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore

cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo alla esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente eseguito dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e di subaffidamenti"».

7.231

GUASTI

All'articolo 7, comma 1, lettera c), dopo il numero 3, inserire il seguente:

«Al comma 11-*sexies* sono aggiunti, in fine e di seguito, i seguenti periodi: "è facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 per lavori per cui è obbligatoria l'attestazione SOA, di verificare i certificati di esecuzione con buon esito di lavori nello specifico settore di riferimento dell'intervento appaltato, utilizzati per l'attestazione SOA, od in alternativa i certificati di esecuzione con buon esito nello specifico settore di riferimento dell'intervento appaltato posseduti dai restauratori qualificati secondo la vigente normativa presenti nell'impresa. Ai fini della comprova del requisito relativo esecuzione di lavori nello specifico settore di cui dichiaratoria della legge n. 490 del 1999, cui si riferisce l'intervento potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente eseguiti dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti».

7.231bis/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «ancorché» con le seguenti: «se non».

7.231bis/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

7.231bis

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) Dopo il comma 11-*sexies* è aggiunto il seguente:

11-*septies*. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo».

7.232

BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) le disposizioni di cui ai precedenti commi entreranno in vigore contestualmente alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109"».

7.233

BUCCIERO

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) all'articolo 8, comma 4, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiungere il seguente periodo: "proporzionando quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 alla maggior durata dell'efficacia della qualificazione"».

7.234

MONTALBANO, VISERTA, BRUTTI PAOLO

Al comma 1, lettera c) aggiungere il seguente numero:

«3-bis) al comma 8 dopo le parole "i lavori pubblici" aggiungere "e privati"».

7.235

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) Al comma 8 dopo le parole "i lavori pubblici" aggiungere le seguenti "e privati"».

7.236

CICOLANI, CENTARO

Al comma 1, lettera c) inserire il seguente numero:

«3-bis) L'entrata in vigore dell'obbligatorietà del possesso della certificazione di qualità o degli elementi del sistema di qualità previsti all'articolo 8, comma 3 lettera a) e b) della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni per gli appalti ricadenti nella classifica III, IV e V di cui all'articolo 3 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 è prorogata all'anno 2004».

7.237

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono altresì partecipare alla gara soggetti che siano, direttamente e/o indirettamente, controllati dalla stazione appaltante e/o ad essa collegati, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile».

7.238

FABRIS, CREMA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non possono altresì partecipare alla gara oggetti che siano, direttamente e/o indirettamente, controllati dalla stazione appaltante e/o ad

essa collegati, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile».

7.239

PASINATO

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-b) all'articolo 10, il comma 1-*quater*, è sostituito dal seguente:

"Nelle procedure per l'affidamento di lavori pubblici d'importo non superiore alla soglia indicata nell'articolo 8, comma 11-*quinquies*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, richiedono all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, nonché ad un numero di ulteriori offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondate all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, qualora già non risultanti da corrispondente attestazione di qualificazione, e verificano d'ufficio, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'assenza delle cause di esclusione individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2. Nelle procedure di affidamenti di lavori pubblici d'importo superiore alla soglia indicata nell'articolo 8, comma 11-*quinquies*, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuati a norma del primo periodo del presente comma i concorrenti da assoggettare a verifica, provvedono d'ufficio a tale verifica, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche mediante accesso al casellario informatizzato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. In entrambe le fattispecie disciplinate dai precedenti periodi, qualora la prova non sia acquisita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. I soggetti aggiudicatori provvedono altresì alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione».

7.240

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera d), premettere al numero 1) il seguente:

«01. dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis) Le imprese consorziate possono affidare l'esecuzione dei lavori al consorzio del quale fanno parte, senza che ciò costituisca cessione del contratto o subappalto. A tal fine le stesse imprese devono dichiarare, all'atto della presentazione dell'offerta, di voler affidare al consorzio i lavori eventualmente aggiudicati"».

7.241

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.242

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera d).

7.243

MONTINO, IOVENE, ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

7.244

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «un consorzio stabile» con le seguenti: «due consorzi».

7.245

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «un consorzio stabile», aggiungere il seguente periodo: «è altresì vietata la partecipazione alla medesima gara come componente del consorzio stabile e contemporaneamente come partecipante all'associazione temporanea di imprese».

7.246

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 1), alle parole: «consorzio stabile», aggiungere le seguenti: «o contemporaneamente a un consorzio stabile e ad una associazione temporanea di imprese ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis)».

7.247

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente alle imprese che partecipano a gare per la realizzazione di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.248

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) il comma 8 è così sostituito: "i benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano a far data dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2005.»

7.249

PASINATO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) il comma è così sostituito: "I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano a far data dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2005"».

7.250

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente: "I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 2004"».

Conseguentemente, all'onere derivante, determinato in 60.000.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

7.251

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera d).

7.252

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso 8-bis).

7.253

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «del consorzio stabile», inserire le seguenti: «nonché dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

7.254

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «del consorzio stabile», inserire le seguenti: «nonché dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

7.255

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «affidamento di lavori», aggiungere le seguenti: «relativi ad opere pubbliche funzionali alla materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.256

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «in ognuno degli anni del quinquennio».

Conseguentemente, al capoverso 8-ter, sostituire le parole: «è in ogni caso necessario che almeno una delle imprese consorziali già possieda tal qualificazione» con le seguenti: «e per la qualificazione di progettazione e costruzione nonché per il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che tali requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate».

7.257

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: «nel quinquennio» con le seguenti: «nel quadriennio»).

7.258

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2) al capoverso 8-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «della somma stessa» con le seguenti: «pari al 20 per cento», e sopprimere l'ultimo periodo».

7.259

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2) nel capoverso 8-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale percentuale è pari al 10 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 20 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio».

7.260

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2) al capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

7.261

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2) nel capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire la parola: «20», con la seguente: «15».

7.262

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

7.263

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire la parola: «15», con la seguente: «10».

7.264

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

7.265

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso 8-bis, nel secondo periodo, sostituire la parola: «10», con la seguente: «5».

7.266

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-bis, nel secondo periodo, dopo le parole: «terzo anno», inserire le seguenti: «all'8 per cento nel quarto anno».

7.267

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso 8-ter.

7.268

ICOLANI, CHIRILLI, GUAISTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «il consorzio stabile», sono inserire le seguenti: «nonchè il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e il consorzio tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

7.269

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, dopo le parole: «Il consorzio stabile», inserire le seguenti: «nonchè dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

7.270

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, al secondo periodo, sopprimere le parole: «generale o».

7.271

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, al secondo periodo, sopprimere le parole: «o specializzata».

7.272

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), nel capoverso 8-ter, sopprimere il terzo periodo.

7.273

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, al terzo periodo, sostituire le parole da: «almeno una tra le imprese», fino alla fine del periodo con le seguenti: «tutte le imprese consorziate già siano in possesso di tale qualificazione».

7.274

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, nel terzo periodo, sostituire le parole: «una tra le», con le seguenti: «un terzo delle».

7.275

PASINATO

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, al terzo periodo, dopo le parole: «possieda tale qualificazione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed un'altra con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con

qualificazione per classifica VI» e alla fine del terzo periodo, è inserito il seguente: «Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate».

7.276

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «possieda tale qualificazione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed un'altra con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno due con qualificazione per classifica VI».

7.277

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso 8-ter, al terzo periodo, sopprimere le parole: «della metà».

7.278

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.279

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.280

PASINATO

Al comma 1, la lettera e) è così sostituita:

«All'articolo 13:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1";

2) al comma 4, tra le parole: "comma 1" e le parole: "d) ed e)" sono aggiunte le seguenti: "b), c)"; sono soppresse le parole: "I consorzi di cui all'articolo 10 comma 1 lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara";

3) al comma 7, tra la parola: "opere" e le parole: "per le quali" sono aggiunte le seguenti: ", appartenenti a categorie specializzate,"; le parole da: "e qualora" fino a "esse" sono sostituite dalle seguenti: "quelle tra tali opere specializzate che, singolarmente, superano in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori e, congiuntamente, il 50 per cento del medesimo importo totale,"; dopo la parola: "affidatari" sono aggiunte le seguenti: ", se muniti di qualificazione per categoria e classifica adeguate a tali opere specialistiche"; le parole: "in tali casi" sono soppresse; le parole: "i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti" sono sostituite con le seguenti: "I soggetti privi della predetta qualificazione"; in fine, al comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "in ogni caso, i soggetti affidatari di cui ai due precedenti periodi possono subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie specialistiche aventi le caratteristiche qualitative e quantitative definite nel presente comma negli stessi limiti previsti per il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente"».

7.281

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «alla categoria prevalente ovvero».

7.282

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «ovvero alle categorie scorporate».

7.283

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «possono essere assunti», aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.».

7.284

CICOLANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da Imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1».

7.285

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, il seguente periodo: «Sopprimere il comma 7 dell'articolo 13».

7.286

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. All'articolo 13, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere riferibili alle categorie di opere specialistiche o di opere generali, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della

Repubblica n. 34 del 2000, recanti nella propria declaratoria le attività elencate all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, quelle che superano tale percentuale non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento di cui sopra"».

7.287

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, riferibili alle categorie di opere generali o specialistiche come specificate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e qualora una o più di tali opere superino altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari limitatamente quelle opere che singolarmente superano tale percentuale. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma".».

7.288

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere riferibili alle categorie di opere specialistiche o di opere generali, di cui all'allegato 'A' al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recanti nella propria declaratoria le attività elencate all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e qualora una o più di tali opere superino al-

trèsì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, quelle che superano tale percentuale non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento di cui sopra".».

7.289

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera e), aggiungere, i seguenti periodi:

«All'articolo 13, comma 7, sostituire la parola: "ciascuna" con le seguenti: "una o più".

All'articolo 13, comma 7, alla fine dello stesso, aggiungere il seguente periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, ove inferiori in valore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori e quindi subappaltabili, l'Appaltatore non può suddividere artificiosamente l'importo di tali categorie indicate nel bando di gara e procedere all'affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti"».

7.290

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al comma 7, la parola: «ciascuna», è sostituita dalle seguenti: «una o più» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti».

7.291

CICOLANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, il seguente periodo:

«Al comma 7, la parola: «ciascuna», è sostituita dalle seguenti: «una o più».

7.292

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al comma 7, la parola: «ciascuna», è sostituita dalle seguenti: «una o più».

7.293

SCARABOSIO

Al comma 1, alla lettera e), inserire il seguente periodo:

«All'articolo 13, al comma 7, nel primo periodo la parola "ciascuna" è sostituita dalle seguenti: «una o più».

7.294

CICOLANI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, il seguente periodo:

«Alla fine del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, ove inferiori in valore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori e quindi subappaltabili, l'Appaltatore non può suddividere l'importo di tali categorie indicate nel bando di gara e procedere all'affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti».

7.295

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.296

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.

7.297

MONTALBANO, MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo,
IOVENE, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1.

7.298

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera f).

7.299

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

7.300

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 1) sostituire le parole: «di singolo importo superiore a 200.000 euro» con le seguenti: «di importo complessivo superiore a 50.000 euro».

7.301

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 1) sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «25.000».

7.302

CHIRILLI, CICOLANI

Al comma 1, lettera f), numero 1) sostituire le parole: «superiore a 200.000 euro» con le seguenti: «superiore a 100.000 euro».

7.303

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera f), al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavori di importo inferiore ai 200.000 euro sono autorizzati previa presentazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi».

7.304

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, dopo la parola: "studi" inserire le seguenti: "di progetti preliminari"».

7.305

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

7.306

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera f).

7.307

MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

7.308DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, lettera f), numero 2) capoverso 3 richiamato, dopo le parole: «un ordine di priorità» aggiungere le seguenti: «tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria».*

7.309

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera f), numero 2) capoverso 3 richiamato, dopo la parola: «priorità» aggiungere le seguenti: «tra le categorie di lavoratori».

7.310DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole: «di manutenzione».*

7.311DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole: «di recupero del patrimonio esistente».*

7.312

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole: «di completamento dei lavori già iniziati.».

7.313

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole: «i progetti esecutivi approvati.».

7.314

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 ivi richiamato, al secondo periodo sopprimere la parola: «esecutivi.».

7.315

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole da: «nonché gli interventi» fino alla fine del periodo.

7.316

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera f), numero 2) al capoverso 3 richiamato, sopprimere la parola: «maggioritario» ed aggiungere le seguenti: «ovvero realizzabili attraverso permuta o cessioni di diritti reali.».

7.317

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
_____**7.318**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
_____**7.319**

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
_____**7.320**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
_____**7.321**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, sopprimere il numero 3) della lettera f).*
_____**7.322**DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, lettera f) numero 3) sostituire le parole: «inferiore a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «inferiore a 50.000 euro».**Conseguentemente, sostituire le parole: «superiore a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «superiore a 50.000 euro».*

7.323

CHIRILLI, CICOLANI

Al comma 1, lettera f) numero 3) sostituire le parole: «inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «inferiore a 150.000 euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 150.000 euro».

7.324

CHIRILLI, CICOLANI

Al comma 1, lettera f) sostituire al numero 3) le parole: «inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «inferiore a 250.000 euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiori a 250.000 euro».

7.325

MONTINO, BRUTTI Paolo, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera f) numero 3) sostituire le parole: «di importo inferiore a 1.000.000 di euro» con le seguenti: «di importo inferiore a 500.000 euro».

7.326

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera f) numero 3) dopo le parole: «per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro» aggiungere le seguenti: «e limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.».

7.327

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

7.328

MONTINO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.329

FABRIS, CREMA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.330

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.331

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «è inserita la seguente: tecnica» con le seguenti: «sono inserite le seguenti: tecnica, di avanzamento dei lavori e di spesa».

7.332

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 16, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare"».

7.333

GUASTI

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 16, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa ovvero con qualifica equiparata, e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare"».

7.334

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 16, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare"».

7.335

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 16, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare"».

7.336

COMPAGNA, FORTE

Al comma 1, lettera g), aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 16 sono aggiunti i seguenti commi:

"10. Nella Convenzione tra progettista/i e Committenza devono essere elencati gli elaborati che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, configurano il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo.

11. Gli incarichi fiduciari di cui al comma 5 dell'articolo 4 e al comma 4 dell'articolo 17 dovranno essere espletati attraverso la Progettazione integrale e coordinata, finalizzata al conseguimento di risultati di alto livello qualitativo, alla riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione nonché alla eliminazione degli imprevisti.

Pertanto, nel caso che, nel rispetto del comma 5 dell'articolo 4, si ricorra alle prestazioni di liberi professionisti, le Pubbliche amministrazioni sono tenute alla formazione di gruppi di progettazione, coordinati da un architetto capo-gruppo e costituiti da architetti, ingegneri, geologi e geometri rispettivamente per le sezioni architettura, strutture, impianti, prospezioni geologiche e geotecniche, computi metrici, estimativi, elenchi prezzi e capitolati speciali di appalto.

Nella Convenzione di cui al comma 10 saranno precisate le rispettive competenze professionali calcolate in base alle tariffe professionali vigenti senza alcuna decurtazione.

Al capo-gruppo coordinatore spetterà un compenso aggiuntivo pari al 10 per cento del totale delle competenze professionali"».

7.337

FABRIS, CREMA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

7.338DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera h)

7.339

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 17 apportare le seguenti modifiche:

- "1) al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati»;
2) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare"».

7.340

COMPAGNA, FORTE

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 17 sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le prestazioni professionali di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle opere che, ai sensi dell'articolo 4 comma, possono essere realizzate attraverso le progettazioni degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni oppure con la procedura degli incarichi fiduciari a liberi professionisti, indipendentemente dall'importo dei lavori e delle relative competenze professionali.

L'affidamento di incarichi fiduciari ai liberi professionisti di cui all'articolo 17 lettere d), e), f), g) non è vincolato al rispetto di normative emanate in materia (leggi, circolari e regolamenti) ma, nella discrezionalità della pubblica amministrazione, terrà conto dei *curriculum* professionali e della opportunità di facilitare l'accesso all'attività anche dei giovani professionisti.

L'affidamento di incarichi fiduciari terrà conto delle Normative europee che consentono solo agli ingegneri edili l'esercizio della professione nei campi propri dell'architetto";

all'articolo 17 al comma 6 la frase "iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali" è sostituita dalle parole "abilitati all'esercizio della professione";

all'articolo 17 al comma 7 le parole "iscritti al relativo albo da almeno dieci anni" sono sostituite dalle parole "abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni";

all'articolo 17 al comma 8 le parole "iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali" sono sostituite dalle parole "abilitato all'esercizio della professione";

all'articolo 17 sono soppressi i commi 10, 11, 12 e 13».

7.341

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti il restauro e la manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa indi"».

7.342

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti il restauro e la manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa indi"».

7.343

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti il restauro e la manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa indi"».

7.344/1

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Sostituire le parole: «deciso di operare congiuntamente» con la seguente: «operato».

7.344

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «All'articolo 17» inserire le seguenti: «Al comma 1, della legge 11 febbraio 1994, numero 109, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis). Da consorzi stabili di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), formati da non meno di tre consorziati che abbiano deciso di operare congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquen-

nio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis della presente legge; ai consorzi stabili di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 indi"».

7.345

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, aggiungere dopo la lettera h) la seguente:

«h-bis) All'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) Da consorzi stabili di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), formati da non meno di tre consorziati che abbiano deciso di operare congiuntamente nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis della presente legge; ai consorzi stabili di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 indi"».

7.346

GUASTI

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «All'articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 1, dopo il punto g), aggiungere il seguente:

"g-bis: , ivi compresi in riferimento agli interventi inerenti il restauro e la manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa indi"».

7.347

FABRIS, CREMA

Al comma 1, dopo la lettera h), dopo le parole: «All'articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: "g-bis) Iacp, comunque denominati."».

7.348

BRUTTI PAOLO, IOVENE

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) All'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, il punto "h) Iacp, comunque denominati"».

7.349

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) All'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "Iacp, comunque denominati"».

7.350

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «All'articolo 17» inserire le seguenti: «al comma 4 sono soppresse le parole da: "in caso di carenza di organico" fino a: "e certificati dal responsabile del procedimento"».

7.351

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «All'articolo 17» inserire le seguenti: «al comma 4, della legge 11 febbraio 1994, numero 109, l'ultimo periodo è soppresso indi».

7.352

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «All'articolo 17» inserire le seguenti: «al comma 4, della legge 11 febbraio 1994, numero 109, l'ultimo periodo è soppresso indi».

7.353

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «All'articolo 17» inserire le seguenti: «al comma 4, della legge 11 febbraio 1994, numero 109, l'ultimo periodo è soppresso indi».

7.354

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera h) dopo le parole: «All'articolo 17», inserire le seguenti: «Al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;" e alla lettera b) sono sostituite le parole: "di ciascun professionista firmatario del progetto" con le seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti;" e al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario"».

7.355

FORTE, EUFEMI

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «All'articolo 17» inserire le seguenti: «I commi 6 e 8 sono così modificati: alla fine della lettera a) del comma 6 dopo le parole "Casse di Previdenza" aggiungere le seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo do-

vrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e Regolamenti vigenti".

Alla fine della lettera *b*) del comma 6 dopo le parole "Cassa di Previdenza" aggiungere le seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e Regolamenti vigenti".

Alla fine del comma 8 aggiungere le seguenti parole: "All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario"».

7.356

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h) sopprimere il capoverso 10.

7.357

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera h), capoverso 10, sostituire le parole: «di incarichi di progettazione» con le seguenti: «dell'espletamento delle prestazioni previste al comma 1 del presente articolo».

Di conseguenza, al capoverso 11, sostituire le parole: «in alternativa alla procedura di pubblico incanto», con le seguenti: «nel pubblico incanto e nella licitazione privata».

7.357bis

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), capoversi 10, 11 e 12, dopo le parole: «di progettazione», inserire le seguenti: «ovvero della direzione lavori».

7.358

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera h) capoverso 10, dopo le parole: «di progettazione», aggiungere le seguenti: «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici».

Conseguentemente, alla medesima lettera, al capoverso 11, dopo le parole: «di progettazione», aggiungere le seguenti: «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici»; al capoverso 12, dopo le parole: «di progettazione», aggiungere le seguenti: «e degli altri servizi di ingegneria e architettura in materia di lavori pubblici».

7.359

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), capoverso 10, sopprimere le parole: «pari o».

7.360

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), al capoverso 10, sopprimere le parole: «o superiore».

7.361

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera h), capoverso 10, sostituire le parole: «al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni» con le seguenti: «alla legge 1° marzo 2002, n. 39»; al capoverso 12, aggiungere dopo la parola: «appaltanti», le parole: «per il tramite del responsabile del procedimento».

7.362

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), al capoverso 10, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

7.363

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere il capoverso 11.

7.364

MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera h), capoverso 11 ivi richiamato, sostituire le parole: «tra 100.000 euro e la soglia di applicazione» con le seguenti: «tra la soglia superiore a 100.000 e la soglia di applicazione».

7.365

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), capoverso 11, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «40.000».

7.366

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera h), capoverso 11, dopo le parole. «il regolamento disciplina», aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.367

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), al capoverso 11, sopprimere le parole: «in alternativa alla procedura del pubblico incanto».

7.368

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), al capoverso 11, sopprimere le parole: «sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e».

7.369

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), al capoverso 11, sopprimere le parole: «e del buon andamento».

7.370

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), capoverso 11, sopprimere le parole da: «con l'esigenza di garantire» fino alla fine del periodo.

7.371

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso 12 della lettera h).

7.372

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 12 con il seguente:

«12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra la soglia superiore a 40.000 euro fino a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), previa pubblicazione di un avviso di preinformazione a livello provinciale e previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare da rendere noto mediante avviso di postinformazione».

7.373

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera h), al capoverso 12, dopo le parole: «incarichi di progettazione», aggiungere le seguenti: «di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.374

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), capoverso 12, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «40.000».

7.375

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), capoverso 12, sostituire le parole: «lettere d), e), f) e g)» con le seguenti: «lettere d) ed e)».

7.376

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), al capoverso 12, sopprimere le parole: «dell'esperienza e».

7.377

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), al capoverso 12, sopprimere le parole da: «e con motivazione» fino alla fine del periodo.

7.378

MONTINO, BRUTTI PAOLO, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 17, dopo il comma 12-*bis* inserire il seguente: "12-*ter*. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi";».

7.379

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1 lettera h), aggiungere in fine il seguente periodo:

«All'articolo 17, dopo il comma 12-*bis*, inserire il seguente: "12-*ter*. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto 4 aprile 2001 emanato ai sensi dell'articolo 17,

comma 14-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"».

7.380

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 17, dopo il comma 12-*bis*, inserire il seguente: "12-*ter*. Nei lavori pubblici si continua ad applicare quanto determinato nel decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 fino alla emanazione da parte del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un nuovo decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 14-*bis* della presente legge".»*

7.381

GUASTI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«All'articolo 17, dopo il comma 12-*bis*, inserire il seguente: "12-*ter*. Per gli incarichi di progettazione relativi ai Beni culturali mobili e superfici decorate di Beni architettonici, i soggetti affidatari devono possedere i medesimi requisiti di qualificazione della Direzione tecnica di impresa cat: OS2 secondo la vigente normativa"».

7.382

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma, 1 dopo la lettera h) inserire il seguente periodo: «all'articolo 17, comma 13, dopo la parola: "appaltanti" inserire le seguenti: "applicano la procedura del concorso di progettazione e"».

7.383

COMPAGNA, FORTE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 18 sostituire i commi 1 e 1-*bis*, con il seguente:

1. Lo 0,3 per cento del costo preventivato di un'opera è destinato alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione preposta alla realizzazione dell'opera. È fatto obbligo alla stessa amministrazione di regolamentare l'equa ripartizione del fondo tra i tecnici impegnati in attività di progettazione edilizia, da svolgere fuori dell'orario d'ufficio e dopo avere espletati i compiti d'istituto previsti dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego».

7.384

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, premettere alla lettera i) la seguente:

«*Oi*) all'articolo 18, comma 1, dopo la parola: "superiore" si sostituisce la parola: "all'1,5" con la parola: "il 3". Dopo la parola: «massimo» si sostituisce la parola: "dell'1,5" con la parola: "il 3". Dopo la parola: "collaboratori" si aggiunge: "nonché responsabile della sicurezza in fase di esecuzione"».

7.385

PELLEGRINO

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*. All'articolo 18, comma 1 dopo la parola: "criteri" è aggiunto il seguente periodo: "Le amministrazioni provvederanno ad accantonare altresì una percentuale pari allo 0,5 per cento dell'importo degli incentivi di cui al presente comma, da destinare ai soggetti interessati quale copertura degli oneri riflessi"».

7.386

MONTINO, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 18, comma 2-bis, al primo periodo le parole: "non superiore al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento"».

7.387

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).***7.388**

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera i), numero 1), lettera b), al punto 1), premettere il seguente:

«01) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro».

Conseguentemente al numero 2, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «numeri 1) e 3)» e al numero 6) sostituire le parole: «e dopo le parole: "numero 1", sono inserite le seguenti: "e numero 3)"» con le seguenti: «e le parole: "numero 1" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 01, 1, e 3"».

7.389

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

*Al comma 1, lettera i) sopprimere il numero 1).***7.390**

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera i) sopprimere il numero 1).

7.391

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera i) sopprimere il numero 1).

7.392

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, MONTINO IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, FALOMI

Al comma 1, lettera i) sopprimere il numero 1).

7.393

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera i).

7.394

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera i), numero 1, lettera b), sostituire i punti 1) e 2) con il seguente:

«1) Riguardino lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro la cui componente impiantistica o tecnologica sia non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale dell'opera e/o si tratti di tecnologie sperimentali o innovative tali da incidere sulla progettazione dell'intervento, nonché lavori di qualsiasi importo aventi a oggetto la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici. In tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente, qualificato ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, deve altresì dimostrare per la fase progettuale, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa previsti dall'articolo 66, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 o, in mancanza di tali requisiti, è tenuto a partecipare alla gara, per quanto riguarda la progettazione, associandosi con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei predetti requisiti e che sono responsabili limitatamente alla progettazione medesima.

Ai fini della redazione del progetto esecutivo si applica il primo periodo dell'articolo 17, comma 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve dar conto di aver preliminarmente sentito il progettista incaricato del definitivo e quest'ultimo deve in ogni caso partecipare al contraddittorio dinanzi al responsabile del procedimento».

7.395

BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera i) sostituire il numero 1) con il seguente:

«All'articolo 19, comma 1, lettera b), le parole da: "qualora" fino a: "archeologici" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "in seguito a motivata decisione dell'ente appaltante"».

7.396

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera i) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Al comma 1, lettera b), le parole da: "qualora" sino a: "archeologici" sono sostituite dalle seguenti: "in seguito a motivata decisione dell'ente appaltante"».

7.397

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i) numero 1), al capoverso b), al punto 1), sopprimere le parole: «impiantistica o».

7.398

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 1), al capoverso b), al punto 1), sopprimere le parole: «o tecnologica».

7.399

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i) numero 1) sostituire al punto 1) le parole: «50 per cento» con le seguenti: «65 per cento».

7.400/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «60» con la seguente: «75».

7.400

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

7.401

GUASTI

Al comma 1, lettera i), il punto 2 della lettera b) è così sostituito: «riguardino lavori di manutenzione e restauro, anche dei Beni Culturali, e scavi archeologici».

7.402

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 1), al capoverso b), al punto 2), sopprimere la parola: «manutenzione».

7.403

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 1), al capoverso b), al punto 2), sopprimere la parola: «restauro».

7.404

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 1), al capoverso b), al punto 2), sopprimere le parole: «e scavi archeologici».

7.405

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 1), lettera b), sopprimere il punto 3).

7.406

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

Al comma 1, lettera i), numero 1, alla lettera b), ivi richiamata sopprimere il punto 3).

7.407

MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera i), al numero 1), alla lettera b) ivi richiamata sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) riguardino lavori di importo pari o superiore ai 25 miliardi di euro».

7.450

CICOLANI, CENTARO, BOBBIO, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera i), capoverso b), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) riguardino lavori in cui la componente tecnologica risulti qualitativamente condizionante ed il cui importo sia superiore a dieci milioni di euro».

7.408

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i) numero 1) sostituire al punto 3) le parole: «pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria» con le seguenti: «inferiore a 50.000 euro».

7.409/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «10» con la seguente: «20».

7.409

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera i), numero 1), nel capoverso b) al punto 3) sostituire le parole: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria» con le seguenti:
«a 10 milioni di euro».*

7.410

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1 lettera i) numero 1, nel capoverso b) al punto 3) le parole: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria» sono sostituite con: «a venti milioni di euro».

7.411/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «30» con la seguente: «40».

7.411

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i) numero 1), aggiungere dopo le parole: «alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria» le seguenti parole: «e la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 30 per cento del valore dell'opera».

7.412

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 2 della lettera i).

7.413

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

7.414

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere dalla parola: «L'appaltatore...» fino alla parola: «progettazione».

7.415

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «numeri 1)», inserire le seguenti: «, 2)».

7.416

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «numeri 1) e 3)», inserire le seguenti: «, nonché numero 2), limitatamente ai lavori di restauro».

7.417

CICOLANI

Al comma 1, lettera i), capoverso 1-ter, al primo periodo, dopo le parole: «numeri 1) e 3)», aggiungere le seguenti: «nonché il concorrente che partecipa all'affidamento di una concessione di lavori pubblici».

7.418

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: «e i requisiti richiesti al progettista».

7.419

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o».

7.420

MENARDI

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire le parole da: «deve possedere i requisiti» a: «in sede di offerta» con le seguenti: «deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, indicata in sede di offerta».

7.421

CICOLANI

Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo le parole: «del progetto esecutivo», aggiungere le seguenti: «, ovvero del progetto definitivo ed esecutivo in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici».

7.422

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «scelto tra almento cinque soggetti individuati in sede di offerta o eventualmente associato».

7.423

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «tra almeno cinque soggetti individuati».

7.424

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO, BOBBIO, CENTARO

Al comma 1, lettera i), numero 1), comma 1-ter, sostituire le parole: «scelto tra almeno cinque soggetti individuati in sede di offerta» con le seguenti: «indicato in sede di offerta».

7.425

CHIRILLI

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «scelto tra almeno cinque soggetti individuati», sono sostituite con la seguente: «individuato».

7.426

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «cinque soggetti» con le seguenti: «sei soggetti».

7.427

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole. «o eventualmente associato».

7.428

CICOLANI

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «di progettazione esecutiva», aggiungere le seguenti: «, ovvero di progettazione definitiva e esecutiva in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici».

7.429

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: «in conformità a quanto» fino alla fine del periodo.

7.430

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere il secondo periodo.

7.431

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le seguenti parole: «L'ammontare della spesa di progettazione non è soggetta a ribasso d'asta».

7.432

BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in materia di gare di progettazione», la frase: «l'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta», è eliminata.

7.433

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera i), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «l'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta».

7.434

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera i), numero 2) capoverso 1-ter, dopo le parole: «L'ammontare delle spese di progettazione» aggiungere le seguenti: «e l'appaltatore si impegna a destinare tale importo esclusivamente all'attività di progettazione dandone riscontro all'amministrazione appaltante».

7.435

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso 1-ter, al terzo periodo, sopprimere le parole: «dei ritardi e».

7.436

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso 1-ter, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e degli oneri».

7.437

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso 1-ter, al terzo periodo, sopprimere le parole: «a causa di carenze del progetto esecutivo».

7.438

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo le parole: «carenze del progetto esecutivo» aggiungere i seguenti periodi: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista a verificare specificamente la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, in particolare al fine di accertare l'unità progettuale nonché di verificarne la rispondenza alla qualità concettuale ed al fine di controllare la coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità».

7.439

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera i), numero 2), alla fine del capoverso 1-ter, dopo le parole: «carenze del progetto esecutivo» aggiungere i seguenti periodi: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità».

7.440

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera i), numero 2), al capoverso 1-ter, secondo periodo, dopo le parole: «carenze del progetto esecutivo» e prima delle parole: «3) al comma 2» aggiungere i seguenti periodi: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il progettista a verificare specificamente la conformità con il progetto esecutivo al progetto definitivo, in particolare al fine di accertare l'unità progettuale prescelta per il progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità».

7.441

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), al numero 2), dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate al regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, ed al regolamento di cui all'articolo 9, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva al livello preliminare».

7.442

GUASTI

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), alla fine del capoverso 1-ter, è inserito il seguente:

«1-*quater*. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate al regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, ed al regolamento di cui all'articolo 8, comma 2».

7.443

CICOLANI

Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati secondo le procedure del decreto-legge n. 157 del 1995, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore».

7.444

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera i), al numero 2), dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate al regolamento di cui all'articolo 3, comma 3 ed al regolamento di cui all'articolo 9, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività di progettazione successiva al livello preliminare».

7.445

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera i), al numero 2), dopo il capoverso 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti a diverse categorie di opere generali e speciali individuate al regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzioni di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento della progettazione successiva al livello preliminare».

7.446

CICOLANI

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2-*bis*) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Per la realizzazione dei contratti di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ricorrono all'affidamento unitario ad un contraente generale, le cui prestazioni si caratterizzano per la libertà di forme di cui tale soggetto beneficia nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto intercorrente con il soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del

relativo rischio, per l'assunzione dell'obbligo di prestazione della speciale garanzia di cui al comma 7-bis del successivo articolo 30».

7.447

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera i) sopprimere il numero 3).

7.448

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 3) della lettera i).

7.449

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).

7.451

BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera i), al numero 3) sopprimere le parole «le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili" sono sopresse».

7.452

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera i), al numero 3) sopprimere le seguenti parole: «le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe ammini-

strati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili" sono soppresse».

7.453

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «"Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati", sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili", sono soppresse».

7.454

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «"Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati", sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"».

7.455

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, alla lettera i), numero 3), sopprimere le parole da: «Qualora», fino a: «necessario».

7.456

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, lettera i), al numero 3), dopo le parole: «Qualora necessario», aggiungere le seguenti: «per motivi di pubblico interesse».

7.457

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori.».

7.458

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, alla lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «che comunque non può superare il 50 per cento».

7.459

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera i), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili».

7.460

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «i soggetti aggiudicatori possono», aggiungere le seguenti: «pagare canoni, ovvero».

7.461

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «possono cedere in», sopprimere le seguenti: «proprietà o».

7.462

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «in proprietà», sopprimere le seguenti: «o diritto di godimento».

7.463

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «nella propria disponibilità o».

7.464

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «o allo scopo espropriati».

7.465

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «strumentale o».

7.466

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «utilizzo sia strumentale o», aggiungere la seguente: «strettamente».

7.467

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «o connessa».

7.468

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «nonchè beni immobili che non assolvono più a funzione di interesse pubblico».

7.469

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: «già indicati nel programma di cui all'articolo 14».

7.470

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), dopo le parole: «di interesse pubblico, già indicati», aggiungere le seguenti: «in entrambi i casi».

7.471

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), ultimo periodo, sopprimere le parole: «definitivo o».

7.472

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «o esecutiva».

7.473

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «quanto alle prestazioni progettuali».

7.474

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «alla revisione della progettazione e».

7.475

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 3), all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «e al suo completamento da parte del concessionario».

7.476

BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

7.476bis

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

7.477

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

All'articolo 7, comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

7.478DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 4) della lettera i).

7.479

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4),

7.480

FABRIS, CREMA

All'articolo 7, comma 1, lettera i), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) al comma 2-bis, alle parole: "La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni" aggiungere le parole: "per le opere definite in quanto di interesse sovranazionale, necessarie di particolari tecnologie applicative e di rilevanti investimenti, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni"».

7.481

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: «assicurare il» con le seguenti: «contribuire al».

7.482

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «investimenti del concessionario» aggiungere le seguenti parole: «nel caso in cui non si sia seguita la procedura di cui all'articolo 37-bis».

7.483

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: «anche superiore a trenta anni» con le seguenti: «non superiore a quaranta anni».

7.484

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), sostituire le parole: «anche superiore a trent'anni» con le seguenti: «anche fino a trentacinque anni».

7.485

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «anche superiore a trenta anni», aggiungere le seguenti: «stabilita dall'amministrazione nel bando sulla base della natura delle opere oggetto della concessione e

del rendimento derivante dal piano economico-finanziario approvato con il progetto preliminare».

7.486

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera i), numero 4), le parole: «tenendo conto ...condizioni del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «purchè l'esigenza sia verificata attraverso gli esiti del piano di fattibilità economico-finanziario asseverato».

7.487

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: «tenendo conto» aggiungere le seguenti: «dell'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera, che resta al concessionario,».

7.488

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), sopprimere le parole: «del rendimento della concessione».

7.489

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), sopprimere le parole: «della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori,».

7.490

MONTINO, BRUTTI Paolo, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera i), numero 4), sopprimere le parole: «e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato».

7.491

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato».

7.492

CICOLANI

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-quater. Il contraente generale, il concessionario, ovvero le rispettive società operative o di progetto, di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto"».

7.493

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-ter.

7.494

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-ter.

7.495

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-ter.

7.496

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-ter, sopprimere le parole. «in quanto funzionali alla gestione dei servizi pubblici.».

7.497

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: «a condizione che» fino alla fine del periodo».

7.498

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera i), numero 5), dopo le parole. «l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera», aggiungere le seguenti: «in tale caso il piano economico-finanziario dovrà esplicitare quanta parte del canone periodico pagata dall'amministrazione pubblica è destinata all'ammortamento dell'investimento iniziale e quanta parte è destinata a remunerare la gestione dell'opera e dei servizi ad essa connessi».

7.499

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.

7.500

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.

7.501

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.

7.502

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), sostituire il capoverso 2-quater con il seguente:

«2-quater. Le associazione ambientaliste e i cittadini partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed all'approvazione dei progetti a cui hanno presentato osservazioni alla procedura di valutazione di impatto ambientale».

7.503

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sopprimere le parole: «ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater,» e sostituire la parola: «partecipano» con la seguente: «partecipa».

7.504

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, dopo la parola: «partecipano», aggiungere le seguenti: «su specifica richiesta della maggioranza degli aventi diritto di voto».

7.505

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sopprimere le parole: «in ogni caso essi non hanno diritto di voto».

7.506

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, dopo le parole: «in ogni caso essi», sopprimere la parola: «non».

7.507

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 5), inserire il seguente capoverso:

«5-bis. al comma 3, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "amministrazioni provinciali", aggiungere le seguenti: "o agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati"».

7.508

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: "o IACP, comunque denominati"».

7.509

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 3, aggiungere, in coda: "o IACP, comunque denominati"».

7.510

BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 3, aggiungere, in coda: "o IACP, comunque denominati"».

7.511

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

7.512

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) al comma 4, sopprimere le parole: "in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo».

7.513

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 6), dopo le parole: «al comma 4», sopprimere le seguenti: «le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5," e».

7.514

MONTINO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole: «e dopo le parole: "numero 1)", sono inserite le seguenti: "numero 3)».

7.515

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine del periodo».

7.516

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).

7.517

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).

7.517bis/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Anteporre alle parole: «di importo» le seguenti: «di cui al comma 1 lettera a)».

7.517bis

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), al numero 7) sopprimere le parole: «, di importo inferiore a 500.000 euro».

7.518

CICOLANI

Al comma 1, lettera i), dopo il punto 7), introdurre il seguente:

«7-bis) al comma 5, dopo le parole: "scavi archeologici", inserire le seguenti: "nonché, relativamente alle opere in sotterraneo, quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni"».

7.519

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), numero 7), sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «50.000».

7.520

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).

7.521

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera 1), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-ter"».

7.522

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 2).

7.523

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 2).

7.524

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), numero 2), sostituire la parola: «25.000.000» con la seguente: «1.000.000».

7.525

CICOLANI

Al comma 1, lettera 1), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis. dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. In caso di fallimento o risoluzione del contratto d'appalto, disposta dal soggetto appaltante per inadempimento dell'appaltatore, i lavori residui necessari per il completamento delle opere appaltate possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza ulteriori avvisi pubblici, con le imprese che avevano presentato offerta in sede di gara per l'appalto stesso. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4,

i contratti di cui al presente comma possono essere stipulati anche a misura e prevedere lavori in economia"».

7.526

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).

7.527/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «ecu» con la seguenti: «euro».

7.527/2

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Dopo le parole: «A tal fine la pubblica amministrazione » inserire le seguenti: «entro sessanta giorni».

7.527/3

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Sopprimere le parole: «in particolare».

7.527/4

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Dopo le parole: «richiesta scritta ad integrare» inserire le seguenti: «entro quindici giorni».

7.527

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente:

«Il comma 1-*bis* dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, in particolare, giustificazioni fondate sull'economicità del provvedimento di costruzione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per eseguire i lavori o sull'originalità del progetto, con esclusione di giustificazioni basate sulla deduzione di valori inferiori ai minimi stabiliti in via inderogabile da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente è chiamato con richiesta scritta ad integrare le giustificazioni ed all'esclusione potrà pervenirsi con provvedimento motivato da adottarsi all'esito di ulteriore verifica da espletarsi in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque"».

7.528

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «è soppresso il secondo periodo» fino a: «l'ammissibilità delle offerte» con le seguenti: «dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità e i termini di presentazione delle giustificazioni nonché indicare quelle ritenute necessa-

rie per l'ammissibilità delle offerte. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali"».

7.529

MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «al comma 1-bis, è soppresso il secondo periodo»; dopo le parole: «Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni,», aggiungere le seguenti: «i livelli minimi dei prezzi al di sotto dei quali le offerte saranno considerate non ammissibili,»; ed al secondo periodo sopprimere le parole: «il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed».

7.530

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: «al comma 1-bis», aggiungere le seguenti: «le parole: "a 5 milioni di ecu" sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"».

7.531

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole: «il bando o la lettera di invito possono precisare» con le seguenti: «il bando precisa».

7.532

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole. «il bando o la lettera di invito possono precisare» con le seguenti: «la lettera di invito precisa».

7.533

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «la lettera di invito» aggiungere le seguenti: «relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.534

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: «la lettera di invito» aggiungere le seguenti: «relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.535

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»; dopo la parola: «offerte» aggiungere le seguenti: «sono fatti salvi quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali».

7.536

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole: «possono precisare» con la seguente: «precisano».

7.537

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché» e sostituire la parola: «quelle» con le seguenti: «le giustificazioni».

7.538

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte».

7.539

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

7.540

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) All'articolo 21, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'aggiudicazione avviene in favore dell'offerta che eguaglia, o, in mancanza, più si avvicina per difetto o per eccesso alla media generale delle offerte ammesse con esclusione del 25 per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso. In caso di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che più si avvicina alla media per eccesso. Nell'ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 7 l'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene comunque in favore dell'offerta che presenta il maggiore ribasso"».

7.541

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

7.542DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

7.543

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

7.544

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

7.545

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «L'aggiudicazione degli appalti» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo

19, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 3), nonché numero 2), limitatamente ai lavori di restauro,»

Conseguentemente, sopprimere le parole: «di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria» e aggiungere, in fine, le parole: «in sede di offerta».

7.546

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «L'aggiudicazione degli appalti» aggiungere le seguenti: «di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.547

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «pubblico incanto o».

7.548

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «o licitazione privata».

7.549

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera m), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «incanto o licitazione privata può» con le seguenti: «incanto o licitazione privata deve».

7.550

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera m), capoverso 1-ter, dopo le parole: «in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a)» aggiungere le seguenti: «opportunamente ridefiniti dal regolamento».

7.551

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI PAOLO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, lettera m), al numero 2), al comma 1-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria» con le seguenti: «nel caso di appalti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) numero 1)».

7.552

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «inferiore».

7.553

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «per la prevalenza della componente tecnologica o».

7.554

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali,».

7.555

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere la parola: «utilmente».

7.556

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera m), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza che queste alterino il progetto definitivo posto a base di gara, tanto da rendere necessarie ulteriori approvazioni, nulla osta, pareri ed approvazioni da parte degli enti terzi coinvolti».

7.557

CICOLANI

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2 è inserito il seguente:

«2-bis) Il comma 2 dell'articolo 21 è modificato come segue:

"2. Laddove per l'aggiudicazione degli appalti si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e comunque nel caso di affidamento di concessioni, i soggetti aggiudicatori prendono in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nel caso di appalto:

- 1) il prezzo;*
- 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;*
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;*
- 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;*
- 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da rea-*

lizzare;

b) nel caso di concessioni:

- 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;*
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;*
- 3) il tempo di esecuzione lavori;*
- 4) il rendimento;*
- 5) la durata della concessione;*
- 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;*

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare, anche in relazione ai requisiti di capacità organizzativa e tecnico realizzativa offerti dal concessionario"».

7.558/1

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Sopprimere l'ultimo periodo.

7.558

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 DPS, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei *curricula* in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati"».

7.559

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 DPS, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei *curricula* in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'e-

lemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati"».

7.560

GUASTI

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di importo da 0 a inferiore alla soglia comunitaria è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione l'elenco dei prezzi delle lavorazioni forniture e servizi poste a base del progetto esecutivo, mediante presentazione delle giustificazioni e l'apprezzamento delle caratteristiche esperenziali delle imprese e/o del personale qualificato ai sensi della vigente normativa, presente al momento della presentazione dell'offerta in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente, con indicazione nel bando o lettera d'invito dei criteri di valutazione e pesantazione degli altri elementi valutativi secondo criteri predeterminati».

7.561

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«2-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, è disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei *curricula* in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati"».

7.562

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

7.563

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

7.564

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera n), prima delle parole: «all'articolo 23, comma 1-ter» inserire le seguenti:

«All'articolo 23, comma 1-bis) sono inserite in fine le parole: "Qualora nell'elenco di cui al suddetto comma 1-ter figurano meno di trenta concorrenti, la procedura può comunque aver luogo se i soggetti da inviare sono almeno cinque"».

7.565

MONTINO, IOVENE, GASBARRI, GIOVANELLI, ROTONDO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente, n-bis)» all'articolo 23:

«1) al comma 1-bis. le parole: "inferiore a 750.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 1.000.000 di euro";

2) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alle gare dei soggetti di cui al comma 1-ter, il regolamento, nel disciplinare le modalità di formazione degli elenchi delle imprese, dovrà attenersi al criterio della casualità e della effettiva rotazione nell'inoltro degli inviti e stabilirà altresì il principio del sorteggio anche per le domande presentate successivamente al mese di dicembre"».

7.566

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e».

7.567

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «e deve essere corredata» fino alla fine del periodo.

7.568

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «e deve essere corredata» aggiungere le seguenti: «dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e».

7.569

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera n), sostituire la seguente parola: «autocertificazione» con la seguente: «documentazione».

7.570

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34» aggiungere le seguenti: «e per quanto riguarda i lavori di restauro e di manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative

in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-*sexies*».

7.571

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera n), sopprimere l'ultimo periodo.

7.572

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «a campione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «su un campione pari al 25 per cento dei soggetti concorrenti».

7.573

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera n), sopprimere le seguenti parole: «e comunque sui soggetti aggiudicatari».

7.574

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le imprese trasmettono annualmente all'Autorità l'elenco delle stazioni appaltanti cui hanno inviato le domande. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio dei lavori pubblici».

7.575

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

7.576

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 1.

7.577

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera o).

7.578

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera o), numero 1) capoverso 0a), sostituire le parole:
«non superiore a 100.000 euro» con le seguenti: «compreso tra 50.000 e
100.000 euro».*

7.579

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera o) numero 1, all'alinea 0a) sostituire la parola:
«100.000» con la seguente: «25.000».*

7.580

MONTINO, BRUTTI Paolo, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera o) al numero 1) alla lettera 0a) ivi richiamata aggiungere, infine, le seguenti parole: «nei soli casi di motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento».

7.581

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera o).

7.582

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera o), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "ECU" con la seguente: "euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro".

7.583

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera o), numero 2), sostituire la parola: «100.000», con la seguente: «25.000».

7.584

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 3.

7.585

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera o), sopprimere il numero 3.

7.586

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, alla lettera o), numero 3), sostituire le parole: «lettere Oa e b)», con le seguenti: «lettere Oa), a) e b)», ed aggiungere in fine le altre: «L'affidamento di appalti di cui al comma q), lettera Oa), a) e b) avviene senza gara informale qualora per motivi tecnici i lavori possono essere affidati unicamente ad un soggetto determinato».

7.587/1

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al comma «7-bis» sostituire in fine le parole: «50 per cento» con le seguenti: «venti per cento».

7.587/2

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al comma «7-bis» sostituire in fine le parole: «50 per cento» con le seguenti: «trenta per cento».

7.587

IL RELATORE

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 3), inserire i seguenti:

«3-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori

oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque, le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare"».

«3-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventanti necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente od economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale"».

7.588

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 3, inserire i seguenti:

«3-bis). Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque, le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare"».

«3-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventanti necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente od economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale"».

7.589

GUASTI

All'articolo 7, comma 1, lettera o), dopo il punto 3) inserire il seguente:

«3-bis). Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis), lettera a). L'affido di appalti di cui comma 1, lettera c), di qualsiasi importo avviene mediante trattativa privata secondo il disposto di valutazione di cui articolo 21, comma 8-bis, e secondo i commi 3 e 5 del presente articolo 24; lettera b): l'affido di appalti di cui comma 1, lettera c), di importo inferiore ai 40.000 euro, può essere affidato direttamente dalle stazioni appaltanti, a soggetti singoli o raggruppati in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge, qualora ricorra la casistica di cui comma 1, lettera b), o da motivi attestati dal responsabile del procedimento e dal progettista finalizzati al buon esito del consuntivo scientifico di cui articolo 221 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, in relazione alle lavorazioni da affidare.

3-ter). Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«Articolo 7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle leggi in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto affidato mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano

diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente od economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell'appalto principale».

7.590

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, alla lettera o), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Ai fini dell'individuazione dei soggetti qualificati è ammessa la consultazione dei dati informativi raccolti ed elaborati dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c). Gli appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore ai 40.000 euro, possono essere affidati direttamente a soggetti singoli, raggruppati o consorziati. In questo caso comunque, le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivare la scelta in relazione alle prestazioni da affidare".».

7.591

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, alla lettera o), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

«3-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e di manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è

ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che, a seguito di circostanze non prevedibili, siano diventati necessari all'intervento nel suo complesso, sempre che tali lavori non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 40 per cento dell'appalto principale".».

7.592

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis). 1) all'articolo 25, al comma 4, dopo le parole: "è invitato l'aggiudicatario iniziale", sono inserite le seguenti: ", nel caso di appalto integrato è esclusa la partecipazione dell'aggiudicatario iniziale.";

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Nella ipotesi di appalto di progettazione ed esecuzione, la risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, non dà luogo al pagamento del 10 per cento dell'importo delle prestazioni e dei lavori non eseguiti".».

7.593

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere lettera p).

7.594

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera p), sopprimere i numeri 1) e 3).

7.595

BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera p), sopprimere i numeri 1 e 3.

7.596

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

7.597

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

7.598

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

7.599

MONTINO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, VISERTA,
FALOMI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

7.600

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

7.601

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

7.602DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere le parole: «concedono ed».

7.603DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

7.604DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere le parole: «accertata dal responsabile del procedimento.».

7.605DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, primo periodo, sostituire la parola: «contrattuale» con la seguente: «complessivo».

7.606

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, dopo le parole: «per un valore pari al» sostituire la parola: «10» con la seguente: «5».

Conseguentemente, dopo le parole: «nel limite massimo del» sostituire: «10» con: «5».

7.607

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, primo periodo, sopprimere le parole: «che è gradualmente recuperata in corso d'opera».

7.608

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere il secondo periodo.

7.609

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere il terzo periodo.

7.610

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera p), al punto 1, al comma 01 ivi richiamato sostituire le parole: «con le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati» con le seguenti: «... con le

medesime modalità tale anticipazione è erogata dall'appaltatore al subappaltatore per un importo pari al 10 per cento del valore del subappalto».

7.611

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera p), capoverso 01, sostituire la frase: «Con le medesime modalità tale anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappalti.» con la seguente: «Con le medesime modalità detta anticipazione è erogata dall'appaltatore al subappaltatore, per un valore pari al 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati.»

7.612

PADRAZZINI

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere la parola: «parzialmente» e sostituire le parole: «nel limite massimo del» con le seguenti: «per un valore pari al».

7.613

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, sopprimere: «parzialmente».

7.614

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, sostituire: «nel limite massimo» con: «nella misura».

7.615

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, sopprimere il quarto periodo.

7.616

IL RELATORE

Al comma 1, lettera p), numero 1), dopo le parole: «difejussoria bancaria» aggiungere le seguenti: «o fidejussoria assicurativa».

7.617

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera p), numero 1), capoverso 01, aggiungere i seguenti periodi: «Il richiedente l'anticipazione è tenuto a concedere all'amministrazione un ulteriore ribasso, sull'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, commisurato alla durata dei lavori ed al tasso "rendistato" in vigore nel mese precedente quello in cui viene formalizzata la richiesta di anticipazione; il tutto calcolato secondo la seguente formula: ribasso per cento = $(0,05 \times \text{rendistato} \times 12 \times \text{numero di mesi di durata dei lavori}) \times 100$. Le frazioni di mese saranno conteggiate per intero nel caso di periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso di richiesta relativa a cantieri già avviati, ma che non abbiano raggiunto il 50 per cento dei lavori previsti, il ribasso ulteriore sarà applicato alla quota di lavori restante, sulla quale verrà erogata l'anticipazione».

7.618

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

7.619

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il numero 2), della lettera p).

7.620

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera p), numero 2), sopprimere le parole da: «inflazione reale» fino a: «categoria di lavoro da eseguire».

7.621

VISERTA, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

7.622

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALBARBA

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

7.623

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

7.624

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

7.625

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

7.626DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 3), dopo la parola: «prevista», aggiungere le seguenti: «così come disciplinata dal regolamento e».

7.627DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera p), numero 3), sopprimere le parole: «ove ritenuto utile,».

7.628

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 27 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis) Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi normativa vigente"».

7.629

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 27 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis) Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi normativa vigente"».

7.630

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 27, è aggiunto il seguente comma:

"3) Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori dl direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi normativa vigente"».

7.631

GUASTI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) all'articolo 27, è aggiunto il seguente comma:

"3) Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori dl direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un sog-

getto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi normativa vigente"».

7.632

PEDRAZZINI

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

7.633DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

7.634/1DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «q)» sopprimere il punto 1.

7.634/2DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «q)» punto 1, dopo le parole «in uffici pubblici» aggiungere le seguenti: «con esclusione del ricorso ad incarichi extragiudiziali».

7.634/3

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al capoverso: «q)» punto 1, dopo le parole: «in uffici pubblici» aggiungere le seguenti: «con compiti inerenti il tipo di lavori oggetto del collaudo».

7.634/4

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso: «q)» punto 1, sostituire la parola «5» con la seguente: «7».

7.634/5

FABRIS, LAURIA, VERALDI

Al capoverso: «q)» punto 2, comma «5-bis» sostituire le parole: «un soggetto» con le seguenti: «almeno due tecnici».

7.634

IL RELATORE

Al comma 1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) all'articolo 28:

1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare";

2) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis) con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'organo di collaudo deve comprendere un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente"».

7.635

ASCIUTTI

Al comma 1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) all'articolo 28:

1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno

cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare";

2) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis) con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'organo di collaudo deve comprendere un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente"».

7.636

GUASTI

Al comma 1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) all'articolo 28:

1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare";

2) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis) con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'organo di collaudo deve comprendere un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente"».

6.637

FABRIS, CREMA

Al comma 1, la lettera q), dopo le parole: «Possono far parte delle commissioni di collaudo», aggiungere le seguenti: «i funzionari tecnici diplomati geometri nonché», e dopo le parole: «i funzionari amministrativi che abbiano», aggiungere la seguente: «entrambi».

7.638

CICOLANI

Al comma 1, la lettera q), prima delle parole: «limitatamente ad un solo componente», inserire le seguenti: «i funzionari tecnici in possesso del diploma di geometra, nonché»; dopo le parole: «che abbiano», aggiungere la seguente: «entrambi».

7.639

BATTAGLIA

Al comma 1, la lettera q), sostituire le parole: «limitatamente ad un solo componente» con le seguenti: «i funzionari tecnici in possesso del diploma di geometra, nonché»; dopo le parole: «che abbiano», aggiungere la seguente. «entrambi».

7.640

FABRIS, CREMAA

Al comma 1, la lettera q), primo periodo, dopo le parole: «commissioni di collaudo», aggiungere le seguenti: «relativamente agli appalti di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e».

7.641

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera q), primo periodo, sopprimere le parole. «limitatamente ad un solo componente».

7.642

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera q), primo periodo, sostituire le parole: «ad un solo componente» con le seguenti: «a due componenti».

7.643

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera q), primo periodo, sostituire le parole: «funzionari amministrativi» con le seguenti: «dirigenti statali».

7.644

FASOLINO

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «i funzionari amministrativi» aggiungere le seguenti: «o tecnici diplomati geometri».

7.645

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera q), primo periodo, sostituire la parola: «5» con la seguente: «7».

7.646

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «in uffici pubblici» aggiungere le seguenti: «con esclusione del ricorso ad incarichi extragiudiziali».

7.647

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: «in uffici pubblici» aggiungere le seguenti: «Con riferimento ai lavori di restauro e di manutenzione di beni mobili e delle superfici architettoniche sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'organo di collaudo deve comprendere un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente».

7.648

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera q), sopprimere l'ultimo periodo.

7.649

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera q), secondo periodo, sopprimere, in fine, le pa-
role: «anche di natura regolamentare».*

7.650

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

7.651

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

7.652

FABRIS, CREMA

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

7.653

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

7.654

BRUTTI Paolo, Iovene

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

7.655

IL RELATORE

Al comma 1, lettera r), aggiungere il seguente punto:

«01. Al primo comma, lettera a), le parole: "superiori a 5 milioni di Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP", alla lettera b), alla parola: "superiore" sono anteposte le parole: "pari o", e la parola: "Ecu" è sostituita da "euro"; alla lettera c), la parola: "Ecu" è sostituita da "euro"».

7.656

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera r), sostituire le parole: «devono essere» con le seguenti: «possono essere».

7.657

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera r), sopprimere le parole da: «il quale, in caso di mancata osservanza» fino alla fine del periodo.

7.658

MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI PAOLO, IOVENE

Al comma 1, lettera r), al comma 2 ivi richiamato sopprimere le parole: «il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione».

7.659

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera r), sopprimere le parole: «senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione».

7.660

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

7.661

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

7.662

FABRIS, CREMA

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

7.663

BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera s), sopprimere il punto 1).

7.664

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

7.665

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

7.666

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1.

7.667

PASINATO

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

7.668

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

7.669

MONTALBANO, VISERTA, BRUTTI Paolo, FALOMI, IOVENE

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

7.670

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

7.671

VERALDI

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

7.672

FORTE, PELLEGRINO, DANZI

Al comma 1, lettera s), capoverso 01-bis) sostituire: «750.000 euro» con: «150.000 euro».

7.673

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 1) capoverso 1-bis) sostituire la parola: «750.000» con la seguente: «200.000».

7.674

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, lettera s), al numero 1) al comma 1-bis) ivi richiamato dopo le parole: «750.000 euro» aggiungere le seguenti: «e qualora l'impresa concorrente disponga del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000».

7.675

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), comma 1) capoverso 1-bis) dopo le parole: «qualora un'impresa incorra in condotta» sopprimere le parole: «anche omissiva».

7.676

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 1) sostituire le parole: «la segnalazione» con le seguenti: «il provvedimento successivo alla segnalazione».

7.677

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera s), numero 1) nel capoverso 1-bis) al secondo periodo dopo le parole: «la segnalazione» inserire la frase seguente: «nel caso di mancata opposizione da parte dell'impresa».

7.678

CHIRILLI

Al comma 1, lettera s), numero 1) al capoverso 1-bis) al secondo periodo dopo le parole: «, la segnalazione» è inserita la seguente frase: «nel caso di mancata opposizione da parte dell'impresa».

7.679

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Alla lettera s), numero 1) dopo le parole: «la segnalazione comporta l'esclusione» inserire la parola: «immediata».

7.680

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s) numero 1) capoverso 1-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «per sei mesi» con le seguenti: «per diciotto mesi».

7.681

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera s) al numero 1) capoverso 1-bis), secondo periodo, sostituire le parole: «per sei mesi» con le parole: «per dodici mesi», aggiungere alla fine del capoverso il seguente periodo: «L'esclusione dalle gare è resa pubblica dall'autorità tramite l'osservatorio dei lavori pubblici».

7.682

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), capoverso 1-bis) sostituire le parole: «per sei mesi» con le parole: «per dodici mesi».

7.683

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 1) sostituire le parole: «decorrenti dalla data in cui si è verificata la suddetta condotta» con le parole: «decorrenti dalla data di formale comunicazione all'impresa dell'accertamento».

7.684

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 1), capoverso 1-bis) sopprimere l'ultimo periodo.

7.685

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

7.686

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

7.687

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".».

7.688

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".».

7.689

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera s), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".».

7.690

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCCAN

Al comma 1, alla lettera s), numero 2), ovunque ricorrono le parole: «10 per cento» sostituire con le seguenti: «5 per cento».

7.691

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCCAN

Al comma 1, alla lettera s, numero 2 sostituire le parole: «superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento» con le parole: «superiore al 5 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 5 per cento».

7.692

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCCAN

Al comma 1, alla lettera s), numero 2), sostituire le parole: «di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il» con le seguenti: «di un punto e mezzo percentuale per ogni punto di ribasso superiore al».

7.693

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCCAN

Al comma 1, alla lettera s, numero 2 sostituire le parole: «superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento» con le parole: «superiore al 15 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 15 per cento».

7.694

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCCAN

Al comma 1, alla lettera s), numero 2), ovunque ricorrono le parole: «20 per cento» sostituire con le seguenti: «15 per cento».

7.695

BRUTTI Paolo, IOVENE

Al punto 2) dopo le parole: «superiore al 20 per cento.» eliminare le parole da: «La cauzione definitiva...» alle parole: «ai contratti in corso;».

7.696

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCCAN

Al comma 1, alla lettera s), numero 2), sostituire le parole: «due punti percentuali» con le seguenti: «tre punti percentuali».

7.697

MONTINO, BRUTTI Paolo, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera s), al numero 2) prima delle parole: «La cauzione definitiva è progressivamente svincolata...» premettere le seguenti: «Per le imprese che dispongano del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000».

7.698

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera s), numero 2) sopprimere le seguenti parole: «La cauzione definitiva è progressivamente svincolata...» sino alle parole: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso».

7.699

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimre le parole da: «La cauzione definitiva» fino a: «ai contratti in corso».

7.700

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCCAN

Al comma 1, alla lettera s), numero 2) sopprimere le parole da: «la cauzione definitiva è progressivamente svincolata» fino alle parole: «al 50 per cento dell'importo contrattuale».

7.701

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, alla lettera s), al numero 2), dopo le parole: «la cauzione definitiva è» la parola: «progressivamente» è soppressa; dopo le parole: «al precedente periodo,» si aggiungono le parole: «previa dichiarazione del responsabile del procedimento»; dopo la parola: «garantito;» viene soppresso il periodo fino alla parola: «periodo».

7.702

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «o analogo documento».

7.703

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), al secondo periodo, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari al 60 per cento».

7.704

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole da: «Al raggiungimento dell'importo» fino a: «10 per cento di importo dei lavori eseguiti».

7.705

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole da: «Al raggiungimento dell'importo» fino a: «ammontare garantito».

7.706

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «svincolata in ragione del» sostituire la parola: «50» con la seguente: «30».

Conseguentemente, dopo le parole: «l'ammontare residuo, pari al» sostituire: «25» con: «45».

7.707

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), al terzo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

7.708

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole da: «successivamente si procede» fino alle parole: «di importo dei lavori eseguiti».

7.709

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), al terzo periodo, sostituire le parole: «di un 5 per cento» con le seguenti: «di un 6 per cento».

7.710

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), al terzo periodo, sostituire le parole: «ulteriore 10 per cento» con le seguenti: «ulteriore 12 per cento».

7.711

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole da: «Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti» fino alle parole: «predette percentuali di lavoro eseguito».

7.712

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico» sopprimere le parole: «, senza necessità di benessere del committente».

7.713

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), al quarto periodo, sopprimere le parole: «senza necessità di benessere del committente».

7.714

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere le parole: «senza necessità di benessere del committente».

7.715

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), al quarto periodo, sopprimere le parole da: «con la sola condizione» fino alla fine del periodo.

7.716

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «preventiva consegna all'istituto garante» sopprimere le parole: «da parte dell'appaltatore o del concessionario».

7.717

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera s), numero 2), le parole: «o di analogo documento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dal committente».

7.718

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «stati d'avanzamento lavori o di analogo documento» sopprimere le parole: «, in originale o copia autentica».

7.719

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere il quinto periodo.

7.720

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), sostituire le parole: «L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente» con le parole: «Lo svincolo dell'ammontare residuo avviene in ottemperanza alla disciplina vigente».

7.721

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2), sopprimere il sesto periodo.

7.722

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2) sopprimere le parole da: «Le disposizioni di cui» fino alle parole: «contratti in corso».

7.723

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera s), numero 2) sopprimere le parole: «le disposizioni di cui ai precedenti periodi di applicano anche ai contratti in corso».

7.724

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 2) dopo le parole: «in corso» sopprimere le parole da: «al terzo periodo» fino alla fine del periodo.

7.725

GUASTI

Al comma 1, lettera s), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis. all'articolo 30, comma 4, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "In particolare la polizza indennitaria decennale, oltre ad assicurare tutte le parti essenziali dell'opera, considerando tali anche quelle soggette a perdita di funzionalità, dovrà prevedere espressamente per tutta la durata dei lavori l'intervento di un Organismo d'ispezione al fine della verifica della conformità dell'esecuzione dell'opera agli *standard* qualitativi e prestazionali previsti dai documenti progettuali e dalla normativa applicabile. Tale Organismo d'ispezione, accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 45004, dovrà operare in conformità alla norma UNI 10721 e verrà scelto e incaricato direttamente dalla Stazione appaltante contestualmente all'affidamento dei lavori».

7.726

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

7.727

PASINATO

Al comma 1, lettera s), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo 3, il Go-

verno regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori d'importo superiore a 210 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori d'importo inferiore a quello indicato alla lettera a), ma comunque superiore alla soglia comunitaria, la verifica è effettuata, in contraddittorio con i progettisti, dal responsabile del procedimento, che vi provvede con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante, ove il progetto sia stato redatto da professionisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongono di un sistema interno di controllo di qualità, oppure da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) per i lavori d'importo inferiore a quello indicato alla lettera b), la verifica è effettuata, in contraddittorio con i progettisti, dal responsabile del procedimento, che vi provvede con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Nel caso in cui la complessità pregettuale dell'intervento o la coerenza in organico di personale tecnico, circostanze da accertarsi a cura del responsabile del procedimento, non consentano di provvedere a norma del primo periodo della presente lettera c), l'attività di verifica deve essere affidata a soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

d) i soggetti esterni alla stazione committente affidatari dell'attività di verifica del progetto non possono aver espletato, direttamente o indirettamente, altri compiti riguardo al procedimento di programmazione e di progettazione dello stesso lavoro pubblico, né possono prendere parte, direttamente o indirettamente, all'affidamento, esecuzione, direzione e collaudo del medesimo lavoro pubblico;

e) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto e ne è responsabile deve essere munito di una polizza di responsabilità civile contrattuale per danni conseguenti alla predetta attività.

6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata da ciascuno dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante».

7.728

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere le parole: «nei termini con le modalità stabiliti dal regolamento.».

7.729

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere le parole da: «la rispondenza degli elaboratori» fino a: «commi 1 e 2, e».

7.730

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere le parole: «e la loro conformità alla normativa vigente».

7.731

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole: «il Governo regola le modalità di verifica dei progetti» con le seguenti: «il Governo definisce in dettaglio le procedure di verifica degli elaborati progettuali».

7.732

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere le parole: «attenendosi ai seguenti criteri»; sopprimere la lettera a); alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,»; sopprimere la lettera c).

7.733

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere la lettera a).

7.734

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, lettera a) sostituire la parola: «20» con la seguente: «10».

Conseguentemente, sostituire al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6; lettera b), la parola: «20» con la seguente: «10».

7.735

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), lettera a), sostituire le parole: «organismi di controllo» con la seguente: «soggetti».

7.736

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), lettera a), dopo le parole: «la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo» inserire la seguente: «preventivamente».

7.737

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, lettera a), dopo le parole: «UNI CEI EN» sostituire la parola: «45004», con la seguente: «45000».

7.738

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), capoverso 6, sopprimere la lettera b).

7.739

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera s), numero 3), lettera b), sopprimere le parole: «ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sopprimere le parole: «gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante" sono abrogate».

7.740

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), capoverso 6, lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero da altri soggetti», fino alla fine del periodo.

7.741

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI

Al comma 1, lettera s), numero 3), al comma 6 ivi richiamato, alla lettera b) sopprimere le parole: «, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento».

7.742

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera s), numero 3), lettera-b), sopprimere le seguenti parole: «ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento».

7.743

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6, sopprimere la lettera c).

7.744

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera s), numero 3) alla lettera c), sopprimere all'inizio del periodo le parole: «in ogni caso».

7.745

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3) alla lettera c), sopprimere le parole: «per danni a terzi».

7.746

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3) sopprimere il capoverso 6-bis.

7.747

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «uffici tecnici delle stazioni appaltanti o».

7.748

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma».

7.749

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma».

7.750

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sopprimere le seguenti parole: «gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante».

7.751

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sopprimere l'ultimo periodo.

7.752

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sopprimere le parole da: «gli incarichi» fino alla parola: «appaltante».

7.753

MONTINO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli incarichi da verificare, singolarmente di ammontare non superiore a 200.000 euro, possono essere affidati, previa adeguata pubblicità, a soggetti che svolgono specificatamente attività di supporto al responsabile del procedimento».

7.754

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis, sostituire dalle parole: «Gli incarichi» fino alla fine con le seguenti: «Il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori fino al collaudo finale. Nel caso di dipendenti della pubblica amministrazione, il costo di detta polizza è a carico dell'Amministrazione committente».

7.755

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sostituire la parola: «200.000» con la seguente: «50.000».

7.756

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 3), capoverso 6-bis), sostituire le parole: «inferiore a 200.000» con le seguenti: «fino a 150.000».

7.757

MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 4).

7.758

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 4), sopprimere le parole: «una volta istituito».

7.759

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), numero 4), sostituire le parole: «75 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

7.760

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera s), numero 4), sostituire le parole: «75 milioni di euro» con le seguenti: «10.600.000 di euro».

7.761

CICOLANI

Al comma 1, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

«s-bis) il comma 1 dell'articolo 31-bis è sostituito dal seguente:

"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, alla valutazione delle riserve iscritte provvede un apposito comitato tecnico individuato dai predetti soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), prima della

stipula del contratto di appalto o concessione e formalizzato, nella sua composizione, in apposito articolo del relativo testo. Il comitato è formato da tre componenti in possesso di specifica idoneità, determinata dal regolamento unitamente ai criteri di remunerazione della relativa attività, designati rispettivamente, il primo dal soggetto committente, il secondo dall'impresa, appaltatrice o concessionaria, ed il terzo di comune accordo, dai componenti già designati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancata designazione da parte dell'impresa del componente di propria spettanza, decorsi quindici giorni dal momento in cui la comunicazione di quella operata dal committente risulti formalmente pervenuta all'impresa, alla designazione provvede il committente. Laddove nei quindici giorni dalla designazione del secondo componente non intervenga accordo sul nominativo del terzo, tutte le designazioni effettuate perdono di efficacia e si procede ad una nuova tornata di nomine. Laddove ciascuna parte abbia provveduto direttamente alla designazione di propria spettanza, le determinazioni del comitato tecnico, se assunte all'unanimità, sono impegnative per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e per le imprese, costituendo, a tutti gli effetti, raggiungimento dell'accordo bonario risolutivo delle pretese di cui alle riserve iscritte ai fini del presente articolo. In ogni diverso caso le suddette determinazioni hanno valore consultivo e non assumono carattere vincolante per le parti rappresentante. Il comitato cessa le sue funzioni con l'inizio dell'attività di collaudo finale delle opere. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni attuative e di raccordo con la restante disciplina in tema di risoluzione del contenzioso"».

7.762

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) all'articolo 31-bis, il comma 1 è così sostituito:

1. per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b), in materia di appalti e concessioni, qualora, a seguito dell'eventuale iscrizione di riserve sui documenti contabili il cui importo quantificato dall'appaltatore sia pari o superiore al 20 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento, su richiesta dell'appaltatore, notificata all'Amministrazione nelle forme di rito, acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione proposta motivata di accordo bonario, sottoscritto dall'appaltatore. Il procedimento di cui sopra si conclude entro centoventi giorni, con provvedimento motivato dell'Amministrazione, dalla data della richiesta dell'appaltatore. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto del successivo articolo 32. L'accordo bonario definito con il

provvedimento dell'Amministrazione ha natura di transazione extra giudiziaria. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. L'eventuale reiterazione del procedimento con gli stessi presupposti sopra indicati potrà avere ad oggetto riserve iscritte negli atti contabili relative a lavorazione e circostanze effettuate o realizzate successivamente alla domanda dell'appaltatore avanzata per il primo accordo bonario ed al provvedimento che lo definisce non si applicano gli articoli 82 e 83 del regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923. La presente norma si applica anche ai procedimenti in corso per le singole parti non ancora definite"».

7.763

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 1).

7.764

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

7.765

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

7.766

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere le parole: «di contratti o».

7.767

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere le parole: «o capitolati».

7.768

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere le parole da: «a condizione che» fino alla fine del periodo.

7.769

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 3).

7.770

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: «in contrasto con i precedenti commi».

7.771

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) tutti gli anni, all'interno della propria programmazione, le amministrazioni indicano quali opere devono essere realizzate con la finanza di progetto di cui all'articolo 37».

7.772

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

7.773

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), sopprimere il numero 1).

7.774

FABRIS, CREMA

Al comma 1, alla lettera u), sopprimere il numero 1).

7.775

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole da: «al
comma 1,» fino a: «sono sopresse».*

7.776

FABRIS, CREMA

*Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole: «al
comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono sopresse».*

7.777

FABRIS, CREMA

*Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere il periodo: «al
comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono sopresse».*

7.778

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera u), al numero 1), sopprimere le parole: «"Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse».

7.779

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), dopo le parole: «al comma 1» sopprimere le parole: «"Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse».

7.780

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole: «Entro il 30 giugno di ogni anno» con le seguenti: «di lavori pubblici o».

7.781

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole: «"Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse» con le seguenti: «Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno».

7.782

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: "il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 maggio"».

7.783

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: "uno studio di inquadramento territoriale e ambientale" sono soppresse».

7.784

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: "uno studio di fattibilità," sono soppresse».

7.785

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: "un progetto preliminare," sono soppresse».

7.786

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sostituire le parole da: «al comma 1,» fino a: «sono soppresse;» con le seguenti: «al comma 1, le parole: "una bozza di convenzione" sono soppresse».

7.787/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «luglio».

7.787/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «novembre».

7.787

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), al primo periodo, dopo le parole: «sono soppresse;» inserire le seguenti: «dopo le parole "promotori stessi" inserire il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre"».

7.788

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole da: «dopo le parole: "un piano economico-finanziario"» fino a: «legge 23 novembre 1939, n. 1966».

7.789

MENARDI, PEDRIZZI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera u), numero 1), dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito» aggiungere le seguenti: «o da Società di servizi da loro costituite ed iscritte all'Albo degli

intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 106 del 1993».

7.790

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 1, lettera u), punto 1), dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito» aggiungere le seguenti: «o da Società di servizi da loro costituite ed iscritte all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993».

7.791

GUASTI

Al comma 1, lettera u), punto 1), dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito» aggiungere le seguenti: «o da Società di servizi da loro costituite ed iscritte all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993».

7.792

IOANNUCCI

Dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito» aggiungere le parole: «o da Società di servizi da loro costituite ed iscritte all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 385 del 1993.

7.793

DANZI

Dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito» aggiungere le parole: «o da Società di servizi da loro costituite ed iscritte all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 385 del 1993.

7.794

IERVOLINO, EUFEMI

Al comma 1, lettera u), numero 1 dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da un Istituto di credito o da società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1996», aggiungere le seguenti parole: «o da società di servizi da loro costituite ed iscritte all'Albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993»,

7.795

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), punto 1), sopprimere le parole da: «dopo le parole: «garanzie offerte dal» fino a: «le attività di asseverazione».

7.796

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole: «chiarire ed».

7.797

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, lettera u), comma 1, numero 1), sostituire le parole: «per chiarire ed agevolare» con le parole: «per incentivare».

7.798

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, lettera u), numero 1), sostituire le parole: «per chiarire ed agevolare» con le parole: «per favorire adeguatamente».

7.799

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «I soggetti pubblici e privati» con le parole: «Gli operatori interessati».

7.800

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, lettera u), dopo le parole: «I soggetti pubblici e privati» sostituire le parole: «possono presentare» con le seguenti: «hanno facoltà di presentare».

7.801

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, lettera u), comma 1, dopo le parole: «I soggetti pubblici e privati possono presentare» inserire le seguenti: «, qualora direttamente interessati».

7.802

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, lettera u), numero 1) sopprimere le parole: «nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge» e dopo le parole: «Le amministrazioni possono adottare» inserire le seguenti: «previa verifica di prefattibilità e di pubblico interesse» e, al medesimo periodo, sostituire le parole: «ritenuti di pubblico interesse» con le seguenti: «presentati».

7.803

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, lettera u), comma 1, punto 1) dopo le parole: «nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge,» sostituire le parole: «proposte d'intervento» con le seguenti: «proposte adeguatamente dettagliate».

7.804

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, lettera u), comma 1, punto 1) dopo le parole: «nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge,» sostituire le parole: «proposte d'intervento» con le seguenti: «proposte progettuali d'intervento».

7.805

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1) dopo le parole: «relative alla realizzazione di opere» sopprimere le parole: «pubbliche o».

7.806

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, lettera u), comma 1, dopo le parole: «relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità,» sostituire le parole: «studi di fattibilità» con le seguenti: «studi preliminari di fattibilità».

7.807

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), dopo le parole: «realizzazione di opere pubbliche» sopprimere le parole: «o di pubblica utilità».

7.808

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera u), numero 1), dopo le parole: «di pubblica utilità» sopprimere la parola: «e» ed aggiungere le parole: «corredate di» e dopo le seguenti: «elaborati ai sensi della delibera CIPE del 30 giugno 1999».

7.809

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole: «e studi di fattibilità».

7.810

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, lettera u), comma 1, punto 1) dopo le parole: «relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità» sostituire le parole: «studi di fattibilità» con le seguenti: «indagini preliminari di fattibilità».

7.811

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 1), sopprimere le parole da: «tale presentazione» fino a: «esame e valutazione».

7.812

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera u), al numero 1, sopprimere il periodo dalle parole: «Tale presentazione» fino a: «esame e valutazione».

7.813

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, dopo le parole: «Tale presentazione non determina» sopprimere le parole: «, in capo alle amministrazioni,».

7.814

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, dopo le parole: «in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame» sopprimere le parole: «e valutazione».

7.815

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, sostituire le parole: «Le amministrazioni possono adottare» con le parole: «Le amministrazioni possono inserire adeguatamente».

7.816

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera u), numero 1, sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «possono includere» e la parole: «l'adozione non determina» con le parole: «l'inclusione non determina».

7.817

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nell'ambito dei propri programmi».

7.818

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, sostituire le parole: «e gli studi ritenuti di pubblico interesse» con le parole: «e gli studi di fattibilità qualora valutati positivamente».

7.819

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «le proposte di intervento e».

7.820

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e gli studi ritenuti di pubblico interesse».

7.821

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, sostituire le parole: «alcun diritto del proponente» con le parole: «a favore dei soggetti promotori alcun diritto».

7.822

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, sopprimere le parole: «al compenso per le prestazioni compiute o».

7.823

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, dopo le parole: «alcun diritto del proponente al compenso» sopprimere le parole: «per le prestazioni compiute».

7.824

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, in fine, sopprimere le parole: «o alla realizzazione degli interventi proposti».

7.825

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 1, sopprimere la parola: «proposti».

7.826

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera u), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sopprimere le parole: "Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'impegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione ag-

giudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario"».

7.827

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera u), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente: «Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, potranno provvedere a pubblicizzare la propria volontà di realizzare con il sistema della scelta del promotore le opere pubbliche o di pubblico interesse qualora in possesso di uno studio di fattibilità, ovvero di un progetto preliminare, qualora intendessero raccogliere nuovi e originali progetti preliminari per soddisfare le medesime esigenze"».

7.828

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), sopprimere il numero 2.

7.829

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2, sopprimere il primo periodo.

7.830

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2, dopo le parole: «al comma 2,» inserire le seguenti: «le parole: "e gestionali" sono soppresse;».

7.831

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2, dopo le parole: «al comma 2,» inserire le seguenti: «la parola: "finanziari" è soppressa;».

7.832

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 2), primo periodo, dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti: «la parola "organizzativi" è soppressa;».

7.833

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti: «la parola "tecnici" è soppressa;».

7.834

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2), 1° periodo sopprimere dalle parole: «la realizzazione di lavori pubblici» fino alle parole: «n. 153».

7.835

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2), primo periodo sopprimere le parole: «pubblici o».

7.836

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2), primo periodo sopprimere le parole: «o di pubblica utilità».

7.837

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere il secondo periodo.

7.838

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo

7.839

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Alla lettera u), numero 2), sopprimere il secondo periodo.

7.840

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1 lettera u), numero 2), sopprimere il 2° periodo.

7.841

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere le parole: «e promozione dello sviluppo economico».

7.842

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera u), numero 2), sostituire le parole: «dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono» con le seguenti: «perseguiti dalle fondazioni bancarie e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le stesse possono».

7.843

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 2), al secondo periodo: «le fondazioni bancarie e».

7.844

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

7.845

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera u), al punto 2), sopprimere le seguenti parole: «e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

7.846

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO

Al comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «... presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero...».

7.847

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «studi di fattibilità o».

7.848

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'art. 7, comma 1, lettera u), numero 2), sostituire le parole: «studi di fattibilità: «con le parole: «indagini preliminari».

7.849

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «o proposte di intervento».

7.850

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, comma 1, lettera u), numero 2), sostituire le parole: «proposte di intervento» con le parole: «proposte progettuali».

7.851

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 7, comma 1, lettera u), numero 2), sopprimere le parole: «, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1,».

7.852

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera u), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «di lavori pubblici di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, funzionali al proprio territorio».

7.853

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 2), al secondo periodo, sopprimere le parole: «ferma restando la loro autonomia decisionale».

7.854

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), sopprimere il numero 3).

7.855

MONTINO, BRUTTI PAOLO, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera u), al punto 3), capoverso 2-bis sostituire le parole: «Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1» con le seguenti: «Con le stesse modalità e nei termini previsti per la pubblicazione delle variazioni al programma triennale e all'elenco annuale dei lavori pubblici»; al capoverso 2-ter ivi richiamato sostituire le parole: «Entro 15 giorni» con le seguenti: «Entro 30 giorni» e sopprimere la lettera c).

7.856

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), al numero 3), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «un mese».

7.857

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «Entro venti giorni» con le parole: «Entro quindici giorni».

7.858

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «dalla avvenuta redazione dei programmi» con le parole: «dal completamento della programmazione».

7.859

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, in quanto suscettibili di gestione economica,».

7.860/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo la parola: «trasmesso» aggiungere le seguenti: «entro 10 giorni dalla pubblicazione».

7.860

IL RELATORE

Al comma 1, lettera u), n. 3), capoverso 2-bis dopo le parole: «pubblicando un avviso indicativo», inserire le seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554

del 1999 e» *Dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità».*

Sopprimere l'ultimo periodo.

7.861

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «indicativo».

7.862

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, primo periodo sostituire le parole: «mediante affissione» con le seguenti: «esposto mediante affissione per due mesi».

7.863

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, sopprimere le parole: «presso la propria sede».

7.864

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «per almeno sessanta giorni» con le parole: «per almeno trenta giorni».

7.865

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.866

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: «nonché pubblicando» fino alla fine del periodo.

7.867

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «, a decorrere dalla sua istituzione,».

7.868

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «e, ove istituito, sul proprio sito informatico».

7.869

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

7.870

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera u), numero 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «hanno facoltà di pubblicare» con le parole: «devono inoltre pubblicare».

7.871

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera u), numero 3) capoverso 2-bis sostituire la parola: «facoltà» con la parola: «l'obbligo»; nonché le parole: «a differenti modalità» con le parole: «ad inserzioni sulla GURI e su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale»; e la parola: «indicativa» va sostituita con le parole: «sulla GURI».

7.872

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-bis sostituire le parole: «decorsi tre mesi» con le parole: «decorsi due mesi».

7.873

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-bis al terzo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

7.874

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venti giorni».

7.875

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter dopo le parole: «giorni dalla ricezione della» va aggiunta la parola: «prima».

7.876

FABRIS, CREMA

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter dopo le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici» aggiungere le seguenti parole: «di appalti di lavori relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

7.877

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sopprimere la lettera a).

7.878

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter lettera a) sostituire le parole: «alla nomina e comunicazione al promotore» con le parole: «alla comunicazione e al promotore».

7.879

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sopprimere la lettera b).

7.880

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sopprimere la lettera b).

7.881

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter alla lettera b) sostituire le parole: «alla verifica della completezza dei documenti presentati» con le parole: «alla verifica della documentazione pervenuta».

7.882

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter alla lettera b) sopprimere la parola: «dettagliata».

7.883

IL RELATORE

Al comma 1, lettera u), numero 3, sopprimere la lettera c) del capoverso 2-ter.

7.884

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter sopprimere la lettera c).

7.885

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera u), numero 3, capoverso 2-ter, lettera c) sostituire le parole «a rendere nota la presentazione della proposta» con le parole: «a dare adeguata diffusione alla presentazione della proposta pervenuta».

7.886

FABRIS, CREMA

Al comma 1, sopprimere le lettere v) e z).

7.887

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

7.888

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera v) sopprimere le parole: «Entro il 31 ottobre di ogni anno sono soppresse».

7.889

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera v) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.890/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il primo periodo.

7.890

IL RELATORE

Al comma 1, lettera v) le parole: «sei mesi» sono sostituire dalle seguenti: «quattro mesi».

Sopprimere le parole da: e deve valutare» fino alle parole: «presentazione della prima proposta» e dalle parole: «Qualora una delle proposte presentate» fino alla fine della lettera.

7.891

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: «ricezione della proposta del» aggiungere la parola: «prima».

7.892

MONTINO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole: «e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta».

7.893

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera v), sopprimere le parole da: «e deve valutare» fino alla fine del periodo.

7.894

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera v), sopprimere le parole da: «le sole proposte eventualmente pervenute» fino alle seguenti: «alla proposta più conveniente».

7.895

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole da: «le sole proposte eventualmente» fino alla fine della lettera v) stessa con le seguenti: «tutte le proposte pervenute entro il termine».

7.896

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «pervenute entro» sostituire le parole «due mesi» con le seguenti: «sei mesi».

Conseguentemente, dopo le parole: «proposte presentate nei» sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «sei mesi».

7.897

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «entro due mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

7.898

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «alla presentazione della prima proposta» vanno aggiunte le seguenti: «scegliendo l'Attuatore sulla base della proposta più conveniente».

7.899

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera v), sopprimere i periodi da: «ove necessario, il responsabile» fino alla fine della lettera.

7.900

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), sopprimere il secondo periodo.

7.901

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), secondo periodo, sostituire le parole: «per iscritto» con le seguenti: «previa comunicazione formale».

7.902

MONTINO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera v), al secondo periodo, sostituire la parola: «promotore» con la seguente: «proponente».

7.903

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole: «esame e».

7.904

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera v), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

7.905

MONTINO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera v), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

7.906

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera v), sostituire le parole: «due mesi» con le
seguenti: «un mese».*

7.907

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera v), sostituire la parola: «conveniente» con le se-
guenti: «rispondente all'interesse pubblico».*

7.908

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare» con le seguenti: «le amministrazioni aggiudicatrici invitano».

7.909

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «devono invitare il primo proponente ad adeguare» inserire le seguenti: «entro trenta giorni».

7.910

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «si passerà alla proposta più conveniente» con le seguenti: «si passerà alla proposta più rispondente all'interesse pubblico».

7.911

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

7.912

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1 lettera z) è sostituita dal seguente:

«z) il contenuto dell'art. 37-*quater* è sostituito dal seguente:

"Scelta dell'attuatore:

1. La scelta del progetto più conveniente viene eseguita utilizzando i criteri di valutazione di cui al precedente articolo.

2. Il Promotore del progetto prescelto sulla base del contenuto del comma precedente diviene Attuatore ed è tenuto alla realizzazione del progetto ancorché unico proponente.

3. Nel caso di presenza di tre o più proponenti l'aggiudicatario può scegliere le tre proposte migliori ed intraprendere con i rispettivi promotori una procedura negoziata per migliorare le proposte da essi presentate in una o più parti, anche ampliandone il contenuto.

4. Tale procedura si eseguirà attraverso la convocazione di riunioni cui dovranno partecipare collegialmente tutti gli interessati. Essi, alla scadenza del sessantesimo giorno in cui si sarà esaurito il confronto, sono autorizzati alla riproposizione di un nuovo progetto o di modificare quello precedentemente consegnato in una o più parti. La nuova proposta deve essere riasseverata.

5. Sulla base delle nuove proposte pervenute l'Aggiudicatario sceglierà il concessionario, secondo i principi fissati al comma 1, dichiarando l'interesse pubblico all'esecuzione del progetto.

6. Nel caso in cui il progetto prescelto non fosse in linea con la pianificazione urbanistica e paesistica vigente, l'aggiudicatario è impegnato alla formazione di un Accordo di Programma per procedere alle opportune varianti.

7. Il Promotore prescelto dovrà, prima della sottoscrizione della convenzione, provvedere alla dimostrazione dei propri requisiti anche modificando la compagine proponente e ha facoltà di cooptare altri soggetti.

8. Entro il termine fissato in convenzione l'attuatore dovrà presentare all'aggiudicatario i progetti definitivi, per l'approvazione. Tale autorizzazione consente, senza ulteriori formalità, l'esecuzione delle opere previste"».

7.913

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera z), sopprimere il numero 1).

7.914

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, numero 1, lettera z), sostituire le parole: «tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter» con le parole: «due mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter».

7.915

MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo, IOVENE

Al comma 1, lettera z), al numero 1) sopprimere le parole: «alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ", è altresì consentita la procedura di appalto-concorso».

7.916

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera z), sopprimere il punto 2).

7.917

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 2).

7.918

MONTINO, BRUTTI Paolo, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera z), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 5, al primo periodo le parole: "di una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma pari all'importo delle spese effettivamente sostenute e comunque non superiore all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo"; al secondo periodo le parole: "la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente" sono sostituite dalle seguenti: "al migliore offerente nella gara sarà rimborsata una somma pari al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e al secondo offerente tale somma sarà pari al 40 per cento"».

7.919

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera z), numero 2, sostituire le parole: «Nel caso in cui la gara sia esperita» con le parole: «Solo nel caso in cui la gara sia esperita».

7.920

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera z), numero 2, sostituire le parole: «lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto» con le parole: «lo stesso è tenuto a versare entro trenta giorni all'altro soggetto».

7.921

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera z), numero 2, dopo le parole: «il rimborso delle spese sostenute» sopprimere le parole: «e documentate».

7.922

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 1).

7.923

MONTINO, BRUTTI Paolo, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI

Al comma 1, lettera z), sopprimere il numero 3).

7.924

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera z), sopprimere il numero 4).

7.925

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

7.926/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il secondo periodo.

7.926/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il terzo periodo.

7.926/3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il quarto periodo.

7.926/4

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il quinto periodo.

7.926/5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il sesto periodo.

7.926/6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La società di progetto presta la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 30, comma 7-bis. Fino all'attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fidejussoria di cui all'articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto per l'esecuzione delle opere».

7.926

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

«aa) All'articolo 37-*quinquies*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della Pubblica Amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla Pubblica Amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di pro-

getto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento».

7.927

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: «Salvo diversa previsione del contratto di concessione.».

7.928

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera aa), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: «stessa» con la seguente: «concessione.».

7.929

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «la quale presta la garanzia globale di esecuzione» con le parole: «la quale presta garanzia di esecuzione.».

7.930

MONTINO, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, lettera aa), al comma 1-ter sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino all'attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2 che sarà svincolata dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e sostituita da una ulteriore garanzia fideiussoria della durata pari al periodo di gestione, e rinnovabile di anno in anno, del valore del 10% dell'importo residuo del costo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;

l'ente concedente potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutti liberati».

7.931

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «Fino all'attuazione di tale garanzia» con le parole: «Fino all'escussione di tale garanzia».

7.932

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e, laddove ritenuto opportuno» fino alla fine del periodo.

7.933

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: «, all'atto del subentro».

7.934

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sopprimere il terzo periodo.

7.935

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: «nel suo complesso».

7.936

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sopprimere il quarto periodo.

7.937

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, quarto periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando che» fino alla fine del periodo.

7.938

PELLGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, quarto periodo, dopo le parole da: «sono tenuti a partecipare alla società», aggiungere le parole: «nel caso il socio subentrante non abbia le caratteristiche per mantenere in capo alla società di progetto le caratteristiche di qualificazione».

7.939

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «nei limiti del contratto di concessione».

7.940

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, quarto periodo, sostituire le parole: «il buon adempimento degli obblighi» con le parole: «il completo rispetto degli obblighi».

7.941

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, sopprimere il quinto periodo.

7.942

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 1, lettera aa), capoverso 1-ter, quinto periodo, sopprimere la parola: «istituzionali».

7.943

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

7.944

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

7.945

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

7.946

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera bb), al capoverso 38-bis, al comma 1, sopprimere la parola: «trasporto».

7.947

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera bb), al capoverso 38-bis, al comma 1, sopprimere la parola: «viabilità».

7.948

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera bb), al capoverso 38-bis, al comma 1, sopprimere le parole: «e parcheggi».

7.949

MONTINO, IOVENE, ROTONDO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, Giovanelli

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «viabilità e parcheggi» aggiungere: «nonchè dei servizi e strutture pubbliche, al fine di un miglioramento della qualità della vita, dei bisogni sociali e».

7.950

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, , dopo le parole: «viabilità e parcheggi» inserire le seguenti: «di iniziativa pubblica».

7.951

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, sostituire le parole: «tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente» con le seguenti parole: «per le quali sia verificata la necessità della realizzazione, previa la valutazione dei costi e dei benefici in termini di sostenibilità ambientale e di miglioramento della qualità dell'aria».

7.952

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, sostituire le parole: «nelle città» con le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».

7.953

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «nelle città» aggiungere le seguenti: «con almeno 3 milioni di abitanti».

7.954

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «l'approvazione dei progetti definitivi» inserire il seguente periodo: «, corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,».

7.955

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «progetti definitivi» aggiungere le seguenti: «, purchè corredati, senza eccezione alcuna, di tutte le autorizzazioni e approvazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,».

7.956

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «progetti definitivi» aggiungere le seguenti: «, corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale».

7.957

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera bb), dopo le parole: «comunale costituisce» aggiungere la seguente: «adozione di».

7.958

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «variante urbanistica a tutti gli effetti» con le seguenti: «adozione della variante urbanistica».

7.959

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, comma 1, dopo le parole: «costituisce variante urbanistica» sopprimere le seguenti: «a tutti gli effetti».

7.960

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione regionale».

7.961

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, lettera bb), capoverso 38-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per la realizzazione urgente dei parcheggi di cui al comma 1, i comuni possono, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122 e alle previsioni del programma urbano dei parcheggi, destinare in tutto o in parte le strutture realizzate o da realizzarsi, rispetto alle quali non sia conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non correlati a rapporti di pertinenzialità con immobili esistenti.

1-ter. Per consentire la rapida realizzazione di parcheggi pubblici e privati su suolo pubblico, i comuni possono adottare anche in deroga alla legge 24 marzo 1989, n. 122, le procedure di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies e 37-octies.

1-quater. Per i progetti degli interventi e delle opere volte alla realizzazione di parcheggi pubblici e privati su suolo pubblico per i quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i comuni procedono all'approvazione tramite conferenza di servizi da concludersi entro trenta giorni. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, i visti e i nullaosta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga

alla procedura prevista dall'articolo 14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come aggiunto dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'articolo 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.

1-*quinquies*. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché di lavori di manutenzione e ripristino connessi ai suddetti interventi e comunque finalizzati al miglioramento ambientale e della sicurezza stradale, i comuni possono procedere, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici, tramite gare indette sulla base di progetti preliminari adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fatta eccezione per i lavori di manutenzione e ripristino per i quali l'esecuzione può prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo e pertanto il contratto di appalto ha ad oggetto la progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori, spetta ai partecipanti alla gara la presentazione del progetto definitivo ed all'aggiudicatario la presentazione del progetto esecutivo alla cui approvazione da parte dell'amministrazione appaltante è subordinata la esecuzione dei lavori oggetto del contratto.

1-*sexies*. Al personale dei comuni di cui al comma 1-*octies*, a cui sono state attribuite le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonché per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'articolo 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono altresì attribuiti i poteri conferiti al personale di cui all'articolo 17, comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

1-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*sexies* si applicano ai soli comuni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.962

FORTE, MAGRI

Al comma 1, lettera bb), all'articolo 38-bis (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale), dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per la realizzazione urgente dei parcheggi di cui al comma 1 i comuni possono, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122 e alle previsioni del programma urbano dei parcheggi, desti-

nare in tutto o in parte le strutture realizzate e/o realizzande, rispetto alle quali non sia conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non correlati a rapporti di pertinenzialità con immobili esistenti.

1-ter. Per consentire la rapida realizzazione di parcheggi pubblici e privati su suolo pubblico i comuni possono adottare anche in deroga alla legge 24 marzo 1989, n. 122, le procedure di cui agli articoli 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies*, 37-*sexies*, 37-*septies* e 37-*octies*.

1-quater. Per i progetti degli interventi e delle opere volte alla realizzazione di parcheggi pubblici e privati su suolo pubblico per i quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o relativi ad opere incidenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i comuni procedono all'approvazione tramite conferenza di servizi da concludersi entro trenta giorni. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 come aggiunto dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'articolo 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340. I cui termini sono ridotti alla metà.

1-quinquies. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 nonché di lavori di manutenzione e ripristino connessi ai suddetti interventi e comunque finalizzati al miglioramento ambientale e della sicurezza stradale, i comuni possono procedere, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione, progettazione e realizzazione di lavori pubblici, tramite gare indette sulla base di progetti preliminari adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fatta eccezione per i lavori di manutenzione e ripristino per i quali l'esecuzione può prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo e pertanto il contratto di appalto ha ad oggetto la progettazione definitiva e la realizzazione dei lavori, spetta ai partecipanti alla gara la presentazione del progetto definitivo ed all'aggiudicatario la presentazione del progetto esecutivo alla cui approvazione da parte dell'amministrazione appaltante è subordinata la esecuzione dei lavori oggetto di contratto.

1-sexies. Al personale dei comuni di cui al comma 1-*octies* a cui sono state attribuite le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonché per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Al personale cui

sono state attribuite le funzioni di cui all'articolo 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono altresì attribuiti i poteri conferiti al personale di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

1-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*sexies* si applicano ai soli comuni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.963

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

7.964

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 2.

7.965DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

7.966DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro la data del 30 giugno 2002»
con le seguenti: «entro la data del 15 giugno 2002».*

7.967

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.968

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «si dà luogo all'avviso indicativo»
con le seguenti: «si procede alla pubblicazione dell'avviso indicativo».*

7.969

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

*Al comma 2, nel secondo periodo sostituire la parola: «indicativo»
con le parole: «da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e su due quotidiani».*

7.970

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e non ancora
istruite».*

7.971

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

7.972

MONTINO, ROTONDO, GASBARRI, GIOVANELLI, BRUTTI Paolo, IOVENE

Sopprimere i commi 3 e 4.

7.973

CREMA

Sopprimere i commi 3 e 4.

7.974

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

7.975

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI

Sopprimere il comma 3.

7.976

PEDRAZZINI

Sopprimere il comma 3.

7.977

FABRIS, CREMA

Sopprimere il comma 3.

7.978

PEDRAZZINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente: "3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento, al soggetto aggiudicatario, del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell'aggiudicatario l'amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatori e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore o cottimista contrastante con la presente disposizione è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile".».

7.979

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltante o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento al soggetto aggiudicatario,

del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell'aggiudicatario, l'amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatori e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore che sia contrastante con la presente disposizione è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile".».

7.980

CHIRILLI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltante o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento al soggetto aggiudicatario, del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell'aggiudicatario, l'amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatori e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore che sia contrastante con la presente disposizione è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile".».

7.981

FABRIS, CREMA

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltante o

al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento al soggetto aggiudicatario, del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell'aggiudicatario, l'amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatori e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore che sia contrastante con la presente disposizione è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile".».

7.982

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Sopprimere il comma 4.***7.983**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere il comma 4.***7.984**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

7.985

CICOLANI

Sopprimere il comma 4.

7.986

FABRIS, CREMA

Sopprimere il comma 4.

7.987

FABRIS, CREMA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "L'appaltatore, salvo che non intenda eseguire totalmente o parzialmente i lavori, non può suddividere artificiosamente una categoria di lavori unitariamente indicata nel bando di gara e procedere all'affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti".».

7.988

FABRIS, CREMA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo si applicano» aggiungere le seguenti: «, limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,».

7.989

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole da: «ai soli subappalti che siano singolarmente» fino a: «dell'importo del contratto» alla fine del penultimo periodo con le seguenti: «a tutti i subappalti aventi ad oggetto attività

ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo».

7.990

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Al comma 4, sopprimere le parole: «che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o» e le parole: «che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o» dopo la parola: «contratto» aggiungere le parole: «accertata dal responsabile del procedimento».

7.991

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire in tutto il testo la parola: «2» con la seguente: «3».

7.992

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: «o di importo superiore a 100.000 euro».

7.993

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire in tutto il testo la parola: «100.000» con la seguente: «150.000».

7.994

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o».

7.995

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore» sostituire le parole: «al 2 per cento» con le seguenti: «al 3 per cento».

7.996

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati» sopprimere le parole: «o di importo superiore a 100.000 euro».

7.997

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore» sostituire le parole: «a 100.000 euro» con le seguenti: «a 150.000 euro».

7.998

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e per le quali, inoltre,» fino alla fine del periodo.

7.999

CICOLANI, CENTARO, BOBBIO, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

Al comma 4, dopo le parole: «del personale» sopprimere le parole: «relativamente al cantiere a cui si riferisce l'appalto».

7.1000

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «al cantiere» con le parole: «alle opere».

7.1001

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «al cantiere» con le parole: «a tutti i cantieri».

7.1002

PEDRAZZINI

Al comma 4, dopo le parole: «cui si riferisce l'appalto» aggiungere le seguenti: «e a quella direttamente impiegata dal fornitore nella produzione del ben oggetto della fornitura».

7.1003

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «50» con la parola: «60».

7.1004

PEDRAZZINI

Al comma 4, dopo le parole: «sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.» aggiungere il seguente periodo: «Comunque le forniture con posa in opera di importo superiore all'importo di 100.000 euro devono essere affidate ad aziende qualificate.».

7.1005

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7.1006

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7.1007

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «prima dell'inizio delle prestazioni.».

7.1008

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole: «prima dell'inizio delle prestazioni»
con le seguenti: «30 giorni prima dell'inizio delle prestazioni».*

7.1009

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «il nome del
subaffidatario,».*

7.1010

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, sostituire le parole: «il nome del subaffidatario» con le
seguenti: «la denominazione e illegale rappresentante del subaffidatario».*

7.1011

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, all'ultimo periodo, sopprimere la parola: «l'oggetto».

7.1012

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «e l'importo
del subcontratto».*

7.1013

PEDRAZZINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente per i lavori riferibili alle categorie di opere specialistiche come specificate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, l'appaltatore, salvo che non intenda eseguire direttamente i lavori o parte di essi, non può suddividere una categoria di lavori subappaltabile, unitariamente indicata nel bando di gara, e procedere all'affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti».

7.1014

PEDRAZZINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente per le opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali, l'appaltatore, salvo che non intenda eseguire direttamente i lavori o parte di essi, non può suddividere una categoria di lavori subappaltabile, unitariamente indicata nel bando di gara, e procedere all'affidamento dei relativi contratti di subappalto al medesimo soggetto ovvero a soggetti distinti».

7.1015

FABRIS, CREMA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. In relazione alle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipare alle gare d'appalto attraverso la costituzione di *general contractor*, viene stabilito che esso debba rispondere ai seguenti requisiti:

a) Il *general contractor* dovrà offrire garanzie economiche e capacità tecniche dirette in grado da assicurare la disponibilità dell'opera nei tempi e con i costi previsti dal contratto di appalto;

b) Il *general contractor* dovrà dimostrare di avere capacità dirette organizzative e realizzative assumendo direttamente la realizzazione dei lavori riferiti alla categoria principale dell'appalto;

c) Il *general contractor* è direttamente responsabile relativamente agli obblighi amministrativi e di applicazione dei contratti di lavoro, oltre che della realizzazione delle opere affidate ad altre imprese attraverso appalti o subappalti.

4-ter. Con lo scopo di semplificare le procedure e di assicurare la regolarità contrattuale e contributiva dei lavoratori assunti direttamente o attraverso appalti a subappalto, è reso obbligatorio, prevedendolo nei rispettivi capitolati, l'uso del «certificato unico di regolarità contributiva, realizzando una apposita intesa fra Inps, Inail, Cnce (Cassa Edile).

4-quater. Con lo scopo di determinare le condizioni che assicurino il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili, i soggetti pubblici appaltanti devono applicare il criterio previsto dalla legge n. 327 del 2000 che esclude dalla valutazione delle offerte di appalto, i costi del lavoro e della sicurezza nei cantieri previsti dalla stessa stazione appaltante nella pubblicazione del bando di gara. Il Governo è impegnato in tal senso definendo, prima dell'avvio applicativo di questa legge, i relativi decreti applicativi».

7.1016

CICOLANI

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli affidamenti del contraente generale, salvo quanto segue:

il contraente generale può sempre eseguire i lavori affidati direttamente ovvero mediante affidamento a soggetti terzi;

i terzi affidatari del contraente generale devono a lavoro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste dai precedenti commi;

il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al 30 per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi».

7.1017

PASINATO

Dopo l'articolo 7, comma 4, è aggiunto il seguente:

«All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, l'amministrazione o ente appaltante sospende il successivo pagamento a favore

dell'appaltatore, che potrà avere luogo solo dopo che l'appaltatore avrà provveduto a fornire documentato riscontro dell'avvenuta corresponsione al subappaltatore o cottimista dell'imposto dei lavori dagli stessi eseguiti, oppure delle ragioni che rendono contrattualmente lecita la mancata corresponsione di tale importo».

7.1018

MORRA

Dopo l'articolo 7, comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1995 n. 55, è sostituito dal seguente:

Nel caso di subappalto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a comunicare, all'atto della presentazione dei certificati di pagamento, la parte dei lavori eseguiti direttamente dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione dei relativi importi e con motivata proposta di pagamento. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori degli stessi eseguiti, nel rispetto delle clausole di cui al subappalto con l'appaltatore principale; detto importo dovrà essere portato in detrazione sui certificati di pagamento emessi in relazione all'appalto principale».

7.1019

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

7.1020

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

7.1021

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 5.

7.1022

FABRIS, CREMA

Sopprimere il comma 5.

7.1023DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 5 sopprimere il primo periodo.*

7.1024

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al primo periodo, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti:
«previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari».*

7.1025

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 5, dopo le parole: «modificazioni, il Governo provvede»
aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente
legge».*

7.1026

VERALDI

*Al comma 5, dopo le parole: «il Governo provvede ad adeguare» in-
serire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti».*

7.1027

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «alle previsioni della presente legge» fino alla fine del periodo con le seguenti: «al titolo V della parte seconda della Costituzione»

7.1028

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole da: «apportando altresì» fino alla fine del comma.

7.1029

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO

Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge».

7.1030

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «del primo periodo» con le seguenti: «dei primi sei mesi».

7.1031

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

7.1032

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «Il Governo provvede altresì» aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge».

7.1033

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «e l'adeguata concorrenza» con le seguenti: «e il mantenimento della concorrenza».

7.1034/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire le parole da: «contestualmente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle modifiche conseguentemente apportate al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34».

7.1034

IL RELATORE

Al comma 5, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Le tariffe di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono adeguate proporzionalmente alla durata quinquennale della qualificazione. Le disposizioni introdotte dal presente articolo relative al sistema di qualificazione entrano in vigore contestualmente alla modifica del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34».

7.1035/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire le parole: «la possibilità per l'Autorità» con le seguenti: «l'obbligatorietà in capo alla Autorità».

7.1035

IL RELATORE

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Governo modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportare alla gravità delle violazioni compiute dalle SOA».

7.1036

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 5, lettera c), dell'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, prima delle parole: ", abilitati all'esercizio della professione" sono inserite le seguenti: "ovvero del diploma di geometra,"».

7.1037

MENARDI, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "le relazioni riservate" aggiungere le seguenti: del responsabile del procedimento";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Sono, altresì, sottratte al diritto di accesso le relazioni e proposte del responsabile del procedimento relative alla procedura di accordo bonario di cui all'articolo 31-bis della legge"».

7.1038

PICCIONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 5, lettera c), dell'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, prima delle parole: ", abilitati all'esercizio della professione" sono inserite le seguenti: "ovvero del diploma di geometra,"».

7.1039

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: "scienze agrarie e forestali" sono aggiunte le seguenti: "il diploma di geometra"».

7.1040

PESSINA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente: "2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree relative professioni tecniche competenti, secondo i relativi ordinamenti professionali, l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale"».

7.1041

PICCIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 2 dell'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: "scienze agrarie e forestali" sono aggiunte le seguenti: "il diploma di geometra"».

7.1042

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14-ter della legge n. 241/90, come sostituito e integrato dall'articolo 11 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In sede di assenso al progetto definitivo dell'opera o quando se ne verifichi la necessità, l'amministrazione preposta alla tutela dei beni archeologici, in caso di rinvenimento di beni dalla stessa tutelati, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del rinvenimento assume le proprie determinazioni in ordine alla eventuale necessità di svolgere ulteriori scavi da eseguire nell'area direttamente interessata dall'esecuzione dell'opera. Ove vengano eseguiti gli ulteriori scavi la medesima amministrazione, entro e non oltre i successivi 30 giorni, assume le proprie determinazioni in ordine alla eventuale museizzazione del bene rinvenuto o ad altra destinazione dello stesso.

4-ter. Gli scavi di cui al comma 4-bis formano oggetto di un programma concordato, ai fini della materiale esecuzione, con il proponente l'opera per assicurarne la compatibilità con la conclusione dei lavori in corso. Per la realizzazione di tale programma in sede di assenso al progetto dell'opera, verrà stabilita la ripartizione dei carichi finanziari tra l'Amministrazione e il proponente l'opera».

7.1043

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

7.1044

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 6.

7.1045

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, sopprimere le parole: «ed organizzativa».

7.1046

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925,
n. 2537».

7.1047

CICOLANI, CHIRILLI, GUASTI, PASINATO, PESSINA, SCARABOSIO

*Al comma 6, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «È abrogato
l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537».*

7.1048

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 7.

7.1049

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 8.

7.1050

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le misure previste al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) non si applicano alle concessioni già affidate alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.1051

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 9.

7.1052

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole: «nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo».

7.1053

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole: «anche nel campo della modellistica fisica delle opere».

7.1054

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 9, sopprimere le parole: «relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle abitazioni».

7.1055

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 9, sostituire le parole: «che riguardano la sicurezza statica delle abitazioni» con le seguenti: «concernenti le verifiche di sicurezza degli edifici».

7.1056

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 9, sostituire le parole: «nelle costruzioni civili» con le seguenti: «nell'edilizia destinata a civile abitazione ed all'attività industriale».

7.1057

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere il comma 10.

7.1058

SCARABOSIO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in alternativa, è fatto

obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento. Nel caso di pagamento indiretto, la mancata presentazione nei termini previsti delle fatture quietanzate comporta la sospensione del pagamento, al soggetto aggiudicatario, del successivo stato di avanzamento lavori. Laddove persista lo stato di insolvenza dell'aggiudicatario, l'amministrazione o ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente quanto dovuto a subappaltatore e cottimisti. Ogni clausola contrattuale tra aggiudicatario e subappaltatore o cottimista che sia contrastante con la presente norma è da ritenersi nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del codice civile".».

7.1059

SCARABOSIO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. I soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento".».

7.1060

PELLEGRINO, FORTE, DANZI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 103, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 dopo la parola: "stipulare" sono aggiunte le seguenti: "per i lavori di importo superiore a 20.000 euro"; di seguito aggiungere il comma 10-ter: "All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente: "2. Le imprese individuali e le società di persone, in quanto non tenute alla redazione dei bilanci riclassificati in conformità

alle direttive europee, possono dimostrare i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al primo comma attraverso le risultanze del libro degli inventari; gli satti patrimoniali ed i conti economici ivi annotati devono essere riclassificati, in conformità a quanto disposto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, su un apposito prospetto sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa».

7.0.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

1. Il concedente verifica annualmente il rispetto dei piani finanziari vigenti delle società concessionarie aautostradali. Nel caso in cui gli utili registrati in ciascun anno siano superiori del 5 per cento di quelli definiti nei piani finanziari vigenti di cui al presente comma, la quota eccedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'unità previsionale di base 5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa (capitoli 8163 e 8164) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

7.0.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

1. Il concedente verifica annualmente il rispetto dei piani finanziari vigenti delle società concessionarie aautostradali. In caso di scostamento positivo superiore al 5 per cento dagli utili fissati nei piani finanziari vigenti di cui al precedente comma, il concedente rivede i piani stessi mediante una riduzione corrispondente della durata della concessione».

7.0.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

1. Il concedente verifica annualmente il rispetto dei piani finanziari vigenti delle società concessionarie autostradali. Nel caso in cui gli utili registrati in ciascun anno siano superiori del 5 per cento di quelli definiti nei piani finanziari vigenti di cui al presente comma, la quota eccedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle Regioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di loro competenza».

7.0.4

TOFANI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del paese, da realizzarsi mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società Sviluppo Italia, a totale partecipazione pubblica diretta, è qualificata, con efficacia immediata, organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore».

7.0.5

TOFANI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dopo le parole "La società di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore,".

2. Ai decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358, e 17 marzo 1995, n. 157, rispettivamente negli allegati 3 e 7, dopo le parole: "Società Stretto di Messina (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998);", sono inserite le seguenti: "Società Sviluppo Italia (decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1);".».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

66^a Seduta*Presidenza del Presidente***RONCONI***La seduta inizia alle ore 16,45.**IN SEDE REFERENTE***(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono pervenuti numerosi emendamenti al disegno di legge n. 1320, i quali saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(223) MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**(524) BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo****(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi****(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 223, 524 e 779, congiunzione con il disegno di legge n. 1357 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1357, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 223, 524 e 779 e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge nn. 223, 524 e 779, sospeso il 10 aprile.

Il presidente RONCONI, relatore, rileva che disegno di legge in esame, A.S. n. 1357, è finalizzato ad adeguare la vigente normativa concernente il settore del tartufo alle nuove e sempre più ampie prospettive di sviluppo e valorizzazione del prodotto.

Osserva altresì che la materia oggetto del presente provvedimento è già contenuta in altri disegni di legge, attualmente all'esame della Commissione, per i quali è stato costituito un Comitato ristretto.

Il presente provvedimento introduce modifiche alla denominazione di alcune specie (prevedendo inoltre le modalità di accertamento delle stesse), fissa i requisiti richiesti per le attestazioni regionali di riconoscimento delle tartufole coltivate e controllate, ed infine detta una nuova disciplina per gli aspetti di tipo fiscale.

Il Presidente relatore, nel sottolineare l'affinità della materia oggetto del presente disegno di legge rispetto a quella dei disegni di legge n. 223, 524 e 779, propone di congiungere l'esame del provvedimento in titolo con quelli precedentemente citati, rinviando la trattazione dello stesso al Comitato ristretto già costituito in ordine ai suddetti disegni di legge.

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta di congiunzione formulata dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella sopracitata seduta il senatore Bongiorno ha svolto la relazione sul disegno di legge in titolo.

Si apre la discussione generale.

Interviene la senatrice DE PETRIS, rilevando che la direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei «materiali forestali di moltiplicazione», consente l'uso di organismi geneticamente modificati per coltivazioni non pienamente isolabili, con tutti i rischi di contaminazione conseguenti a tale situazione.

Osserva che l'uso di organismi geneticamente modificati in aree strategiche per quel che concerne la salvaguardia del patrimonio di biodiversità, comporta pericoli non indifferenti.

Propone pertanto di sospendere l'applicazione di tale disciplina, in attesa che venga acquisito un quadro cognitivo più approfondito in ordine

alle tematiche attinenti alla biodiversità, prospettando altresì l'opportunità di trasferire la direttiva in questione dall'allegato A all'allegato B.

Per quel che concerne la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, osserva che tale settore riveste una valenza pregnante, soprattutto per l'agricoltura del Sud, sostenendo altresì che sarebbe opportuno che il Ministero delle politiche agricole e forestali riservi una maggiore attenzione ai profili attinenti alla qualità di tale tipologia di prodotti.

Propone inoltre di trasferire la direttiva in questione dall'allegato A all'allegato B.

In riferimento al settore della produzione di pasta fresca, rileva che la disciplina attualmente in vigore in Italia consente che venga apposta l'etichettatura «pasta fresca» su prodotti realizzati a livello industriale (e non quindi artigianalmente).

Prospetta quindi l'opportunità di inserire nel presente disegno di legge un'apposita disposizione normativa, atta a risolvere il nodo problematico precedentemente evidenziato riguardo al settore della pasta fresca.

In riferimento al settore dell'allevamento dei suini, propone di trasferire dall'allegato A all'allegato B la direttiva 2001/88/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001, nonché la direttiva 2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recanti entrambe modifiche alla disciplina contenuta nell'ambito della direttiva 91/630/CEE (che stabilisce norme minime per la protezione di suini).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1320**Art. 1.****1.1**

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

1.0.1

EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la riassicurazione dei rischi)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le modalità operative del fondo devono assicurare il rispetto della garanzia del trasferimento di un effettivo vantaggio economico agli imprenditori agricoli».

1.0.2

EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attività da ammettere alle agevolazioni sui prodotti petroliferi)

1. A partire dal 1° gennaio 2003, la concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal numero 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per l'esercizio dell'attività di allevamento svolta senza utilizzare il fondo e per le attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

2. Entro il 1° gennaio 2003 il Ministro delle politiche agricole e forestali adegua le tabelle dei consumi di prodotti petroliferi per l'impiego agevolato in agricoltura allegate al decreto 26 febbraio 2002, includendovi le attività di cui al comma 1».

1.0.3

EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001)

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 si applicano agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, semprechè siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti».

1.0.6

RUVOLO, OGNIBENE, BONGIORNO, MONTALBANO, SODANO Calogero, SUDANO, SALZANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi nel corso dell'annata agraria 1999/2000 - 2000/2001 - 2001-2002)

1. Alle aziende agricole, singole ed associate che hanno subito danni a causa della siccità verificatasi nel corso delle annate agrarie 1999/2000 - 2000/2001 e 2001/2002, dichiarata di carattere eccezionale con i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse, in aggiunta a quelle previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, le provvidenze di cui presente articolo, nella misura ivi stabilita.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le diverse tipologie di intervento di cui al comma 2 dello stesso articolo 3, sono concesse alle aziende danneggiate aventi diritto mediante presentazione di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno subito sempre che l'azienda agricola sia ubicata nei terreni delimitati con i decreti ministeriali di cui al comma 1.

3. Alle aziende agricole danneggiate, di cui al comma 1, aventi diritto, nel periodo 1992/1999, per almeno tre annate consecutive, congiuntamente o disgiuntamente, alle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) e c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato, con preammortamento di un anno, per far fronte al pagamento delle rate di operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, ancorché scadute e non pagate o in scadenza già prorogate o in corso di proroga, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti entro il 1° novembre 2002.

4. Le banche sono autorizzate a prorogare per una sola volta e fino alla data di emanazione da parte della Regione del nulla osta di concessione dei finanziamenti di soccorso decennali e, comunque, per non più di 24 mesi, la scadenza delle rate di cui al comma 3, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti. Gli interessi, che maturano a seguito della proroga, si sommano alle passività da consolidare e concorrono a formare la sorte capitale del finanziamento di soccorso decennale.

5. Il finanziamento di soccorso decennale è assistito dalle garanzie del fondo interbancario e le rate prorogate sono assistite dai privilegi pre-

visti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928 n. 1760 e successive modificazioni.

6. Al fine di non gravare le aziende agricole di maggiori oneri per interessi, i finanziamenti di soccorso decennali possono essere anticipati dalle banche, a richiesta dei produttori agricoli conduttori delle aziende agricole danneggiate, previa presentazione di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Le domande e le autocertificazioni devono essere presentate alla Regione o all'Ente da essa delegato, e alla banca prescelta dal produttore agricolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto stabilito dal successivo comma 12.

8. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agro-pastorali, ricadenti nei territori delimitati di cui al comma 1, che abbiano subito danni di entità non inferiore al 35 per cento del valore della produzione lorda globale ordinaria, escluso quella zootecnica, sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di foraggi e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'annata agraria 2001 - 2002, nella misura di 400,00 euro per unità di bestiame adulto (bovino adulto) (UBA) calcolato secondo le tabelle di conversione previste dalla vigente normativa comunitaria.

9. I consorzi di bonifica operanti nei territori delimitati di cui al comma 1, i quali a causa della carenza di acqua per l'irrigazione hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, concedono per gli anni 2000, 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione del cinquanta per cento degli oneri consortili. Ai predetti consorzi che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi nel limite del novanta per cento delle spese non coperte dal minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie pubbliche disponibili.

10. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette danneggiate dagli eventi avversi di cui al precedente comma 1, aventi diritto, nel periodo 1992 - 1999, per almeno tre annate agrarie anche consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è concesso l'esonero nella misura del cinquanta per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per l'anno 2002.

11. Nelle zone delimitate con i decreti ministeriali di declaratoria di cui al precedente comma 1, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui al precedente comma è accordato dall'ente impositore su presentazione di domanda e di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del titolare della conduzione delle aziende agricole danneggiate.

12. Le provvidenze previste dai commi 9, 10 e 11 del presente articolo a favore delle aziende agricole e delle aziende zootecniche, singole ed associate, degli organismi cooperativi e delle associazioni dei produttori riconosciute, dalla siccità ed ubicate nei territori delimitati ai sensi del precedente comma 1, e dei consorzi di bonifica sono erogate dalla regione o dagli enti da essa delegati sulla base della domanda corredata da un'autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sull'entità del danno subito nel corso delle annate agrarie 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 ed il possesso dei requisiti per ottenere le provvidenze nel periodo 1992-1999, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

13. Le regioni o gli enti da essa delegati dispongono la pubblicazione dell'elenco nominativo dei beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, l'ammontare delle provvidenze percepite e il comune in cui è ubicata l'azienda agricola o l'organismo cooperativo o associativo.

14. In deroga alla vigente normativa, è riconosciuto per l'anno 2001 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali ed a un numero di giornate lavorative non inferiori a quelle attribuite negli elenchi anagrafici dell'anno 1999, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validità prorogata dei comuni ubicati nei territori delimitati con i decreti di cui al comma 1.

15. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro, si provvede, per quanto a 30 milioni di euro a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e per quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in un'unica soluzione nell'anno 2003, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

16. All'onere derivante per la concessione dei contributi previsti dai commi 9, 10 e 11 valutato in 20 milioni di euro, si provvede parimenti incrementando la dotazione del Fondo di cui al precedente comma mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.5

RUVOLO, OGNIBENE, BONGIORNO, MONTALBANO, SODANO Calogero, SUDANO, SALZANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nei confronti delle imprese agricole colpite dall'eccezionale siccità verificatasi nel corso delle annate agrarie 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, si applicano le seguenti sospensioni:

a) fino al 31 dicembre 2002 i termini per l'effettuazione di tutti gli adempimenti e versamenti tributari dovuti. Il recupero dei tributi non corrisposti per effetto della sospensione decorre dal 1° gennaio 2003. La riscossione mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di venti rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni ed interessi;

b) fino al 30 gennaio 2003, nei confronti dei soggetti di cui al presente comma, iscritti alle gestioni previdenziali in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, a decorrere dal 30 giugno 2003 in cinquanta rate mensili. Si applica comunque il disposto dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

c) fino al 30 giugno 2003 i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per gli studi, ricerche, informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Le rate sospese, senza aggravio di interessi, sanzioni e altri oneri, sono versate in venti rate mensili, a decorrere dal 31 gennaio 2003;

d) fino al 30 giugno 2003 il pagamento dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica. A decorrere dal 1° luglio 2003 saranno recuperati, in venti rate mensili, esclusivamente i contributi imposti per la difesa del suolo, con esclusione comunque di quelli dovuti per la gestione dell'irrigazione.

2. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse in aggiunta a quelle previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, fatti salvi comunque i limiti ed i parametri contributivi previsti dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli interventi sono concessi alle imprese danneggiate aventi diritto mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ammontare del danno

subito e che l'azienda agricola è ubicata nei territori delimitati con i decreti ministeriali di cui alla stessa legge».

1.0.4

BONGIORNO, OGNIBENE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'anno 2002)

1. Per le aziende agricole interessate dalla siccità dell'anno 2002, riconosciuta dal Governo con formali provvedimenti, è sospeso per la durata di dodici mesi il pagamento degli oneri fiscali, dei contributi previdenziali e consortili, nonché degli oneri derivanti dalla emissione dei ruoli dei Consorzi di bonifica».

Art. 2.

2.4

PICCIONI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole)

1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"Art. 121 - *(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)* - 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito un regime di aiuto finalizzato al ripristino della redditività, in conformità con i vigenti Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla co-

municazione della Commissione del 9 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 9 ottobre 1999, n. C.288.

2. Per il regime di cui al comma 1, possono anche essere concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 20.658.276 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Le misure previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 122, si applicano, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, anche a favore delle imprese agricole, singole o associate, che hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, nonché del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Sono fatte salve le competenze delle regioni di cui all'articolo 128, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

2.8

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«che a valere sui limiti d'impegno di cui al presente comma possono altresì prevedere conferimenti di capitali e cancellazione di esposizioni debitorie, nell'ammontare strettamente necessario al ripristino della redditività, attraverso mutui che godano di contributi che possono anche corrispondere alle intere rate di preammortamento, a tasso di riferimento. La somma mutuata può corrispondere a cancellazione totale o parziale di debiti. L'erogazione dei contributi di cui sopra non cessa in nessun caso, compresa la liquidazione o il fallimento dell'impresa da ristrutturare».

2.7

CHERCHI

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «, che a valere sui limiti d'impegno di cui al presente comma possono altresì prevedere conferimenti di capitali e cancellazione di esposizioni debitorie, nell'ammontare strettamente necessario al ripristino della redditività, attraverso mutui che godano di contributi che possono anche corrispondere alle intere rate di capitale e interessi di ammortamento quindicennale di cui tre di pre-ammortamento, a tasso di riferimento. La somma mutuata può corrispondere a cancellazione totale o parziale di debiti. L'erogazione dei contributi di cui sopra non cessa in nessun caso, compresa la liquidazione o il fallimento dell'impresa da ristrutturare».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono inserite le seguenti: "e di indennizzo"».

2.6

PICCIONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono inserite le seguenti: "e indennizzo"».

2.5

EUFEMI, BOREA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indennizzo per i danni indiretti"».

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del ripristino della liquidità nel settore lattiero-caseario, in caso di provvedimento giurisdizionale di annullamento delle comunicazioni del prelievo supplementare, i primi acquirenti devono restituire le somme a tale titolo trattenute e le eventuali garanzie. La materiale trattenuta del prelievo o le garanzie surrogatorie a favore dei primi acquirenti, sussiste in presenza di provvedimenti giurisdizionali che si limitano a sospendere l'efficacia delle comunicazioni del prelievo supplementare, avverso il quale è ammessa anche la tutela di cui alla legge n. 689 del 1981».

2.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare di cui al Regolamento CE n. 3950/92 e successive modificazioni avverso il quale è ammessa anche la tutela di cui alla legge n. 689 del 1981, sono versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118"».

2.9

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Gli acquirenti a partire dal periodo 2002-2003, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte avverso il quale è ammessa la tutela di cui alla legge n. 689 del 1981, possono avvalersi di idonee garanzie scadenti alla data di imputazione del prelievo con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il cui rilascio comporta la contestuale restituzione delle somme trattenute, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente in caso di violazioni definitivamente accertate, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo"».

2.10

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'acquirente, in luogo della materiale trattenuta del prelievo sul prezzo del latte, da effettuarsi per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, può avvalersi di idonee garanzie. Il rilascio da parte dei produttori di idonee garanzie, ivi comprese fideiussioni bancarie o assicurative escutibili a prima richiesta, comporta la contestuale restituzione delle somme trattenute dai primi acquirenti».

2.0.4

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario)

1. L'acquirente che non procede, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, alla contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli vengono consegnati è soggetto alla revoca del riconoscimento, fatta salva, a conclusione del relativo procedimento amministrativo, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare per il quantitativo di latte non contabilizzato.

2. Il produttore che ha consegnato latte ad un acquirente e che ha concorso alla mancata contabilizzazione, sottoscrivendo il modello L1 senza indicare tutti i quantitativi di latte consegnati è soggetto, a conclusione del relativo procedimento amministrativo, alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo di latte pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nel modello L1 e quello accertato, con

decorrenza dal periodo successivo a quello in cui avviene l'accertamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni. I quantitativi di riferimento revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere ripartiti e riassegnati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

3. Le Regioni e le Province autonome procedono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla predisposizione e vidimazione del documento previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 che, in occasione della raccolta nelle aziende, accompagna il latte e/o gli altri prodotti lattiero-caseari e ne individualizza la consegna. La conservazione di tale documento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione. Il mancato o errato utilizzo del documento da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro».

2.0.5

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per il periodo lattiero-caseario 2001-2002 i contratti d'affitto della quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, stipulati dai produttori titolari di quota nelle cui aziende siano stati riscontrati e accertati casi di positività alla BSE, sono validi a tutti gli effetti sempre che siano stati comunicati alle amministrazioni competenti entro la data del 31 marzo 2002».

2.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«2-bis.

1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno 2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare all'*Institut Agricole Régional* della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.2

PICCIONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per la competitività per il settore agricolo e agroalimentare)

1. Al fine di favorire la competitività e la riorganizzazione settoriale, in conformità con quanto disposto dalla comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo del 1 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 1 febbraio 2000, n. C28, con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti specifici regimi di aiuto finalizzati alla chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione e alla riconversione produttiva.

2. Gli aiuti per la riduzione delle capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione sono concessi soltanto qualora sia di-

mostrata la loro utilità per tutto il settore interessato e rientrano nell'ambito di un programma di ristrutturazione settoriale che abbia fissato gli obiettivi e i tempi di realizzazione degli interventi, anche attraverso un calendario specifico degli impegni. L'importo di tali aiuti è limitato al compenso per la perdita di valore per gli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 per cento del valore di tali attivi. Possono essere concessi anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, possono anche essere utilizzati gli strumenti e le risorse di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Al fine di incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture assicurative contro i rischi derivanti da calamità naturali, in conformità con quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" C/2000-28/02 del 1 febbraio 2000, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito un regime di aiuti per il pagamento di premi assicurativi».

2.0.3

BONGIORNO, OGNIBENE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi in favore dell'associazionismo imprenditoriale agricolo di filiera)

1. Gli imprenditori della filiera agroalimentare completa, dalla coltivazione alla commercializzazione, riuniti in società di capitali, il cui capitale sociale è partecipato da agricoltori nella misura minima del trenta per cento, relativamente ai progetti imprenditoriali avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esentati per la durata di cinque anni dal pagamento di oneri fiscali».

Art. 3.**3.5**

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA

Al comma 2, alle lettere 1-bis), 1-ter) e 1-quater) sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «1.000.000 euro».

Conseguentemente sostituire al comma 3 le cifre «1.500.000», «3.000.000» e «4.500.000» rispettivamente con: «3.000.000» «6.000.000» e «9.000.000».

3.2

PICCIONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«... La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali per l'erogazione del servizio idrico integrato che siano inseriti in schemi idrici promiscui a prevalente scopo irriguo le cui concessioni siano state rilasciate ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ai soggetti di cui all'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e sue successive modifiche ed integrazioni, realizzati anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e privati, può essere affidata dagli enti locali, anche in forma associata, sino alla naturale scadenza delle predette concessioni, a società di cui i soggetti titolari delle stesse detengono il controllo di fatto, a condizione che siano rispettati gli *standard* di cui all'articolo 113, comma 7, del testo unico 18 agosto 2000, n. 267 e praticate tariffe non superiori alla media regionale, ovvero quelle autorizzate dalle competenti autorità di settore».

3.8

PICCIONI

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«17-bis. Per il superamento della grave crisi idropotabile dei comuni biellesi e vercellesi viene concesso al Consorzio Ovest Sesia Baraggia uno stanziamento di 2 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004 per gli interventi di somma urgenza per la costruzione di reti ed impianti di com-

pletamento e potenziamento dipendente dagli invasi dell'Ingagna, dell'Ostola, del Ravasanella e del Sessera».

3.6

FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO

Al comma 4, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:

«17-ter. Per il risanamento e la bonifica dei centri imbriferi irpini e segnatamente della "Piana del Dragone", nelle regioni della Campania, della Puglia e della Basilicata, attraverso il consorzio interprovinciale "Alto Calore", l'azienda risorse idriche di Napoli e l'acquedotto pugliese S.p.A. viene concesso al consorzio interprovinciale "Alto Calore" uno stanziamento di otto milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, per interventi di somma urgenza nella "Piana del Dragone", riguardanti:

a) la sistemazione e bonifica dell'intera area ove è ubicato l'inghiottitoio carsico, che alimenta i gruppi sorgivi di Cassano Irpino del Serino e di Sorbo Serpico, nonché la sistemazione idraulico forestale delle pendici al fine di rallentare il deflusso delle acque;

b) la verifica della rete idrica e fognaria dell'abitato esistente in zona e segnatamente del comune di Volturata Irpinia per tenuta delle tubazioni e dei giunti per lo smaltimento completo della portata addotta dell'intera area urbanizzata;

c) la realizzazione di una rete fognaria completa di impianti di trattamento dei reflui delle case rurali che scaricano in pozzi neri o vasche di raccolta; l'attivazione di un protocollo di controllo delle attività colturali ed agricole in atto tendente alla drastica riduzione dell'uso dei concimi chimici, pesticidi e diserbanti che interessano le falde acquifere».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la cifra: «6.000.000» con «14.000.000».

3.1

COLETTI

Al comma 7, dopo le parole: «settembre-novembre 2000» inserire le seguenti: «e per un sostegno alle imprese agricole colpite da siccità nell'anno 2001 e per quelle colpite da alluvioni nel corso del 2002».

3.7

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possano gestire in tutto o in parte tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile, anche al fine di ottimizzare l'impiego della risorsa promuovendo lo sviluppo degli schemi medesimi. I rapporti tra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e gli altri diritti tra le parti.».

3.9

PICCIONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire in tutto o in parte tali schemi idrici tramite società di cui mantengono la maggioranza incedibile, anche al fine di ottimizzare l'impiego della risorsa promuovendo lo sviluppo degli schemi medesimi. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.».

3.4

CHERCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento

pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti».

3.3

PICCIONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12-bis. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

12-ter. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, deve intendersi nel senso che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo».

3.0.1

BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per il settore sementiero)

1. Al fine di adeguare, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, la produzione sementiera nazionale alle esigenze del consumatore, del settore agricolo e zootecnico, a tutela della salute umana e dell'ambiente, il Ministro delle politiche agricole e forestali approva, entro il 30 novembre 2002, un apposito programma di intervento rivolto a promuovere la ricerca, la riqualificazione professionale del settore e la produzione di sementi convenzionali, certificate, di varietà nazionali e ad agevolare, nei limiti ammessi dall'ordinamento, le imprese sementiere, in possesso della licenza di produzione di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, che producono sementi convenzionali, certificate dall'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE).

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 32.000.000, per l'anno 2002, e euro 64.000.000, per l'anno 2003, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando parzialmente, allo scopo, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

3.0.2

DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per il settore sementiero)

1. Al fine di adeguare dal punto di vista qualitativo e quantitativo la produzione sementiera nazionale alle esigenze del settore agricolo e zootecnico, il Ministro delle politiche agricole e forestali approva entro il 31 ottobre 2002 un apposito programma di interventi rivolto a promuovere la ricerca e la formazione professionale ed agevolare la produzione di sementi convenzionali certificate di varietà nazionali, con priorità per le colture proteiche destinate all'alimentazione animale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2002 e euro 4.000.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

Art. 4.

4.1

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle

Unioni nazionali dei produttori pataticoli riconosciute e non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera».

Conseguentemente sostituire il comma 3 il seguente:

«3-bis. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, valutato in 1,78 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto a 1,78 milioni di euro per il 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo».

4.0.1.

EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Multifunzionalità)

1. Nel contesto del potenziamento delle azioni per la lotta contro gli incendi del patrimonio boschivo nazionale, le amministrazioni competenti possono stipulare convenzioni ed accordi con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, diretti alla definizione di attività di presidio estivo antincendio».

4.0.2.

DE PETRIS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi a favore della multifunzionalità dell'impresa agricola)

1. Nel contesto del potenziamento delle azioni per la lotta contro gli incendi del patrimonio boschivo nazionale, le amministrazioni competenti possono stipulare convenzioni ed accordi con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, diretti alla definizione di attività di presidio estivo antincendio».

Art. 5.**5.1**

COLETTI

Sostituire il capoverso con il seguente: «3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore ai quaranta anni che intendano avviare un'attività di impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo per lo sviluppo in agricoltura previsto dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge».

5.2

BONGIORNO, OGNIBENE

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «che intendano avviare un'attività d'impresa agricola», *sopprimere le altre:* «a titolo principale» *e dopo le parole:* «per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli», *inserire le seguenti:* «e di macchinari destinati all'attività imprenditoriale relativa».

5.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Unioni nazionali dei produttori)

1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

5.0.4

CERCHI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Unioni nazionali dei produttori)

1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

5.0.8

MAGRI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Unioni nazionali dei produttori)

1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448».

5.0.2

EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per favorire la ricomposizione fondiaria)

1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti" sono inserite le seguenti: "all'ISMEA".

3. Agli interventi di finanziamento da parte dell'ISMEA di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della citata legge n. 590 del 1965. L'istruttoria dell'intervento deve essere espletata dall'ISMEA entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta di finanziamento.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-bis. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, deve intendersi riconosciuto nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco, di beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1"».

5.0.12

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per favorire la ricomposizione fondiaria)

1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) mutui quindicinali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti" sono inserite le seguenti: "all'ISMEA".

3. Agli interventi di finanziamento da parte dell'ISMEA di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di

riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della citata legge n. 590 del 1965. L'istruttoria dell'intervento deve essere espletata dall'ISMEA entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta di finanziamento.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17, è inserito il seguente: "17-bis. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, deve intendersi riconosciuto nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco, di beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1"».

5.0.3

EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Garanzie a favore di cooperative agricole)

1. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

5.0.5

CHERCHI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'onere probatorio per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nei confronti dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare, per periodi successivi al 31 dicembre 1961, risulta soddisfatto con lo stato di famiglia storico e le prove testimoniali».

5.0.6

CHERCHI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il riscatto dei contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. – 1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annuali per il periodo 1957-1961, o soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, ai sensi del citato articolo 5, ma non compresi per omissione del titolare d'azienda, è data facoltà di riscattare i periodi predetti con onere a proprio carico secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2003».

5.0.9

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale per l'iscrizione in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applica la disposizione relativa all'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni e si mantengono i diritti previdenziali acquisiti e sono fatte salve le prestazioni percepite.

2. I soggetti con età superiore a cinquanta anni, possono conservare, a domanda, la posizione assicurativa nella gestione dei lavoratori dipendenti sino al perfezionamento dei requisiti, di età anagrafica, di periodi contributivi, per il conseguimento della pensione di anzianità e di vecchiaia.

Sono a carico di detti soggetti contributi previdenziali e assistenziali previsti per i coltivatori diretti.

3. I giovani, con età inferiore a quaranta anni, che avviano l'attività di imprenditore agricolo e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale, sono esonerati per cinque anni dal pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali posti a carico dello Stato».

5.0.10

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A partire dal 1° luglio 2002 all'allevatore di ovi-caprini, nelle cui aziende siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi ovi-caprini in conseguenza di positività ai *test* TSE di capi presenti in azienda, è riconosciuta un'indennità nella misura massima di 75 Euro per UBA abbattuta che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento.

2. È altresì autorizzata la concessione di contributi nella misura massima di 50 euro per capo per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori di ovi-caprini cui è stato imposto l'abbattimento dei capi.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 3.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

5.0.7

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. Agli allevatori di capi bovini ai quali sia stata impedita la movimentazione dei vitelli verso i centri di ingrasso a causa della presenza della *Blue Tongue* viene corrisposto un indennizzo per il mancato reddito di 150 euro per capo, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 3.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 6.**6.1**

PICCIONI

Al capoverso dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Agli enti di cui alle lettere da e) ad i) del medesimo comma 1, in proporzione alle quote già autorizzate per l'anno 2002, sono ulteriormente assegnati 3.259.138 euro per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003. Gli enti di cui alle lettere da e) ad i) presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 30 giugno 2003, i progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-ter, pari a 3.529.138 euro per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.2

RUVOLO, OGNIBENE, BONGIORNO, MONTALBANO

All'articolo 6 dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la ricerca e la progettazione al fine di realizzare opere di contenimento delle acque del fiume Sosio-Verdura in provincia di Agrigento è stanziata la somma di 500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro» con «di cui ai commi 1 e 1-bis pari a 2.500.000 di euro».

6.0.21

PICCIONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi per il settore ittico ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi alle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei programmi dell'Iniziativa comunitaria pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle Regioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

PICCIONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni concernenti il settore ittico e modifica al decreto legislativo n. 152 del 1999)

1. Il termine di cui all'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è differito al 30 dicembre 2004.

2. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, dopo le parole: «i titolari degli scarichi esistenti», sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-bis,".

3. All'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Per le imprese ittico-conserviere, i titolari degli scarichi esistenti provvedono all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva sia introdotta dal presente decreto legislativo. Allo scadere dell'autorizzazione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo"».

6.0.14

RUVOLO, OGNIBENE, BONGIORNO, SALZANO, SODANO Calogero, PICCIONI, SUDANO, MONTALBANO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508, le parole: "o sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: ", sotterramento o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro, conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4, e con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla capitaneria di porto territorialmente competente, con l'ausilio di un'imbarcazione idonea

al trasporto dei contenitori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1994"».

6.0.10

BONGIORNO, OGNIBENE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la commercializzazione ed etichettatura degli olii di oliva vergini ed extravergini)

1. Le diciture "prodotto in Italia" e "*made in Italy*", per gli olii extravergini e vergini di oliva, nella etichettatura delle bottiglie, delle confezioni, di qualsiasi altro contenitore, come nelle varie forme di promozione e di pubblicità, sono consentite, sia nella commercializzazione che nella produzione, nel territorio della Repubblica italiana, esclusivamente se l'oliva da cui l'olio è derivato è prodotta e molita in Italia e se ivi l'olio è imbottigliato.

2. Nella etichetta è indicato il luogo di produzione e di molitura dell'oliva e di imbottigliamento dell'olio, nonché la composizione chimica dell'olio».

6.0.11

BONGIORNO, OGNIBENE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la certificazione dei prodotti DOP e IGP)

1. La competenza a certificare la conformità dei prodotti DOP e IGP ai relativi disciplinari è demandata alle Regioni, le quali entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano delle strutture e dei regolamenti all'uopo necessari».

6.0.15

BIANCONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli, non colpiti da influenza aviaria, possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute».

6.0.23

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi vari)

1. Nel contesto del potenziamento delle azioni per la lotta contro gli incendi del patrimonio boschivo nazionale, le amministrazioni competenti possono stipulare convenzioni ed accordi con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, diretti alla definizione di attività di presidio estivo antincendio.

2. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

3. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le modalità operative del fondo devono assicurare il rispetto della garanzia del trasferimento di un effettivo vantaggio economico agli imprenditori agricoli.

4. A partire dal 1° gennaio 2003, la concessione dell'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi prevista dal n. 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli imprenditori agricoli anche per l'esercizio dell'attività di allevamento svolta senza utilizzare il fondo e per le attività dirette alla fornitura di servizi ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile. Entro il 1° gennaio 2003 il Ministro delle politiche agricole e forestali adegua le tabelle dei consumi di prodotti petroliferi per l'impiego agevolato in agricoltura allegate al decreto del Mini-

stro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, includendovi le attività di cui al presente comma, nei limiti delle risorse già stanziare.

5. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo la modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al venticinque per cento del minimale contributivo. La misura degli obblighi contributivi determinata dal presente comma si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

6. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applicano agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo sempre che siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti.

7. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "interventi strutturali e di prevenzione" sono aggiunte le seguenti "e di indennizzo per i danni indiretti".

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto 12 marzo 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero in prevalenza degli associati alle predette associazioni."

9. Per le imprese agricole di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi ai beni d'investimento della stessa struttura produttiva" sono sostituite dalle seguenti: "come previsto dai piani di sviluppo rurale delle regioni e delle provincie autonome."

10. Dalla data di notifica all'Unione europea della presente legge i mutui sugli investimenti erogati dal FONCOOPER, istituito dal titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, alle cooperative agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono erogati a tassi che assicurano una Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) corrispondente al regime di aiuti previsto dal rispettivo piano

di sviluppo rurale della regione nella quale viene realizzato l'investimento. Le cooperative agricole ed agroalimentari di cui al comma precedente hanno accesso ai mutui FONCOOPER senza limiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, applicandosi ad esse le previsioni del regolamento del Consiglio n. 1257/99».

6.0.19

CHERCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Adeguamento della normativa FONCOOPER relativamente alle cooperative agricole)

1. Dalla data di notifica alla Unione europea della presente legge, i mutui sugli investimenti erogati dal FONCOOPER, istituito dal titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, alle cooperative agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono erogati a tassi che assicurano un Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) corrispondente al regime di aiuti previsto dal rispettivo Piano di sviluppo rurale della Regione nella quale viene realizzato l'investimento.

2. Le cooperative agricole ed agroalimentari di cui al comma precedente hanno accesso ai mutui FONCOOPER senza i limiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, applicandosi ad esse le previsioni del regolamento del Consiglio n. 1257/99.».

6.0.3

PICCIONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in favore della ricomposizione fondiaria)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione esclusivamente nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco"».

6.0.12

RUVOLO, OGNIBENE, BONGIORNO, SALZANO, SODANO Calogero, SUDANO, MONTALBANO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi)

1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al venticinque per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione».

6.0.13

RUVOLO, OGNIBENE, BONGIORNO, SALZANO, SODANO Calogero, SUDANO, MONTALBANO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga dei termini per le denunce dei pozzi)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal comma 73 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: "30 giugno 2002", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003"».

6.0.6

PICCIONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Osservatorio per l'imprenditorialità femminile in agricoltura)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA), al fine di monitorare e promuovere l'occupazione femminile nel settore agricolo e nelle aree rurali.

2. Dell'Osservatorio fanno parte rappresentanti: del Ministero delle politiche agricole e forestali; del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; del Ministero delle attività produttive; del Ministero dell'economia e delle finanze; del Ministero delle pari opportunità; del Ministero degli affari esteri; delle regioni, su designazione della conferenza Stato-regioni; delle Organizzazioni professionali agricole; dell'INEA e dell'ISTAT.

3. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo finanziamento è autorizzata la spesa di 142.000 euro per l'anno 2002 e di 329.000 euro a decorrere dall'anno 2003.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 142.000 euro per l'anno 2002 e di 329.000 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale di parte corrente), dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.0.7

PICCONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi strutturali sull'Istituto sperimentale per la zoologia agraria)

1. Per gli interventi strutturali da realizzare presso l'Istituto sperimentale per la zoologia agraria – Sezione operativa periferica di Padova, è autorizzata la spesa di 329.138 euro per l'anno 2002 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 329.138 euro per l'anno 2002 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.0.8

RONCONI, PICCONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il termine 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è differito al 31 dicembre 2002. Fino a tale data e per gli anni precedenti l'accatastamento, per tali immobili non sono dovute imposte sui redditi e imposte comunali sugli immobili, con esclusione degli edifici abusivi».

6.0.18

CHERCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Adeguamento delle disposizioni
in materia di credito d'imposta in agricoltura)*

1. Per le imprese agricole di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella formulazione "per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva" sono sostituite dalle parole: "come previsto dai Piani di sviluppo rurale delle Regioni e delle Province autonome".

2. Il presente articolo entra in vigore dall'avvenuta approvazione da parte dell'Unione europea della modifica intervenuta, rimanendo fino a tale momento in vigore il testo precedente».

6.0.20

CHERCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Istituzione di un fondo di garanzia
per le cooperative di solidarietà sociale operanti in agricoltura)*

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo di garanzia che copre il cento per cento del valore di carico degli investimenti realizzati dalle cooperative affidatarie dei beni confiscati alla mafia ai sensi della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni.

2. Il Fondo ha durata di cinquanta anni ed opera con criteri di tempo e modalità da definirsi a maggioranza da parte dell'organo di gestione.

3. Possono partecipare ad esso con contributi volontari, in conto capitale, comuni e regioni interessate, nonchè cooperative e società ed i fondi mutualistici di cui alla legge n. 59 del 1992, che potranno ritirarli nella misura proporzionale alla loro consistenza solo allo scioglimento del Fondo.

4. L'organo amministrativo è formato da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, da un rappresentante del Ministero degli interni, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da quattro rappresentanti delle Organizzazioni cooperative riconosciute, e da altri tre rappresentanti delle imprese o società che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle politiche agricole e forestali propone agli altri soggetti istituzionali e associativi e alle prime tre imprese che eventualmente abbiano rilasciato fidejussione per un futuro versamento, una bozza di statuto e regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza per procedere alla costituzione a mezzo di decreto ministeriale.

6. La prima dotazione del fondo è di 5 milioni di euro, a valere sui capitoli di spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.0.24

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le cooperative di solidarietà sociale operanti in agricoltura)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo di garanzia che ha il compito di fornire la garanzia per il cento per cento del valore di carico degli investimenti realizzati dalle cooperative affidatarie dei beni confiscati alla mafia ai sensi della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni. Il fondo ha durata di cinquanta anni ed opera con criteri e modalità da definirsi a maggioranza da parte dell'organo di gestione. Possono partecipare ad esso con contributi volontari, in conto capitale, comuni e regioni interessate, nonché cooperative e società utilizzando i fondi mutualistici di cui alla legge n. 59 del 1992.

2. L'organo amministrativo è formato da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da quattro rappresentanti scelti fra le organizzazioni cooperative riconosciute e da altri tre rappresentanti scelti fra le imprese o società che abbiano sottoscritto e versato contributi volontari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone agli altri soggetti istituzionali e as-

sociativi e alle prime tre imprese che eventualmente abbiano rilasciato fidejussione per un futuro versamento, una bozza di regolamento e di statuto del Fondo. In seguito all'approvazione del regolamento e dello statuto da parte dei partecipanti sarà emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali un decreto. La dotazione iniziale del Fondo è di 5.000.000 di euro.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

6.0.17

CHERCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica delle disposizioni relative alla piccola società cooperativa)

1. La piccola società cooperativa di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 266, esercente le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 può essere costituita anche da società semplici».

6.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Centri autorizzati di assistenza agricola CAA)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole da: "che svolgono servizi analoghi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e da cooperative o loro consorzi, formate da agricoltori o produttori".

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, le parole da: "previste dal presente decreto," fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), mediante apposite convenzioni, può avvalersi di società di servizi, anche in forma cooperativa, che dimostrino sia di possedere un'adeguata capacità professionale che di conoscere i regolamenti comunitari e le specifiche norme di applicazione"».

6.0.16

CHERCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di centri autorizzati di assistenza agricola)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto 12 marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero in prevalenza dagli associati alle predette associazioni"».

6.0.5

PICCIONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi per il settore agro-industriale)

1. La contabilità speciale n. 23502 intestata al Fondo di rotazione della proprietà diretto-coltivatrice, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificata con la legge 14 agosto 1971, n. 817, è soppressa.

2. La disponibilità di euro 1.572.439,17, proveniente dall'estinzione della contabilità speciale di cui al comma 1, è versata alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 – Interventi nel settore agricolo e forestale – capitolo 7811 "Fondo per lo sviluppo in agricoltura", dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per la realizzazione di interventi nel settore agro-industriale, con priorità allo sviluppo di settore delle cooperative agricole a ri-

levanza nazionale, previa comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato UE».

6.0.22

CHERCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi per il settore bieticolo-saccarifero)

1. La contabilità speciale n. 1432 intestata al Fondo di rotazione per il risarcimento del settore bieticolo-saccarifero, costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, è soppressa.

2. La disponibilità di euro 15.863.059,33, provenienti dall'estinzione della contabilità speciale, di cui al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.1.2.10 – cap. 1555 – dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per realizzazione di interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991 n. 48, connessi alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE».

6.0.4

PICCONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi per il settore bieticolo-saccarifero)

1. La contabilità speciale n. 1432 intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, è soppressa.

2. La disponibilità di euro 15.863.059,33, proveniente dall'estinzione della contabilità speciale, di cui al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 – Interventi nel settore agricolo e forestale – capitolo 7811 "Fondo per lo sviluppo in agricoltura", dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per la realizzazione di interventi connessi alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE».

6.0.9

EUFEMI, BOREA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

74^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE prende atto che la Commissione bilancio non ha ancora formulato il proprio parere sugli emendamenti che la Commissione aveva accantonato e che avrebbero dovuto essere esaminati nella seduta odierna. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 12 giugno alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

83^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE REFERENTE*

(1197) PIZZINATO ed altri. – *Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia*, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta, il relatore Ragnò ha illustrato il disegno di legge in titolo e dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PIZZINATO interviene per esprimere il proprio apprezzamento al relatore che ha puntualmente illustrato i contenuti e gli obiettivi del disegno di legge, documentando le argomentazioni che motivano la proposta. Desidera quindi svolgere alcune ulteriori considerazioni, alla luce della conferenza dell'ONU tenutasi nello scorso aprile e del recente convegno interparlamentare sui problemi che sono ora oggetto di esame, sottolineando che, a suo avviso, l'obiettivo di fondo è di cercare di costruire una società per tutte le età. I dati che sono stati evidenziati nella relazione, assolutamente impensabili fino a qualche decennio fa, e in particolare il fatto che l'Italia sia il paese più anziano del mondo, conducono

ad una attenta riflessione. L'aumento sempre continuo della speranza di vita, dovuto alle grandi conquiste sociali e ai progressi medico scientifici, hanno alimentato un notevole dibattito fra gli esperti, in corso anche presso la Commissione anziani del Parlamento europeo, sulla questione della durata della vita che, secondo alcune ipotesi, potrebbe anche arrivare a 120 anni. Di qui, la necessità di indagare su questi fenomeni e sulle problematiche connesse: in particolare, si rileva una uscita anticipata dal mondo del lavoro, nonostante le capacità fisico professionali siano ugualmente valide e quindi utilizzabili; infatti, anche oltre la soglia dei 60 anni si evidenzia un notevole impegno in ambito culturale oppure nel settore del volontariato. D'altro canto, non vanno dimenticate le situazioni di chi invece non è autosufficiente e sono questi i casi soprattutto degli ultraottantenni. L'esigenza di istituire una Commissione che approfondisca queste tematiche parte quindi dalla particolare rilevanza dei fenomeni indicati. La ricerca dovrebbe tendere alla individuazione di strumenti e strutture idonee a valorizzare il patrimonio culturale e professionale e anche relazionale che gli anziani possono offrire come risorsa utile per tutta la società. Occorre individuare quali attività e servizi possano essere funzionali per realizzare gli obiettivi indicati nella proposta legislativa e quali modifiche andranno apportate alla legge quadro n. 328 del 2000 per la realizzazione dei servizi sociali. Non si tratta di riproporre centri di servizi che tendono ad assumere la veste di ghetti o centri sociali che spesso si rivelano fonte di preoccupante emarginazione. Il senatore Pizzinato esprime il personale avviso che i centri di servizi funzionali allo scopo debbano essere a carattere polivalente, nel senso che siano in grado di offrire l'assistenza sanitaria, infermieristica, domiciliare – con riferimento alla pulizia, alla necessità di ricevere la spesa a casa e di avere pasti caldi anche nei giorni festivi –, con un particolare riguardo anche alla necessità di instaurare rapporti affettivi e di compagnia (problema questo che coinvolge soprattutto donne ultraottantenni che vivono in assoluta solitudine). I centri polifunzionali dovrebbero poi avere carattere misto, in modo da esaltare una completa sinergia tra pubblico e privato, per offrire i migliori servizi per tutte le esigenze. In questa prospettiva, anche le modalità di lavoro del personale addetto ai suddetti centri, dovrebbero essere varie e flessibili, *part time*, *full time* e volontariato, così da utilizzare tutte le risorse del mercato del lavoro.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento, il senatore Pizzinato auspica la rapida approvazione del disegno di legge, affinché il Parlamento possa acquisire, attraverso le relazioni specifiche che il Governo è chiamato ad approntare sui temi oggetto dell'indagine, l'intero quadro dei dati informativi necessario per poter realizzare il richiamato obiettivo della società per tutte le età, attraverso adeguati strumenti normativi.

Il PRESIDENTE, rinviando il seguito dell'esame, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per il 13 giugno, alle ore 18.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(1251) CORTIANA ed altri. - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

(Parere alla 7^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il relatore FABBRI, il quale illustra nelle sue linee generali e nei profili di specifica competenza della Commissione, il disegno di legge n. 1306, che conferisce una delega al Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la definizione delle norme generali sull'istruzione e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. I decreti dovranno disciplinare le suddette materie nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, nonché dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, l'iniziativa per l'emanazione dei decreti spetta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; è previsto il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 e delle competenti Commissioni parlamentari. Da notare che per i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale è richiesto un particolare aggravamento della procedura, in quanto è prescritto non solo il parere, ma il raggiungimento della previa intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari, approvato dal Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, a sostegno di una serie di interventi necessari ed indispensabili proprio ai fini del buon esito complessivo della riforma, mentre con il comma 4 è contemplata la possibilità di emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi di quelli adottati ai sensi dell'articolo 1 e del successivo articolo 4.

Con l'articolo 2 sono disciplinati gli aspetti generali del sistema educativo di istruzione e formazione, con l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi cui i decreti legislativi debbono attenersi.

Tra di essi si ricordano in particolare, alla lettera *a*) del comma 1, la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali, lo sviluppo di capacità e competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro; e alla lettera *c*) la garanzia del diritto per tutti all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino

al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La fruizione di tale diritto costituisce un dovere legislativamente sanzionato ed incide anche sulla materia dell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Con la lettera *g*) viene definito il secondo ciclo, costituito dal sistema dei licei e da quello dell'istruzione e della formazione professionale. In particolare, dal compimento del quindicesimo anno di età, i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato. La successiva lettera *h*) richiama innanzitutto la competenza regionale in materia di formazione professionale, materia che, secondo una tra le più accreditate letture del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, ricade sotto la potestà legislativa esclusiva delle regioni. Tale richiamo può far ritenere che le norme in esame siano intese alla definizione di livelli essenziali di prestazioni piuttosto che di principi generali.

La determinazione delle modalità di accertamento della rispondenza ai livelli essenziali, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell'Unione Europea, è affidata ad un regolamento di delegificazione, previsto dal successivo articolo 7, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge in esame. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore: quando i medesimi siano conseguiti al termine di percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale, essi consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza. La possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, è assicurata con la lettera *i*), insieme al riconoscimento, con specifiche certificazioni di competenza, delle esercitazioni pratiche, formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero. La frequenza con esito positivo di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi. Sempre ai sensi della lettera *i*), nell'ultimo anno del percorso di studi del secondo ciclo, i licei e le istituzioni formative stabiliscono specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore si sofferma brevemente sugli articoli 3 e 5, che individuano ulteriori oggetti dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, costituiti dalla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi e dalla formazione iniziale dei docenti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che conferisce al Governo una specifica delega – ulteriore rispetto a quelle di cui all'articolo 1 – per la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro per gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. La procedura

per l'adozione del decreto legislativo è quella prevista dall'articolo 1, comma 2, già illustrata, integrata con alcune specificazioni: è previsto, infatti, il concerto con il Ministro del lavoro e le politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive e sono richiesti l'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nonché il parere delle associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro. In base ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) la formazione dai quindici ai diciotto anni può svolgersi attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni, ovvero con enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio; viene espressamente escluso che tali periodi possano configurare un rapporto individuale di lavoro. Ai sensi della lettera *b*), devono essere stabilite indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale, mentre con la lettera *c*) sono individuate le modalità di certificazione degli esiti positivi del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Ricorda inoltre che la disciplina di delega in esame fa salva espressamente la disciplina sui tirocini formativi e di orientamento per i soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, disciplina attuata dai decreti ministeriali 25 marzo 1998, n. 142, e 22 gennaio 2001.

Concludendo la sua esposizione sul disegno di legge n. 1306, il relatore dà contro brevemente dei contenuti dell'articolo 6, recante le disposizioni di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'articolo 7, recante le disposizioni finali e attuative del disegno di legge.

Il relatore passa quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1251, del senatore Cortiana e di altri senatori, che delinea un modello a due cicli, primario e secondario, di sette e cinque anni, che, secondo i proponenti presenterebbe il vantaggio di superare l'attuale frammentazione dei percorsi scolastici, inducendo elementi di razionalizzazione del sistema scolastico e di riduzione delle fasi di passaggio foriere di insuccesso e abbandoni. Dal punto di vista delle specifiche competenze della Commissione si segnala l'articolo 6, che rinvia all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 per la disciplina dell'istruzione e formazione tecnica superiore; alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni per le iniziative di educazione degli adulti e alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni per la disciplina della formazione continua.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1249) MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore, VANZO, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo pone una normativa transitoria relativamente al trattamento pensionistico dei lavoratori italiani che abbiano lavorato per un certo periodo in Svizzera. Ricorda altresì che una disciplina transitoria in materia è introdotta anche da un decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 giugno 2002, ma non ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è inteso – come osserva la relazione illustrativa – a tutelare le aspettative di una fascia di soggetti di età compresa fra i 53 e i 65 anni, aspettative che potrebbero altrimenti essere vanificate dalla nuova disciplina convenzionale in materia.

Quest'ultima è stabilita dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364. L'entrata in vigore dell'Accordo, prevista per il luglio 2002, determinerà la sospensione – cioè, in sostanza, la decadenza – delle convenzioni bilaterali tra la Svizzera e i singoli Stati membri relative alla sicurezza sociale e l'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea in materia.

Di conseguenza, verrebbe meno la possibilità per i lavoratori italiani – che abbiano lasciato la Confederazione elvetica per stabilirsi definitivamente nel proprio Paese o in un terzo Stato – di chiedere il trasferimento dei contributi versati in Svizzera al regime italiano di appartenenza, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità: questo diritto sarebbe infatti soppresso in base all'applicazione in via esclusiva del principio comunitario della totalizzazione, che pone separatamente a carico di ogni Stato la prestazione derivante dalla relativa contribuzione ivi maturata.

Verrebbe, quindi, preclusa la possibilità di godere di una prestazione, a fronte dei contributi accreditati in Svizzera, prima del compimento dei requisiti anagrafici previsti nell'ordinamento elvetico.

Come detto, il disegno di legge in esame propone una normativa transitoria per soddisfare tali aspettative.

Essa concerne, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i cittadini italiani, rientrati definitivamente nel Paese e in stato di disoccupazione, che maturino il diritto alla pensione di anzianità solo con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera. La norma di favore consiste nella liquidazione ed erogazione del trattamento, considerando anche i periodi contributivi suddetti, ai fini sia del diritto sia della misura della

prestazione. Il beneficio è concesso a decorrere dall'entrata in vigore del citato Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica e fino al 31 dicembre 2007. Tuttavia, non è chiaro se esso continui ad operare dopo tale scadenza – e naturalmente fino al compimento del requisito anagrafico di cui al successivo comma 2 – con riferimento ai trattamenti già liquidati. L'incertezza, al riguardo, deriva anche dalla contraddizione tra le norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 2 – in cui gli oneri sembrano terminare nel 2007 – e la tabella A allegata – in cui i medesimi oneri figurano fino al 2013 –.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 specificano che la quota di trattamento relativa ai contributi in esame è attribuita fino al compimento dell'età pensionabile nell'ordinamento elvetico e che, dal mese successivo a tale evento, l'importo è ricalcolato secondo il principio suddetto di totalizzazione, cioè, in base ai soli contributi versati in Italia.

Ricorda che, nell'ordinamento svizzero, il requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico è pari a 65 anni per gli uomini e a 63 per le donne, portato a 64 per quelle nate successivamente al 31 dicembre 1941. Tuttavia, la liquidazione del trattamento può essere anticipata di un anno – ovvero anche di due anni, a decorrere dal 2004 – con una conseguente riduzione dell'importo. Sarebbe opportuno chiarire meglio se le disposizioni all'esame riguardino tali requisiti ridotti, ovvero quelli ordinari.

L'articolo 2, e l'allegata Tabella A, provvedono alla quantificazione degli oneri annui derivanti dal disegno di legge e alla relativa copertura finanziaria. Quest'ultima è posta a carico del Fondo speciale per le spese di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; in particolare, viene utilizzata una parte degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(814) ZANOLETTI. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(888) GRECO. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 5 febbraio 2002, ha chiesto al Governo di trasmettere la relazione tecnica sul disegno di legge n. 814, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento del Senato. La stessa disposizione assegna al Governo il termine di 30 giorni per l'invio di tale documento e, pertanto, essendo tale termine ampiamente decorso, la Commissione è nelle condizioni di riprendere l'e-

same, a partire dall'illustrazione degli emendamenti, del disegno di legge n. 814, già adottato come testo base.

Tuttavia, appare opportuno, prima di procedere nel senso indicato, interpellare la Presidenza della 5^a Commissione permanente, affinché valuti la possibilità di invitare il Governo a trasmettere il predetto documento che, comunque, metterebbe la Commissione in condizione di decidere con maggior cognizione di causa in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

60^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TOMASSINI, relatore alla Commissione, sottolinea in primo luogo che la scelta di esprimere in sede di Commissione plenaria il parere sul disegno di legge costituzionale che modifica l'articolo 117 della Costituzione è stata dettata dalla estrema importanza e delicatezza dell'argomento. Illustra quindi il seguente schema di parere:

«La Commissione Igiene e sanità, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

premesso che il conferimento di ulteriori funzioni legislative alle regioni nelle materie oggetto del presente disegno di legge è conseguenza necessaria e indefettibile dell'attuazione del programma governativo in tema di federalismo,

rileva tuttavia che, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la potestà legislativa esclusiva delle regioni è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali: da tali limiti discende che – alla stregua di alcuni principi e norme costituzionali, e, in partico-

lare, in base all'articolo 32, all'articolo 117, secondo comma, lettera m), e all'articolo 120, secondo comma – rimangono di competenza dello Stato:

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

il potere-dovere del Governo di sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando ricorra l'esigenza di tutelare i livelli essenziali suddetti.

Inoltre, la piena attuazione del principio di cui all'articolo 32 della Costituzione – che definisce la salute fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività – richiede che nell'ambito dei medesimi livelli essenziali – e, dunque, di competenza dello Stato – rientrino anche tutti i profili concernenti il percorso formativo dell'erogazione delle prestazioni, garantendo livelli qualitativi omogenei per operatori ed erogatori.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma IV, del Regolamento, chiede che il succitato parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata in Assemblea».

Il senatore MASCIONI, espresso apprezzamento per la decisione di investire la Commissione plenaria dell'espressione del parere, ritiene necessario disporre di un tempo sufficiente per approfondire adeguatamente tutti i profili concernenti le modifiche dell'articolo 117 della Costituzione. Gli consta infatti che pareri contrari siano stati espressi dalle Associazioni di comuni e province, nonché da alcune regioni. È opportuno quindi disporre del tempo necessario per una discussione approfondita, valutando anche l'ipotesi di svolgere eventuali audizioni.

Il presidente TOMASSINI esprime quindi piena comprensione per le ragioni addotte dal senatore Mascioni, sottolineando peraltro come la Commissione possa disporre solo della seduta di domani per arrivare ad esprimere il proprio parere, tenuto conto dei tempi di esame che si è proposta la Commissione di merito.

Concorda con tali valutazioni il senatore SANZARELLO che ritiene necessario che il Parlamento non perda questa importante occasione per esprimere un parere *super partes* che ne riaffermi le insostituibili prerogative. Auspica quindi che già nella seduta di domani la Commissione sia in grado di votare la bozza di parere proposta.

Interviene il sottosegretario CURSI il quale, premesso di essere d'accordo con la richiesta avanzata dal senatore Mascioni, osserva come una lettura attenta e preoccupata della relazione della Corte dei conti in materia di sanità regionale, non possa che destare forti preoccupazioni per quel che sta avvenendo in alcune regioni. Quella odierna costituisce pertanto un'occasione da non perdere di seria e attenta riflessione. Dopo avere riferito le preoccupazioni e le perplessità espresse da alcuni componenti

della Commissione Affari costituzionali, sottolinea come sia in gioco la presenza del Servizio sanitario nazionale, a tutela delle categorie dei cittadini più deboli. Riterrebbe anzi opportuno sviluppare un dibattito generale in sede di Assemblea su questi temi e in ogni caso, doveroso riaffermare, così come espresso nella bozza di parere illustrata dal relatore, il potere-dovere del Governo di sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando ricorra l'esigenza di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la cui piena attuazione richiede che, nell'ambito dei medesimi livelli essenziali, e dunque di competenza dello Stato, rientrino anche tutti i profili concernenti il percorso formativo dell'erogazione delle prestazioni.

Interviene il senatore TATÒ che mette in guardia contro i pericoli che l'approvazione del disegno di legge costituzionale potrebbe comportare per la sanità pubblica e privata: si tratterebbe dell'ennesimo pasticcio all'italiana che occorre attentamente evitare. Un parere negativo sul testo potrebbe essere modificato solo qualora si prevedesse che le regioni sottopongano preventivamente al Ministero della salute i loro programmi e interventi.

Non essendo previsti ulteriori interventi, il presidente TOMASSINI rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASCIONI, con riferimento ai disegni di legge sugli informatori scientifici del farmaco, chiede notizie circa la richiesta avanzata dalla Commissione di trasferimento dei provvedimenti in sede deliberante.

Il presidente TOMASSINI comunica che allo stato non si hanno notizie di un avvenuto trasferimento di sede. Pertanto la Commissione, fin dalla prossima settimana, potrebbe procedere all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti in sede referente, con l'intesa di rivotare semplicemente gli articoli così modificati, qualora nel frattempo pervenisse notizia dell'accoglimento della richiesta per il trasferimento in sede deliberante.

La senatrice BAIO DOSSI chiede notizie circa la calendarizzazione per i lavori dell'Assemblea del Senato del testo unificato in materia di attività trasfusionali.

Il presidente TOMASSINI ricorda che c'è stato un impegno del presidente Pera in sede di Assemblea per portare la questione in Conferenza dei Capigruppo ai fini di una rapida calendarizzazione, del provvedimento.

Il senatore LONGHI sollecita la risposta del Governo a sei interrogazioni da lui presentate aventi ad oggetto la situazione sanitaria della regione Liguria. Fornisce assicurazioni il sottosegretario Corsi.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

19^a seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(A.S. 1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 4 giugno 2002.

La presidente ALBERTI CASELLATI, ricordato il tenore del dibattito svolto in Commissione, pone in votazione lo schema di parere favorevole proposto dal relatore che risulta accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervie ne il dottor Maurizio Mannoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che al termine della discussione generale sulle garanzie del pluralismo nella comunicazione radiotelevisiva pubblica egli aveva preannunciato la presentazione di una replica scritta, che consegna ora alla Commissione e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta di oggi.

Audizione del dottor Maurizio Mannoni sulle modalità di garanzia del pluralismo nella comunicazione radiotelevisiva

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che con l'odierna audizione del dottor Maurizio Mannoni ha inizio un ciclo di audizioni, dirette a fornire alla Commissione elementi conoscitivi utili al dibattito in corso sulle garanzie del pluralismo nel sistema radiotelevisivo pubblico.

Il dottor MANNONI ripercorre in primo luogo brevemente la sua esperienza professionale in RAI, ricordando di essere entrato a far parte dell'Azienda nel 1986, come giornalista del TG3, dove ha svolto tutta la sua carriera, tranne che per un'esperienza come conduttore del programma di rete «All'ultimo minuto».

Da due anni a questa parte, su invito del Direttore del TG3 Antonio Di Bella, egli ha affrontato questa nuova esperienza di conduzione di un programma di approfondimento.

In primo luogo il dottor Mannoni si sofferma sugli evidenti problemi di palinsesto che incontra un trasmissione come «Primo piano», che si confronta con trasmissioni di approfondimento giornalistico sicuramente molto più ricche, quali «Porta a porta», «Maurizio Costanzo show» e fino a poco fa «Otto e mezzo», ma anche con altri concorrenti, quali trasmissioni di varietà di seconda serata, che sono spesso calibrate su un pubblico più attento a forme di satira fortemente legate all'attualità politica e sociale.

In questo contesto «Primo piano» ha inteso caratterizzarsi con una propria formula editoriale ben distinta da quella degli altri programmi prima ricordati, e certamente anche influenzata dalla specifica impronta giornalistica derivante dall'essere un programma sotto la responsabilità del Direttore di testata e non, come i diretti concorrenti, un programma di rete.

Da questa diversa impostazione conseguono differenze importanti, prima fra le quali la sua personale posizione di conduttore che, pur partecipando alla scelta degli argomenti e degli ospiti, non ha assolutamente un ruolo di *dominus* del programma paragonabile a quello rivestito dai conduttori di altri *format*.

La missione specifica della trasmissione da lui condotta, piuttosto che sviscerare tutti gli aspetti della discussione pubblica intorno a un tema, è quella di fornire agli ascoltatori elementi per una migliore comprensione dell'argomento più rilevante della giornata.

La formula della trasmissione comprende di solito quella di un breve contributo filmato, la presenza in studio di soggetti portatori di due diversi punti di vista sull'argomento, e possibilmente l'intervista di un esperto.

L'intera trasmissione ha una durata di circa venti minuti, molto inferiore quindi a quella degli altri programmi di approfondimento, proprio per lo specifico carattere che si intende assicurare di contributo alla comprensione di un tema da parte degli spettatori.

Si apre il dibattito.

Il senatore PESSINA, ritiene significativo che il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione sia iniziato con quella del dottor Mannoni.

A suo parere infatti «Primo piano» costituisce un chiaro esempio di come si possa realizzare un programma di approfondimento giornalistico libero da qualsiasi faziosità, rispettoso di tutti i pareri che vengono espressi su un determinato problema, e al tempo stesso non anodino e

realmente informativo. A quest'ultimo proposito egli ricorda il grande impatto che ebbe la trasmissione sulla sicurezza negli aeroporti.

Il senatore FALOMI, pur ritenendo che in questa sede debbano essere acquisiti pareri professionali sulle questioni connesse al pluralismo piuttosto che esprimere posizioni sui diversi modelli di trasmissione, condivide l'apprezzamento espresso dal senatore Pessina per la trasmissione «Primo piano».

Egli chiede quindi l'opinione del dottor Mannoni su alcuni aspetti salienti della questione del pluralismo nelle trasmissioni di approfondimento giornalistico, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto «potere» dei conduttori. Si tratta di una questione molto dibattuta, ed egli personalmente ritiene che tale dibattito, almeno in sede politica, debba fermarsi lì dove comincia l'autonomia della gestione dei programmi e nella costruzione dei *format*, cosicchè la politica non può che limitarsi ad indicare alcuni principi; tuttavia sarebbe interessante conoscere l'opinione di un operatore su quello che a lui sembra essere, in realtà uno dei più significativi limiti a questo potere, vale a dire quello nella scelta dei soggetti da invitare.

Diversamente da quanto avviene in altri paesi, infatti, i politici in Italia sono più i promotori della loro presenza in televisione piuttosto che i destinatari di un obbligo a sottomettersi alla valutazione della pubblica opinione; per questo motivo, ad esempio, è difficile, perfino in campagna elettorale, assistere alla televisione italiana ad un confronto diretto fra i massimi *leader* degli schieramenti politici, ed i politici più importanti esercitano una sorta di diritto a rifiutare inviti e confronti che non siano di loro gradimento.

Il senatore Falomi chiede quindi al dottor Mannoni un suo parere sul fenomeno crescente non solo in Italia, del cosiddetto *infotainment*, vale a dire la crescente commistione di elementi tipici delle trasmissioni di intrattenimento nei programmi di informazione, fenomeno che ormai non riguarda non solo i *talk show*, ma anche i telegiornali.

Il deputato GENTILONI SILVERI – dopo una precisazione del dottor MANNONI, il quale spiega che, per motivi di palinsesto, le trasmissioni di prima serata di RAITRE tendono a «sfondare» rispetto all'orario previsto e sono poi seguite dal telegiornale, per cui «Primo Piano» inizia con circa mezzora di ritardo rispetto a «Porta a porta» – chiede di conoscere quali siano i rapporti fra le due trasmissioni, nel senso di chiarire se nelle puntate in cui «Porta a porta» tratta argomenti particolarmente popolari o «leggeri» vi sia un calo di ascolto di «Primo Piano», e se vi sia un criterio della suddivisione degli argomenti tra le due trasmissioni.

In secondo luogo il deputato Gentiloni Silveri chiede di conoscere quale sia il criterio seguito da «Primo Piano» per garantire il pluralismo fra le diverse componenti politiche, che come è noto è uno dei più frequenti argomenti di polemica nei confronti delle trasmissioni di approfondimento, se cioè si tenda ad avere una presenza in ogni trasmissione di

esponenti degli schieramenti principali, o si tenda a garantire il pluralismo su un arco temporale più lungo.

Il deputato GIORDANO si sofferma sulla questione del pluralismo rilevando come, a suo parere, vi sia un errore di fondo nell'impostazione che viene di solito data a tale questione, anche se probabilmente «Primo Piano» è una delle trasmissioni di informazione alle quali si possono muovere meno rilievi sotto questo specifico aspetto; l'errore cioè consiste nel pensare che il pluralismo da garantire sia quello delle forze politiche e dei partiti, che consista cioè nel garantire meccanicamente in ogni dibattito, indipendentemente dal tema trattato, la presenza di un esponente dello schieramento di maggioranza e di uno del Centro-sinistra, magari con qualche occasionale concessione ai partiti che non si riconoscono nelle due coalizioni. In realtà, a suo parere, quello che andrebbe garantita è l'espressione pluralistica delle culture della società italiana, di volta in volta evidenziate rispetto ai temi in discussione, che non necessariamente trovano una corrispondente rappresentazione nell'articolazione politico-parlamentare. Si pensi ad esempio al movimento pacifista ed al reale peso che esso ha nell'opinione pubblica, cosicché mentre negli ultimi anni la partecipazione dell'Italia alle iniziative belliche ha trovato sempre un sostegno parlamentare amplissimo, a volte superiore al 95 per cento, nella pubblica opinione, secondo quanto hanno certificato numerosi sondaggi, il sostegno alle iniziative pacifiste è molto più ampio, vicino alla metà dei cittadini.

Il deputato CAPARINI, nel condividere le osservazioni del deputato Giordano circa la necessità di un'interpretazione ampia ed inclusiva del concetto di pluralismo, chiede al dottor Mannoni quale sia il ruolo riconosciuto al Governo nell'ambito della ripartizione delle presenze tra le forze politiche, questione questa che come è noto è oggetto di annosa discussione.

Il deputato Caparini chiede altresì di chiedere il parere del dottor Mannoni sulla presenza dei politici nelle trasmissioni di intrattenimento ed anche sulla opportunità meno delle cosiddette trasmissioni dirette di eventi politici, sindacali e sociali e dei discorsi ivi pronunciati, anche in considerazione dello specifico ruolo svolto dalla terza rete e dal TG3 rispetto a questo tipo di trasmissioni.

La senatrice ACCIARINI, dopo aver espresso il proprio personale apprezzamento per la trasmissione «Primo Piano», ricollegandosi a quanto affermato dai deputati Giordano e Caparini circa un'interpretazione troppo rigorosamente partitica ed istituzionale del pluralismo, chiede al dottor Mannoni se non ritiene che questa disattenzione nei confronti dei movimenti sociali e delle nuove culture finisca sempre di più con il confinare le trasmissioni di informazione e di approfondimento ad un pubblico anziano, contribuendo per questa via ad aumentare la separatezza del mondo giovanile.

Il presidente PETRUCCIOLI si associa in primo luogo al generale apprezzamento manifestato nei confronti di «Primo Piano». Egli si sofferma quindi su quanto affermato dal dottor Mannoni circa l'obiettivo di fornire elementi al pubblico per la comprensione dei problemi. Si tratta, a suo parere, di una questione centrale per la definizione del ruolo dei programmi di approfondimento. Si tratta di una funzione in qualche modo didattica che non può essere negata all'informazione, in particolare se svolta da un servizio pubblico, e che rappresenta il contrario dell'indottrinamento e della propaganda; potrebbe essere addirittura interessante misurare sperimentalmente la capacità di queste trasmissioni di contribuire ad aumentare la conoscenza del pubblico sui problemi da esse trattati.

Un'altra questione che è stata sollevata nel corso del dibattito è quella della contaminazione tra intrattenimento ed informazione, questione certamente delicata, dal momento che non vi è dubbio che l'introduzione di elementi «leggeri» possa avere una sua utilità quando serve a stimolare l'interesse ed a facilitare la comprensione nei confronti dell'argomento principale, ma è sicuramente nociva laddove diventi un mero sistema per catturare pubblico finendo però per far perdere il senso del discorso informativo che pure in ipotesi il programma dovrebbe svolgere.

Infine egli ritiene di particolare interesse la questione accennata dal dottor Mannoni circa l'importanza del collegamento con una testata e della conseguente linea di responsabilità al fine di mantenere il carattere peculiarmente giornalistico di una trasmissione di approfondimento.

Replica il dottor MANNONI che si sofferma in primo luogo sulle varie questioni sollevate per assicurare il pluralismo politico e culturale nelle trasmissioni di approfondimento.

Per quanto riguarda in particolare la questione sollevata dal senatore Falomi del «potere» dei responsabili delle trasmissioni di organizzare dibattiti con esponenti di massimo rilievo della maggioranza e dell'opposizione, questione in qualche modo collegata a quella della presenza del Governo nelle trasmissioni, egli fa presente che gli autori ed i conduttori non possono che prendere atto della maggiore o minore disponibilità dei politici ad essere presenti in trasmissione: indubbiamente è sempre più facile avere esponenti di rilievo dell'opposizione che non della maggioranza e del Governo, e ciò per il comprensibile motivo che è più facile e più produttivo in termini di consenso, nel tempo oltretutto limitato di una trasmissione come la sua, essere presenti per sottolineare ciò che il Governo non ha fatto o ciò che sarebbe opportuno fare, piuttosto che per spiegare e difendere un provvedimento od un omissione del Governo stesso.

Per quanto riguarda le modalità per assicurare il pluralismo politico, nella trasmissione da lui condotta si cerca di solito di avere le contrapposte opinioni di due esponenti politici, quando non sia proprio un dissidio politico fortemente caratterizzato l'argomento della serata, nel qual caso può essere più produttivo per la chiarezza delle posizioni intervistare separatamente in diverse trasmissioni gli esponenti principali del dibattito stesso: si pensi alla questione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

e alle conseguenti divisioni verificatesi anche all'interno del movimento sindacale, in relazione alle quali sono stati separatamente ospiti a «Primo Piano», e con un ruolo centrale nella trasmissione, prima Sergio Cofferati e poche sere dopo il segretario della CISL Pezzotta, mentre è già stato invitato il ministro Maroni.

È indubbiamente vero che il problema del pluralismo non può essere limitato ai politici, e «Primo Piano» ha cercato sempre di tenere viva l'attenzione sui movimenti sociali e culturali; va peraltro osservato che la tendenza ad invitare rappresentanti politici, mentre in un certo senso consente anche di mettersi al riparo da polemiche sul mancato rispetto del pluralismo, finisce in qualche modo spesso per semplificare il lavoro di costruzione della trasmissione; molto spesso ad esempio non è facile ottenere la presenza in trasmissione di esperti dei problemi di cui si discute, dal momento che un esperto abituato ad esprimersi a livello accademico o su riviste specializzate può avere timore di svolgere un intervento televisivo specialmente in diretta.

Per quanto riguarda la questione del rapporto con «Porta a porta» egli ritiene che, tranne in casi in cui la trasmissione di Bruno Vespa è stata dedicata a vicende di particolare risonanza, come ad esempio in occasione l'arresto di Anna Maria Franzoni, la scelta di argomenti popolari o leggeri non determini un danno particolare per «Primo Piano», che ha comunque scelto una formula editoriale diversa, senza concessioni all'*infotainment*. Naturalmente bisogna sempre considerare che, all'interno della politica editoriale della RAI, a trasmissioni e a reti che sono diverse sono attribuiti diversi obiettivi di *share*: in questo contesto gli autori di una trasmissione più «povera» e di nicchia come «Primo Piano», normalmente incentrata sul fatto del giorno, devono avere la sensibilità di capire quando è opportuno che quell'argomento venga lasciato ad una trasmissione più popolare come «Porta a porta»; sarebbe forse anzi opportuno un maggior coordinamento, anche se è difficile immaginare le forme in cui questo potrebbe avvenire.

Il dottor Mannoni fa quindi presente che le cosiddette dirette televisive sono in genere effettuate su richiesta degli interessati; a suo parere sarebbe auspicabile – anche se alla fine il problema vero è quello della carenza di spazi di palinsesto – che, con una libera valutazione discrezionale di tipo giornalistico, si effettuassero molto più spesso ampie coperture di manifestazioni di rilievo politico e sociale.

Dopo aver ringraziato il dottor Mannoni, il presidente PETRUCIOLI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO 1

Testo recante la replica del relatore, senatore Petruccioli, alla discussione generale sulle garanzie del pluralismo nella comunicazione radiotelevisiva, svoltasi nelle sedute 5 e 6 giugno 2002

Le osservazioni che seguono non devono essere intese come conclusive. Secondo quanto deciso dall'Ufficio di Presidenza, gli atti che la Commissione riterrà di fissare sul tema del «pluralismo» verranno stabiliti dopo lo svolgimento delle previste audizioni. Tuttavia, per l'ordine dei nostri lavori e per rispetto a quanti sono intervenuti, penso sia utile, dopo la discussione generale che abbiamo svolto, che io cerchi di precisare – sia pure in forma provvisoria – alcuni punti.

La discussione è stata molto seria e impegnata; consapevole della complessità dei problemi e dell'alta funzione che compete a questa Commissione e a coloro che ne fanno parte. Credo sia giusto rilevarlo perché se ne possono trarre buoni auspici per il difficile lavoro che ci attende.

Prima d'ogni altra cosa, mi dichiaro d'accordo con le osservazioni che hanno posto l'accento sugli aspetti di carattere generale, di «sistema»; e con chi ha dichiarato che non è possibile isolare il tema del pluralismo dal quadro complessivo. Penso di avere espresso identica convinzione nell'introduzione: con il riferimento alla sentenza 155/2002 della Corte Costituzionale, mettendo in luce il rapporto specifico e vincolante fra «pluralismo interno» e «pluralismo esterno» in un sistema bipolare, sottolineando con forza e – se mi permettete – con ansia la necessità non procrastinabile di una riforma del settore televisivo; e, in questo ambito, di una nuova definizione del servizio pubblico.

Tuttavia, la discussione mi induce a registrare una sollecitazione molto forte a mettere mano ad una riforma del sistema. Raccolgo con soddisfazione questa indicazione, e la segnalo a tutti coloro che possono e devono prendere iniziative. Bisogna mettersi – il più rapidamente possibile – su questa strada. Noi, nell'ambito delle nostre competenze, faremo di tutto per stimolare il dibattito e suggerire soluzioni. Il convegno che ho proposto per l'autunno dovrebbe servire a questo; confido – dunque – che non incontri ostacoli.

Sono stati sottolineati altri aspetti considerati «condizioni» preliminari per affrontare in modo soddisfacente la questione del pluralismo. Il più importante è senza dubbio una maggiore concorrenza, una pluralità di soggetti maggiore di quella esistente oggi. Un'effettiva liberalizzazione, una maggiore concorrenza, oltre ad essere funzionale alle prospettive di sviluppo e d'innovazione nel settore (digitale terrestre), aiuta il pluralismo dei linguaggi e dei prodotti televisivi.

Condivido questo richiamo, come condivido le messe a punto sul peso di una particolarissima situazione politica, che vede il proprietario della metà privata della tv alla guida del governo. Più volte – anche nelle discussioni in Commissione – ho definito «inedita» questa situazione, che condiziona la vita dell'intero settore televisivo. Il condizionamento si esaspera quando il presidente del consiglio – come ha fatto in Bulgaria – esprime giudizi negativi su persone che fanno televisione.

L'onorevole Giulietti ha osservato che quei giudizi possono alterare il significato di quello che – in circostanze diverse – sarebbe un normale dibattito che si occupa anche del ruolo dei conduttori. Riconosco che il pericolo esiste. Ma non credo che il tacere sarebbe un buon modo per evitarlo. Noi abbiamo il dovere di affrontare tutti i problemi che consideriamo importanti per l'esercizio della nostra funzione.

Certo, non vanno consentiti equivoci. E non voglio farlo io. Per cui ripeto anche qui quel che ho già detto pubblicamente. Al vivissimo auspicio, alla richiesta che non si verificino più «falli bulgari», aggiungo: la RAI non deve assolutamente privarsi dell'apporto di Biagi e di Santoro, perché ne deriverebbero danni seri alla azienda. E anche perché, dati gli improvvisi precedenti, ne sarebbe vulnerata la dignità, il prestigio del servizio pubblico.

Riconosciuto il fondamento e l'importanza di queste osservazioni, ribadisco a mia volta che esse non devono rappresentare un impedimento o – peggio – un alibi per sottrarci alle nostre responsabilità. L'esistenza di pur realissimi problemi di carattere generale non è mai tale da farci concludere che, restando quei problemi irrisolti, non possiamo fare nulla di utile, e di credibile. Questa Commissione può – anzi deve – accompagnare allo stimolo per dare risposte ai problemi generali tuttora aperti, proposte e indicazioni su questioni specifiche come è – appunto – il pluralismo.

È stato apprezzato il richiamo alla distinzione (e alla connessione) fra pluralismo «esterno» e pluralismo «interno», recentemente riproposto nella già citata sentenza della Corte Costituzionale, che abbiamo tutti apprezzato. Non le tolgo nulla se ricordo – tuttavia – che le pronunce della consulta esplicano tutta la loro efficacia quando vengono tradotte in leggi le indicazioni in esse contenute. Insisto su quanto ho detto nella introduzione: il pluralismo televisivo in Italia è viziato da una palese asimmetria che produce una permanente sconnessione. Questa osservazione non chiama in causa né assetti proprietari né conflitti di interesse; si muove tutta all'interno di una riflessione sul pluralismo. Per questo mi sembra molto importante; o aumenta il numero dei soggetti, ovvero gli obblighi del pluralismo – almeno quelli fondamentali – non possono restare confinati nell'ambito del servizio pubblico, ma devono investire entrambi i soggetti attuali. Questa verità non era mai apparsa tanto chiara come nella attuale contingenza politica. Ma rivela un limite del sistema in precedenza rimasto coperto o poco considerato.

Le ipotesi avanzate nella introduzione a proposito delle «dirette» e della partecipazione dei politici alle trasmissioni di intrattenimento sono state considerate in genere accettabili; salve, ovviamente, le concrete for-

mulazioni in atti di indirizzo di cui discuteremo nella fase conclusiva di questo nostro lavoro.

Anche sui telegiornali è stato nell'insieme condiviso il giudizio che ho proposto. Si è fatto giustamente notare che questa parte della informazione è percepita dagli utenti e deve dunque essere valutata come un insieme all'interno del quale la distinzione fra il servizio pubblico e il resto non ha senso. L'indice di pluralismo dovrebbe dunque essere valutato su tutta l'area della informazione quotidiana. La legge attuale e le nostre competenze non ci autorizzano a muoverci in questa direzione: il che non ci impedisce di documentarci e – se lo riteniamo – di esprimere nostre valutazioni.

Sui programmi di approfondimento informativo (o «talk show») diversi intervenuti hanno insistito sul fatto che noi non dobbiamo intrometterci. In particolare si è detto che non si può certo imporre il «doppio conduttore», formula che pure alcuni intervenuti hanno dichiarato di apprezzare. Tutto le cose qui dette su questo punto si sono ispirate a un grande rispetto per l'autonomia della professione giornalistica e a un consapevole senso dei limiti che non dobbiamo varcare. Voglio sottolinearlo perché questo orientamento della Commissione di vigilanza è una garanzia per tutti. D'altra parte, proprio a partire di qui, vorrei anche rivolgere a tutti l'invito a non banalizzare le nostre discussioni, che non nascono mai da improvvisazioni o da percezioni superficiali, ma riflettono questioni reali e impegnative.

Ricordo che, nella mia introduzione, io non ho fatto alcun cenno al «doppio conduttore». Qualunque cosa se ne pensi, una scelta del genere configura un tipo di programma che non può certo diventare il modello di «talk show». Inoltre, non va trascurato che parliamo di trasmissioni per le quali l'identificazione con il conduttore è parte costitutiva della loro struttura e della loro riconoscibilità. Nel dibattito che, nelle ultime settimane, si è svolto su questo tema, si è giunti a immaginare – fuori di qui – che in una stessa trasmissione, possano avvicinarsi conduttori diversi, come avviene per gli autisti di un autobus. Sono evidenti sciocchezze, che confliggono con il rispetto delle professionalità, oltre a ignorare la forza del «copyright».

La questione che io ho proposto è di tutt'altro tipo: se – visto il forte potere di cui si viene a disporre attraverso la direzione e la conduzione di queste trasmissioni – non si debba considerare l'opportunità di misure «equilibratrici», come potrebbero essere il collegamento con testate giornalistiche (o, al contrario, come ha suggerito l'onorevole Giulietti, una più evidente e completa autonomia) di questo tipo di trasmissioni, l'aumento del loro numero e dei relativi conduttori, l'attenzione a che una sola trasmissione (quindi un solo conduttore) non dilaghi nei palinsesti, per un lungo periodo.

Ho ben compreso che la discussione ha espresso se non proprio un disaccordo, un invito alla cautela, invito che è mio dovere accogliere. Intrecciata alla cautela mi è sembrato però di cogliere una qualche sfiducia, come se affrontare tale questione fosse inopportuno o inutile perché, tanto,

non ci si può fare niente, Se questa mia impressione fosse anche solo in parte fondata, vorrei anche io rivolgere l'invito a non archiviare il tema; che, per quanto difficile e delicato esiste e pesa, sia nel concreto modo di far vivere il pluralismo, sia nel giudizio che i cittadini si fanno della televisione e della sua correttezza. Quindi pensiamoci ancora, ascoltiamo le audizioni e torniamoci sopra quando dovremo trarre le conclusioni.

Giustamente alcuni interventi hanno messo in evidenza che il pluralismo rinvia al tema dei controlli che si esercitano per garantirlo e difenderlo. È stato detto con chiarezza che non si pensa a controlli amministrativi, di carattere di tipo disciplinare o censorio, a controlli *ex ante*. Tuttavia è diffusa l'idea che i controlli, anche solo conoscitivi, i monitoraggi, sono oggi scarsi e poco impegnativi. Ciò viene considerato – anche da me – un limite serio al quale porre rimedio.

C'è un aspetto normativo, che coinvolge questa Commissione, oltre che altri organismi, come l'Autorità per le telecomunicazioni. Potremo discuterne in modo approfondito nel nostro convegno d'autunno.

Ma – lo ha osservato il senatore Falomi – si deve potenziare e adeguare anche la strumentazione di cui dispone la Commissione. Ne abbiamo già discusso e abbiamo deciso di incontrare i maggiori operatori che forniscono servizi di questo tipo per decidere se e con chi accendere rapporti per ottenere documentazioni direttamente, non attraverso la RAI o l'Autorità. È una decisione che dovremo prendere prima dell'estate. Propongo nei prossimi giorni le date per gli incontri.

Nella discussione sono stati trattati molti altri punti certamente importanti, anche se la loro connessione con il pluralismo non è sempre stretta. Li ricordo *pro memoria*:

i processi di carattere finanziario e/o tecnologico in corso spingono alla concentrazione; il pluralismo, al contrario, richiede articolazione che – per altro – le nuove tecnologie consentono. Si devono conciliare queste due esigenze. Penso che per farlo si debbano fissare chiare norme antitrust e facilitare gli accessi di nuovi soggetti;

va dedicata maggiore attenzione alla quota di produzione che si svolge fuori delle aziende, attraverso contratti di appalto. Questa quota riguarda soprattutto la fiction ma tende ad allargarsi anche nel settore dell'intrattenimento. C'è il rischio che si formino dei veri e propri monopoli produttivi che alimentano gruppi di potere trasversali a RAI e Mediaset (qualcuno li ha definiti «videoclan»); e che – ovviamente – hanno conseguenze negative sul pluralismo culturale;

i meccanismi e i criteri che sovrintendono alle nomine privilegiano le logiche di appartenenza. Ne derivano conseguenze che si prolungano nel tempo e ricadono di livello in livello condizionando tutto il resto. È difficile conciliare questa premessa con il pluralismo; anche al di là di eventuali demeriti di questo o di quello. È evidente che chi è stato nominato anche in virtù di una determinata appartenenza o inclinazione sarà permanentemente esposto a valutazioni condizionate da un pregiudizio. È difficile modificare una prassi che segna l'intera storia della azienda

di servizio pubblico, e che negli ultimi anni si è ulteriormente irrigidita e appesantita. Eppure, bisogna cercare soluzioni nuove. Io penso, ad esempio, che sarebbe già un bel passo avanti se non si considerasse automatico il rinnovo di tutte le direzioni ogni volta che cambia il C.d.A.; e se si motivassero pubblicamente le sostituzioni, quando vengono decise.

Questi argomenti – che restano alla nostra attenzione – dovremo approfondirli in prossime occasioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

67^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1425) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni in parte non ostativo)

Il relatore FALCIER riferisce sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo osservando che l'emendamento 7.55 conferisce un effetto vincolante al parere formulato dalle Commissioni parlamentari competenti, sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sul decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002, che non appare conforme alle previsioni della legge costituzionale n. 3 del 2001. Analogamente potrebbe comportare delle difficoltà nell'individuazione di forme di concerto fra lo Stato e le Regioni la previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari sui decreti ministeriali inerenti agli organi amministrativi ed allo

statuto della Società per il finanziamento delle infrastrutture, di cui all'articolo 8, commi 6 e 7 del citato decreto-legge, disposto, rispettivamente, dagli emendamenti 8.36, 8.37 e 8.142 e dagli emendamenti 8.209, 8.40, 8.41 e 8.145. Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al Relatore a redigere un parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo, nei termini proposti.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e finanze (n. 108)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame.)

Su proposta del relatore MALAN la Sottocommissione conviene di esprimersi in senso non ostativo sullo schema di decreto in titolo.

Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame.)

Il relatore VALDITARA illustra lo schema di decreto in titolo, nel quale non si riscontrano profili meritevoli di rilievi, proponendo di esprimersi in senso favorevole. Evidenzia tuttavia un possibile profilo di contrasto con quanto previsto dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che sancisce il principio dell'autonomia statutaria delle istituzioni di alta cultura, con riguardo all'articolo 5, laddove si prevede la nomina ministeriale del Presidente del Consiglio d'amministrazione delle accademie, dei conservatori e degli altri istituti oggetto del provvedimento, considerato che i consigli di amministrazione sono chiamati a deliberare gli statuti dei suddetti enti. Rileva pertanto, al riguardo, l'opportunità di invitare la Commissione di merito e il Governo a valutare la possibilità di una diversa formulazione dell'articolo 5.

Il presidente PASTORE chiede chiarimenti sui rilievi presentati dal Consiglio di Stato a proposito del provvedimento in esame.

Il Relatore precisa che nel testo trasmesso al Parlamento sono state sostanzialmente recepite le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato il 7 maggio 2001 in merito ad un precedente schema di decreto, attinenti in particolare all'esigenza di separare le funzioni amministrative da quelle artistiche, didattiche e disciplinari, esigenza accolta nell'attuale formulazione, dove viene conseguentemente posta la distinzione fra la figura del Presidente e quella del Direttore.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al Relatore a esprimere una valutazione favorevole con i rilievi indicati.

(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni in parte non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore FALCIER che osserva preliminarmente l'esigenza di operare un coordinamento fra le disposizioni recate, da un lato, dall'emendamento 6.0.23 e, dall'altro, dagli emendamenti 4.0.1, 5.0.3, 3.3, 1.0.1, 1.0.2, 6.0.12, 1.0.3, 2.3, 2.5, 2.6, 6.0.16, 6.0.18 e 6.0.19. A proposito dell'emendamento 6.0.23 osserva inoltre che il comma 8 determina una impropria modificazione con norma di legge delle disposizioni di un decreto ministeriale; analoghi rilievi valgono poi per l'emendamento 6.0.16. Il comma 10 del citato emendamento 6.0.23 dispone inoltre determinate agevolazioni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento all'Unione europea, laddove sarebbe invece necessario fissare tale decorrenza con riferimento alla data di acquisizione della necessaria autorizzazione da parte delle istituzioni comunitarie; nello stesso senso andrebbe quindi riformulato l'emendamento 6.0.19, che reca disposizioni di analogo tenore.

Egli osserva inoltre che gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 prevedono interventi per il settore sementiero disciplinati con rinvio ad un atto ministeriale che, per quanto concerne le materie di competenza concorrente, come la ricerca, l'alimentazione e la salute, potrebbe essere precluso dall'articolo 117, sesto comma della Costituzione, che riserva l'esercizio della potestà regolamentare statale alle sole materie di competenza esclusiva dello Stato. I riferimenti recati dai suddetti emendamenti alla formazione professionale appaiono inoltre in contrasto con le disposizioni costituzionali in materia di competenze regionali residuali.

Il Relatore osserva inoltre che l'emendamento 6.0.10 prevede la reintroduzione di disposizioni sulla etichettatura degli olii di oliva che già in passato sono state oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea mentre rileva che l'emendamento 6.0.15, sulla possibilità di utilizzare materiale a rischio per la produzione di esche, appare formulato in termini conformi con la competenza concorrente statale in materia di tutela della salute. Osserva, infine, che l'emendamento 6.0.18 non precisa, al comma 2, l'atto dell'Unione europea con riferimento al quale viene posta in relazione l'entrata in vigore della nuova disciplina.

L'oratore propone altresì di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conviene sulle proposte del Relatore.

(1138) BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha già esaminato altri provvedimenti inerenti alla professione dei tecnici di riabilitazione equestre, illustra il provvedimento in titolo proponendo di esprimere un parere favorevole osservando, tuttavia, che l'articolo 3, che prevede che l'attività di riabilitazione equestre possa essere svolta nei centri in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento del Ministro della salute, appare in contrasto con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in quanto la tutela della salute rientra fra le materie di competenza concorrente, che lo Stato non può disciplinare esercitando la potestà regolamentare bensì determinando con legge i principi fondamentali.

La Sottocommissione approva quindi la proposta del Relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(847) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998: parere favorevole;

(1032) Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1^o ottobre 1998: parere favorevole;

(1173) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999: parere favorevole;

(1366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo: esame e rinvio.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

85^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che il senatore Moro ha chiesto che i componenti della Sottocommissione per i pareri vengano messi in condizione di conoscere con congruo anticipo l'ora d'inizio delle sedute del predetto organo. A tale riguardo, dopo aver ricordato che le modalità di funzionamento della Sottocommissione rispondono proprio all'esigenza di poter esprimere pareri anche urgenti attraverso apposite convocazioni *ad oras*, giudica condivisibile la richiesta avanzata, che, pertanto, potrà trovare accoglimento già dalle convocazioni per la prossima settimana.

(1463) Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2002, recante ulteriore proroga assicurativa per le imprese di trasporto aereo. In considerazione dei pareri resi dalla Commissione sui precedenti provvedimenti in materia, per quanto di competenza, rileva di non avere osservazioni da formulare, se non quella di segnalare che l'articolo 2 del testo in esame prevede che eventuali ulteriori proroghe della normativa in questione possano essere

disposte con atto amministrativo in relazione ad indirizzi che la Commissione europea dovesse emanare per il futuro.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere rilievi da formulare.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(847) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI, osserva che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Turkmenistan, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998. Per quanto di competenza, rileva di non avere osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1153) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico con il Governo della Repubblica francese. Per quanto di competenza, occorre valutare la formulazione del comma 2 dell'articolo 13 che, pur prevedendo la convocazione della Commissione Mista ogni due anni con riunioni aventi luogo alternativamente nei due paesi, prevede, altresì, la convocazione su richiesta delle Autorità competenti. A tal proposito, fa presente che la copertura finanziaria è disposta con cadenza quadriennale.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle osservazioni svolte dal relatore, rileva che la disposizione dell'articolo 13, comma 2, dell'Accordo riveste carattere del tutto eventuale. Infatti, la possibilità di una convocazione straordinaria della Commissione Mista viene subordinata al presentarsi di difficoltà «particolarmente gravi» nel funzionamento della Convenzione. In tale situazione, non si ravvisa, quindi, alcuna possibilità di quantificare oneri ulteriori rispetto alla spesa per la par-

tecipazione italiana alle riunioni ordinarie della Commissione Mista, già indicata in via analitica nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

Il senatore CADDEO evidenzia che, pur trattandosi di spese eventuali, appare necessario che l'onere sia adeguatamente quantificato e, conseguentemente, coperto.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, a maggioranza, parere di nulla osta.

(1173) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO osserva che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo armeno sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e di merci. Per quanto di competenza, ritiene necessario valutare la congruità della clausola di copertura finanziaria, disposta ad anni alterni, con la previsione (di cui al comma 2 dell'articolo 26) di convocazione della Commissione Mista, alternativamente nei due paesi, su richiesta delle parti contraenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che, oltre all'onere per la partecipazione dei funzionari italiani alle riunioni della Commissione Mista, quantificati in via analitica nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non risultano spese aggiuntive connesse alla disposizione dell'articolo 26, comma 2, che prevede unicamente la possibilità di designare i rappresentanti delle parti contraenti che partecipano alle sopraindicate riunioni della medesima Commissione Mista.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità - Ufficio Regionale per l'Europa - concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo. Per quanto di competenza, segnala che la copertura finanziaria è disposta limitatamente alla quota parte degli oneri a carico del bilancio dello Stato con esclusione della quota di oneri a carico della Regione Veneto. Occorre, pertanto, va-

lutare se possano derivare maggiori oneri a carico della finanza regionale, privi della corrispondente copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non rilevare, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni rispetto a quanto già indicato nella apposita relazione tecnica.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(Parere alla 12^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI, fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge concernente la nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2002

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

**(1329) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002:** parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14

VERIFICA DEI POTERI

I. Seguito dell'esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Verifica delle elezioni della Regione Lombardia.
- Verifica delle elezioni della Regione Sicilia.

II. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Lazio.

III. Esame del seguente affare assegnato:

- Compatibilità tra la carica di senatore a vita ed una nomina presso un istituto bancario.
-

COMMISSIONI CONGIUNTE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(GAE - Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del vicepresidente della Convenzione europea, senatore Giuliano Amato.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle iniziative per la tutela della qualità del latte fresco.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: esame dello schema di documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e dei voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri*).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).

III. Esame del disegno di legge:

- PIROVANO e PEDRAZZINI. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1095) *(Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)*.
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni (1490).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).

II. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- Cesare MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).

- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).

III. Esame dei disegni di legge:

- Luigi MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- Cesare MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CIRAMI. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo (558).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).

IV. Esame dei disegni di legge:

- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).

V. Esame del disegno di legge:

- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).

VI. Esame del disegno di legge:

- GIULIANO. – Istituzione in Caserta di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (455).

VII. Esame del disegno di legge:

- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*)
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.

 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Guido Bellini, sull'assetto funzionale ed organizzativo dell'Arma dei Carabinieri.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 9 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:
 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).

- PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta» (1192).
- Calogero SODANO ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento (1289).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).

- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale (1306).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).
- Deputato SANTULLI ed altri. – Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive (1356) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» di Torino (n. 37).
 - Nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (n. 106).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 8,30, 14,30 e 21,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 195 ad esso attinente.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).

- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
- MONTAGNINO. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14,30 e 21

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione (1251).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero (1249) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (1197) (*Fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra – L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).

- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).
 - MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
 - GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARELLA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIANI ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- TOMASSINI. – Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

V. Esame dei disegni di legge:

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
 - TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
 - CALDEROLI. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396).
 - MAGNALBÒ e BONATESTA. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
 - BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione dell'assessore all'agricoltura e alle foreste, di rappresentanti dell'ESA, EAS e dei consorzi di bonifica della regione Sicilia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative a contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 103).

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE ZULUETA. – Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (509).

II. Esame del disegno di legge:

- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

MATERIE DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1 e 2 del Regolamento, del documento:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*)

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-FIOM, CISL-FIM, UIL-UILM sulle problematiche occupazionali connesse alla gestione dell'anagrafe tributaria da parte della società convenzionata.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14

Audizione del dottor Bruno Vespa sulle modalità di garanzia del pluralismo nella comunicazione radiotelevisiva.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 15

Audizione del Ministro dell'interno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche alle tabelle allegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relative al trasferimento delle risorse umane nel settore delle opere pubbliche alle regioni Lazio e Veneto (n. 105).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – servizio idrografico e mareografico – ai sensi dell’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (n. 107).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia**

Mercoledì 12 giugno 2002, ore 14,30

- Comunicazioni del Presidente sullo schema di documento relativo all’uso corretto dei *new-media*.
-

